

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 23 ottobre 2010

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00198 ROMA - CENTRALINO 06-85081

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Trento)

LEGGE PROVINCIALE 13 novembre 2009, n. 14.

Valorizzazione degli itinerari naturalistici, storici-archeologici, lacustri, religiosi, nonché dei siti celebri e dei mestieri tradizionali. Pag. 3

LEGGE PROVINCIALE 27 novembre 2009, n. 15.

Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). Pag. 4

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
15 luglio 2009, n. 14-16/Leg.

Regolamento in materia di armamento del personale del Corpo Forestale della Provincia autonoma di Trento (articolo 10, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Provincia 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg.)..... Pag. 6

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
22 luglio 2009, n. 15-17/Leg.

Modificazioni al Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/leg. concernente Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente «Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti» e successive modificazioni. Pag. 8

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
5 ottobre 2009, n. 19-21/Leg.

Regolamento per la costituzione e la gestione dell'albo dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (articolo 101 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5). Pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
12 ottobre 2009, n. 20-22/Leg.

Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (articolo 16 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5). Pag. 16

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
12 ottobre 2009, n. 21-23/Leg.

Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, («Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti») concernente la tutela dei lavoratori. Pag. 21

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
16 febbraio 2004, n. 6.

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, recante «Denominazione e competenze degli uffici della Provincia Autonoma di Bolzano». Pag. 23

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2009, n. 23.

Rendiconto generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2008. Pag. 23

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2009, n. 24.

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale annuale della Regione (Legge finanziaria 2010). Pag. 23

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2009, n. 25.

Bilancio di previsione per gli anni 2010-2012 e per l'anno 2010. Pag. 23



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 ottobre 2009, n. 0291/Pres.

Regolamento di modifica al «Regolamento per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli Albi dei vigneti a denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica (IGT) in esecuzione della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, articolo 6, comma 4» approvato con DPRReg. 62/2006. Pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
23 ottobre 2009, n. 0297/Pres.

Modifiche al Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni emanato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. «Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni»...... Pag. 25

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
23 ottobre 2009, n. 0299/Pres.

Regolamento di modifica al «Regolamento per la concessione di incentivi per favorire i soggetti ad elevata qualificazione e di personale da impiegare in attività di ricerca», emanato con decreto del Presidente della Regione 8 ottobre 2004, n. 325...... Pag. 26

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
27 novembre 2009, n. 0325/Pres.

Modifiche al Regolamento di esecuzione dell'articolo 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres. Pag. 28

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
27 novembre 2009, n. 0327/Pres.

Modifiche al Regolamento di esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004 n. 0124/Pres. Pag. 29

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2009, n. 77.

Legge finanziaria per l'anno 2010...... Pag. 30

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2009, n. 78.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010e pluriennale 2010-2012...... Pag. 30

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 80.

Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana)...... Pag. 30

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 81.

Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli)...... Pag. 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 dicembre 2009, n. 79/R.

Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro). Pag. 38

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 11 novembre 2009, n. 22.

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, ai sensi della legge regionale di contabilità 28 febbraio 200, n. 13, artt. 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa. Modifiche ed integrazioni di leggi regionali...... Pag. 42

LEGGE REGIONALE 24 novembre 2009, n. 23.

Requisiti del direttore amministrativo di Azienda sanitaria regionale...... Pag. 42

LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2009, n. 24.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2010. Pag. 43

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 19.

Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa. . . . Pag. 43

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2009, n. 20.

Seconda variazione al bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2009...... Pag. 47


REGIONE SICILIA

LEGGE 7 luglio 2009, n. 8.

Norme sulle ineligibilità ed incompatibilità dei deputati regionali. Pag. 47

LEGGE 6 agosto 2009, n. 9.

Norme in materia di aiuti alle imprese...... Pag. 48



**REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE
(Provincia di Trento)**

LEGGE PROVINCIALE 13 novembre 2009, n. 14.

Valorizzazione degli itinerari naturalistici, storici-archeologici, lacustri, religiosi, nonché dei siti celebri e dei mestieri tradizionali.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma
Trentino-Alto Adige n. 48/I-II del 24 novembre 2009)*

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La Provincia autonoma di Trento nell'ambito delle azioni tese alla conoscenza, valorizzazione e tutela del proprio patrimonio paesaggistico-ambientale e culturale attua interventi per il recupero degli itinerari naturalistici, storico-archeologici, lacustri, religiosi, nonché dei siti celebri.

2. Tali interventi perseguono l'obiettivo di:

- a) promuovere forme di turismo compatibili a basso impatto ambientale;
- b) conservare, riqualificare e valorizzare l'ambiente naturale, le formazioni geologiche e geomorfologiche di interesse scientifico;
- c) promuovere e realizzare programmi di studio, di ricerca degli ecosistemi originari, di educazione ambientale, di percorsi didattici storici e naturalistici, rivolti alle istituzioni scolastiche provinciali;
- d) valorizzare gli elementi naturalistici, gli immobili ed i manufatti collegati agli itinerari previsti dal comma 1 realizzando le infrastrutture ad essi correlate;
- e) recuperare, fatto salvo il rispetto della normativa vigente, gli argini dei fiumi e dei torrenti;
- f) valorizzare i mestieri tradizionali.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini di questa legge si intendono per:

- a) «itinerari naturalistici», i percorsi di preminente interesse paesaggistico-culturale idonei a permettere un corretto rapporto di fruizione e conoscenza della natura, dei laghi e dei valori ambientali del territorio, idonei alla realizzazione di collegamenti con località di interesse naturalistico, alternativi sia in termini di tracciato che di percorrenza, riservati a pedoni, cavalieri e ciclisti, fatto salvo quanto previsto dalla legge provinciale 15 marzo 1993, n. 8 (legge provinciale sui rifugi e sui sentieri alpini);
- b) «itinerari storico-archeologici», i percorsi che si sviluppano in ambito comunale e provinciale, collegati ad avvenimenti storici, a consuetudini secolari, a ricerche archeologiche, al ritrovamento di reperti paleontologici e paleontologici, nonché alla raccolta di minerali e fossili, nel rispetto di quanto previsto dalla legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 37 (Protezione del patrimonio mineralogico, paleontologico, paleontologico, speleologico e carsico);
- c) «itinerari religiosi», i percorsi caratterizzati dalla presenza di chiese, eremi, abbazie, santuari, immagini, manufatti religiosi o destinati al raggiungimento di luoghi di culto religioso;
- d) «siti celebri», i luoghi legati alla memoria di personaggi od episodi storici di grande rilevanza.

Art. 3.

Realizzazione degli interventi

1. Gli interventi previsti da questa legge sono realizzati, anche sulla base di progetti di massima proposti da soggetti pubblici o privati, da:

- a) gli ecomusei previsti dall'art. 20 della legge provinciale 3 ottobre 2007, n. 15 (legge provinciale sulle attività culturali);
- b) per i territori in cui non sia stato istituito alcun ecomuseo, dai musei appartenenti al sistema museale trentino previsto dall'art. 23 della legge provinciale sulle attività culturali.

2. Nella predisposizione dei progetti riguardanti gli interventi per la valorizzazione degli itinerari e dei siti celebri i proponenti sono tenuti a rispettare i seguenti indirizzi:

- a) gli itinerari e i siti presi in considerazione devono avere un valore naturalistico, storico e archeologico comprovato;
- b) la valorizzazione dei luoghi deve essere rispettosa di tutti i segni e le testimonianze esistenti;
- c) il progetto deve prevedere il recupero e la valorizzazione dei beni su cui insiste l'intervento;
- d) gli interventi da realizzare devono essere fedeli alle cartografie e alle descrizioni storiche e letterarie.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale sono definiti gli indirizzi per la predisposizione dei progetti e le modalità di conservazione del materiale documentale, audiovisivo e promozionale relativi agli interventi previsti da questa legge. La Giunta provinciale individua inoltre la tipologia e le caratteristiche tecniche cui devono uniformarsi la cartografia e la segnaletica per un sistema informativo utile all'individuazione dei percorsi e dei siti celebri.

Art. 4.

Finanziamento degli interventi

1. Per le finalità previste dall'art. 1, la Provincia concede agli ecomusei e a musei appartenenti al sistema museale trentino contributi per la realizzazione di interventi di valorizzazione degli itinerari e per la salvaguardia e la promozione dei siti celebri, come definiti dall'art. 2, nonché per l'ideazione di progetti che mettano in luce ed esaltino i rispettivi percorsi e luoghi.

2. La Giunta provinciale stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione di questo articolo. Gli interventi realizzati dai musei provinciali sono finanziati secondo le modalità previste per ciascun museo dal relativo ordinamento.

Art. 5.

Disposizione finanziaria

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 4, con riferimento agli ecomusei, si provvede con le autorizzazioni di spesa previste in bilancio sull'unità previsionale di base 35.5.210 (Investimenti per le attività culturali).

2. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'art. 4, con riferimento ai musei, si provvede con le autorizzazioni di spesa previste in bilancio sull'unità previsionale di base 35.10.210 (Assegnazioni agli enti culturali per investimenti).

3. La Giunta provinciale è autorizzata ad apportare al bilancio le variazioni conseguenti a questa legge, ai sensi dell'art. 27, terzo comma, della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 (legge provinciale di contabilità).

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 13 novembre 2009

DELLAI

10R1284



LEGGE PROVINCIALE 27 novembre 2009, n. 15.

**Modificazioni della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3
(Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino).**

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della Regione Trentino-Alto Adige n. 50/I-II del 9 dicembre 2010)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

ORGANI DELLA COMUNITÀ E LORO ELEZIONE O NOMINA

Art. 1.

*Modificazione dell'art. 15 della legge provinciale 16 giugno 2006,
n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino)*

1. Dopo la lettera *c*) del comma 1 dell'art. 15 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserita la seguente:

«c-bis) la conferenza dei sindaci.».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 16 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. L'art. 16 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (*L'assemblea*). — 1. L'assemblea è composta dal presidente e:

a) per i due quinti dei componenti, da un consigliere nominato da ciascun comune del territorio;

b) per i tre quinti, arrotondati all'unità superiore, da componenti eletti a suffragio universale diretto e segreto contestualmente al presidente.

2. Il presidente e i tre quinti dei componenti sono eletti a suffragio universale diretto sulla base di una o più liste aventi a riferimento tutto il territorio della comunità. Le elezioni si svolgono contemporaneamente al turno elettorale generale per il rinnovo dei sindaci e dei consigli comunali.

3. Le liste, aventi a riferimento tutto il territorio della comunità, sono formate da un numero di candidati compreso tra il numero dei comuni del territorio e il doppio dei comuni medesimi. Al fine di promuovere la rappresentanza di entrambi i generi nella formazione delle candidature, in ciascuna lista di candidati nessuno dei due generi può essere rappresentato in misura superiore a due terzi del numero dei candidati della lista, con eventuale arrotondamento all'unità superiore. Per le candidate può essere indicato solo il cognome da nubile o può essere aggiunto o anteposto il cognome del coniuge.

4. Le elezioni sono indette dal presidente della provincia con proprio decreto.

5. Non è ammessa la candidatura a componente dell'assemblea ai sensi del comma 1, lettera *b*), da parte dei candidati alla carica di sindaco o di consigliere comunale o di coloro che ricoprono già tali cariche in base ad elezioni effettuate fuori dal turno elettorale generale. Il componente dell'assemblea eletto ai sensi del comma 1, lettera *b*), successivamente nominato assessore esterno in uno dei comuni membri della comunità, decade dalla carica nell'assemblea.

6. Per l'elezione del presidente e dei componenti si applicano, in quanto compatibili, le norme che disciplinano le elezioni del sindaco e

del consiglio comunale nei comuni con popolazione superiore a 3.000 abitanti della provincia di Trento.

7. I rappresentanti dei comuni nell'assemblea sono nominati da ciascun comune del territorio entro trenta giorni dalla data dell'ultima proclamazione a consigliere comunale nel turno elettorale generale per l'elezione del sindaco e del consiglio comunale. La nomina del proprio rappresentante da parte di ciascun comune è effettuata, nelle prime due votazioni, con il voto favorevole dei tre quarti dei componenti il consiglio comunale. In terza votazione, da tenersi non prima di otto giorni dalla data della seconda votazione, è sufficiente il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti.

8. I componenti eletti ai sensi del comma 7 possono essere consiglieri comunali o esterni in possesso dei requisiti di compatibilità ed eleggibilità previsti per i consiglieri comunali.

9. I componenti dell'assemblea durano in carica cinque anni e comunque fino all'elezione dei nuovi componenti di cui al comma 1, lettera *b*).

10. Con l'elezione dei componenti di cui al comma 1, lettera *b*), l'assemblea si intende validamente costituita; nei successivi trenta giorni, salvo il caso in cui non siano già stati nominati tutti i componenti in rappresentanza dei comuni, l'assemblea provvede esclusivamente agli atti di ordinaria amministrazione e agli atti urgenti. Decorso tale termine l'assemblea assume pienezza di funzioni, anche se non sono ancora nominati tutti i componenti in rappresentanza dei comuni.

11. Nel caso di scioglimento del consiglio comunale, il componente dell'assemblea dallo stesso nominato rimane in carica fino all'elezione del nuovo rappresentante da parte del consiglio comunale subentrante.

12. La prima seduta dell'assemblea è convocata dal presidente entro trenta giorni dalla scadenza della data di nomina prevista al comma 7.

13. Le modalità per l'attuazione di quest'articolo e per lo svolgimento del procedimento per l'elezione dei componenti dell'assemblea possono essere definite con deliberazione della giunta provinciale sentiti la competente commissione permanente del consiglio provinciale, la regione Trentino -Alto Adige/Südtirol ed il consiglio delle autonomie locali.».

Art. 3.

Sostituzione dell'art. 17 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. L'art. 17 della legge provinciale n. 3 del 2006 è sostituito dal seguente:

«Art. 17 (*Il presidente e l'organo esecutivo*). — 1. Il presidente è il legale rappresentante della comunità e presiede l'assemblea e l'organo esecutivo. In caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

2. L'organo esecutivo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 19, comma 14-bis, è composto dal presidente e da un minimo di tre a un massimo di cinque componenti nominati dal presidente medesimo, scelti anche all'esterno dell'assemblea.

3. Nelle comunità con più di ventuno comuni, il numero massimo dei componenti dell'organo esecutivo è elevato a sette.

4. Non possono essere nominati assessori esterni in numero superiore ad un terzo dei componenti complessivi dell'organo esecutivo.

5. La carica di assessore di comunità è incompatibile con quella di assessore comunale o di sindaco. L'assessore di comunità decade dalla carica nel caso in cui non rimuova l'incompatibilità entro dieci giorni dal suo verificarsi.

6. I presidenti delle comunità sono membri di diritto del consiglio delle autonomie locali.

7. Dopo la scadenza dell'assemblea, l'organo esecutivo resta in carica fino alla proclamazione del nuovo presidente, provvedendo solo agli affari di ordinaria amministrazione; fino alla nomina dei componenti dell'organo esecutivo il nuovo presidente adotta gli atti di competenza dell'organo esecutivo che abbiano carattere di urgenza e indifferibilità.».



Art. 4.

Inserimento dell'art. 17-bis nella legge provinciale n. 3 del 2006

1. Dopo l'art. 17 della legge provinciale n. 3 del 2006 è inserito il seguente:

«Art. 17-bis (*La conferenza dei sindaci*). — 1. La conferenza dei sindaci è composta dai sindaci dei comuni che fanno parte del territorio della comunità.

La prima seduta della conferenza è convocata dal sindaco più anziano di età entro trenta giorni dalla costituzione dell'assemblea e si tiene nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine previsto dall'art. 16, comma 7. Entro i successivi trenta giorni la conferenza elegge il presidente.

2. La conferenza dei sindaci esprime un parere sugli atti dell'assemblea concernenti:

- a) le linee strategiche per l'organizzazione dei servizi;
- b) la definizione delle politiche dei tributi locali e tariffarie;
- c) gli atti di programmazione e pianificazione, i programmi e i piani di sviluppo economico e sociale;
- d) gli indirizzi generali sull'organizzazione della comunità.

3. La conferenza dei sindaci, previa richiesta dell'assemblea, può formulare proposte e osservazioni sugli altri atti della comunità.

4. I pareri della conferenza dei sindaci sono espressi a maggioranza dei componenti entro venti giorni dalla richiesta o nel diverso termine indicato dall'assemblea.»

Capo II

ULTERIORI MODIFICAZIONI DELLA LEGGE PROVINCIALE N. 3 DEL 2006

Art. 5.

Modificazioni dell'art. 8 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. All'art. 8 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 3 è inserito il seguente periodo: «Il trasferimento alle comunità delle funzioni attualmente svolte dai comprensori disposto ai sensi di questa legge deve intendersi comunque comprensivo anche dei compiti previsti dalla legge 3 dicembre 1971, n. 1102 (Nuove norme per lo sviluppo della montagna).»;

b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

«3-bis. Per le funzioni già delegate al comune di Rovereto il trasferimento alla corrispondente comunità avviene sulla base di una convenzione tra i due enti, che disciplina i reciproci rapporti, ivi compreso il trasferimento di personale e dei beni strumentali alle medesime funzioni.»;

c) dopo il comma 13 è inserito il seguente:

«13-bis. Fino all'avvenuto trasferimento alle comunità delle funzioni già attribuite o delegate ai comprensori, questi ultimi sono autorizzati a provvedere ai fabbisogni delle costituente comunità. A tale fine i bilanci di previsione dei comprensori utilizzano, per la programmazione della spesa, le risorse autorizzate ai fini della legge provinciale 31 gennaio 1977, n. 7 (Norme sul finanziamento degli oneri di gestione dei comprensori) nonché ai fini della legge provinciale 20 luglio 1981, n. 10 (Nuove norme in materia di comprensori nella provincia di Trento).».

Art. 6.

Modificazioni dell'art. 14 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. All'art. 14 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

«6-bis. La provincia cura la raccolta degli statuti delle comunità e la periodica pubblicazione degli stessi nel *Bollettino ufficiale* della Regione.»;

b) nel comma 7 dopo le parole: «e degli altri enti locali» sono inserite le seguenti: «, ivi comprese le unioni dei comuni. Ove la comu-

nità, d'intesa con tutti o parte dei comuni del relativo territorio, intenda applicare quanto previsto dall'art. 59-bis della legge regionale 5 marzo 1993, n. 4 (Nuove norme sullo stato giuridico e il trattamento economico dei dipendenti dei comuni e dei segretari comunali) si considerano le sedi dei comuni appartenenti alla comunità nonché l'attuale sede segretariale del comprensorio».

Art. 7.

Modificazioni dell'art. 42 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. All'art. 42 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla fine del comma 03 è inserito il seguente periodo: «Ai fabbisogni organizzativi, strumentali e finanziari della comunità costituita nel territorio "Altopiano di Folgaria, Lavarone e Luserna", fino al trasferimento delle funzioni, provvedono i comuni del territorio sulla base di convenzione con la stessa.»;

b) dopo il comma 03 è inserito il seguente:

«04. Con decreto del presidente della provincia sono individuati gli atti fondamentali che le comunità devono adottare preliminarmente al trasferimento di funzioni previsto dall'art. 8.»;

c) il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

«4-bis. Fino all'entrata in vigore del regolamento di cui all'art. 18, comma 2, le comunità mantengono lo schema di bilancio in essere ed applicano le regole contabili già applicabili al comprensorio. Le funzioni di revisione economico-finanziaria previste dall'art. 17 della legge regionale 23 ottobre 1998, n. 10 (Modifiche alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 «Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige»), sono svolte dall'organo di revisione contabile già nominato dal comprensorio fino alla soppressione dello stesso; il rendiconto dell'ente soppresso è approvato dall'assemblea della comunità entro tre mesi dalla data di soppressione del comprensorio. Il compenso corrisposto ai componenti dell'organo di revisione per le attività di questo comma è determinato con deliberazione della giunta provinciale e i relativi oneri sono assunti dalla comunità.».

Art. 8.

Modificazioni dell'art. 45 della legge provinciale n. 3 del 2006

1. All'art. 45 della legge provinciale n. 3 del 2006 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il primo periodo del comma 2 è inserito il seguente: «L'allegato A è modificato con deliberazione della giunta provinciale pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione a seguito dell'istituzione, della soppressione o della modificazione delle agenzie e degli enti strumentali introdotte dalla legislazione provinciale.»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

«2-bis. Le competenze già attribuite dalla normativa provinciale ad una specifica struttura si intendono demandate alla struttura alla quale l'atto organizzativo approvato con deliberazione della giunta provinciale, adottato ai sensi dell'art. 29, comma 4, dell'art. 30, comma 1, o il regolamento dell'art. 32, ha attribuito le medesime competenze.».

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI


Art. 9.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'art. 20 della legge provinciale n. 3 del 2006;

b) il comma 4 dell'art. 7 della legge provinciale 29 dicembre 2006, n. 11.



Art. 10.

Disposizioni transitorie e finali

1. Le prime elezioni dell'assemblea ai sensi del capo I di questa legge si svolgono nel mese di ottobre 2010, anche nel caso in cui gli statuti delle comunità dispongano diversamente.

2. Le assemblee costituite prima di tale data sono rinnovate secondo quanto disposto da questa legge. In prima applicazione:

a) alla carica di presidente e di componente dell'assemblea non possono essere eletti i sindaci;

b) la carica di presidente e di componente dell'assemblea eletto direttamente è incompatibile con la carica di consigliere comunale.

3. Gli organi delle comunità in carica alla data di entrata in vigore di questa legge rimangono in

carica fino al loro rinnovo ai sensi del comma 1.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge, le disposizioni dalla stessa recate prevalgono sulle norme con esse incompatibili contenute negli statuti delle comunità.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Trento, 27 novembre 2009

DELLAI

10R1285

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
15 luglio 2009, n. 14-16/Leg.

Regolamento in materia di armamento del personale del Corpo Forestale della Provincia autonoma di Trento (articolo 10, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Provincia 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg.).

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige* n. 35 del 25 agosto 2009)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visti gli articoli 53 e 54, primo comma, numero 1, del decreto del presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige»;

Visto l'art. 10, comma 2, lettere b) e c), del D.P.P. 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg., ad oggetto «Nuovo regolamento del corpo forestale della Provincia autonoma di Trento (art. 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)»;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 1683 del 10 luglio 2009 recante ad oggetto «Approvazione del regolamento avente ad oggetto «Regolamento in materia di armamento del personale del Corpo Forestale della Provincia autonoma di Trento (articolo 10, comma 2, lettere b e c), del D.P.P. 21 luglio 2008, n. 27134/Leg.)»»;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. In esecuzione dell'articolo 10, comma 2, lettere b) e c), del decreto del Presidente della Provincia 21 luglio 2008, n. 27-134/Leg. (Nuovo regolamento del corpo forestale della Provincia autonoma di Trento (art. 67 della legge provinciale 3 aprile 1997, n. 7)), di seguito denominato «nuovo Regolamento», questo regolamento disciplina i criteri e le modalità relativi alla dotazione individuale e di reparto dell'armamento di tipo comune del personale del corpo forestale della Pro-

vincia autonoma di Trento (CFT), nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento di periodici corsi di addestramento all'uso dell'armamento in dotazione secondo le disposizioni statali in materia.

Art. 2.

Finalità dell'armamento e tipologia delle armi in dotazione

1. Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, del nuovo Regolamento, al personale del CFT inquadrato nelle qualifiche forestali, al quale è riconosciuta dal Commissario del Governo la qualifica di agente di pubblica sicurezza in osservanza di quanto disposto dall'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1974, n. 279 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per la Regione Trentino Alto Adige in materia di minime proprietà colturali, caccia e pesca, agricoltura e foreste), per l'espletamento dei compiti istituzionali è assegnata in dotazione, ai fini della difesa personale, un'arma corta di tipo comune secondo quanto stabilito al comma 4.

2. Il personale del CFT inquadrato, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del nuovo Regolamento, nelle qualifiche e nelle figure professionali della Provincia autonoma di Trento corrispondenti alle denominazioni per il personale del CFT di dirigente generale - capo del CFT, dirigente forestale, vice questore forestale aggiunto, commissario forestale capo e commissario forestale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza e al quale l'Amministrazione non assegna un'arma in dotazione, può portare in servizio un'arma corta del tipo comune di proprietà, dichiarandone i dati identificativi al capo del CFT e alla Questura.

3. A titolo di dotazione di reparto, intendendosi le strutture centrali e periferiche della struttura organizzativa di primo livello competente in materia di foreste, nonché gli enti presso cui il personale del CFT è comandato o messo a disposizione, l'Amministrazione può assegnare le armi da caccia previste dall'articolo 13 della Legge 11 febbraio 1992, n. 157 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), nonché armi con proiettili a narcotico, incaricandone dell'utilizzo il personale del CFT, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza. Tale utilizzo è esclusivamente correlato alle seguenti attività di istituto da esercitarsi sulla base di specifici ordini di servizio:

- a) vigilanza e gestione in campo venatorio e faunistico;
- b) controllo delle patologie del patrimonio forestale;
- c) eventuali interventi disposti dall'Autorità competente.

4. La tipologia di armi in dotazione al personale del CFT per il fini di cui ai commi 1 e 3, è stabilita dal Commissario del Governo per la provincia di Trento, d'intesa con la Giunta provinciale. Non possono essere portate in servizio armi diverse da quelle assegnate dall'Amministrazione o dichiarate alla stessa dal personale indicato dal comma 2.


Art. 3.

Modalità di porto dell'arma

1. In considerazione di quanto disposto dall'articolo 73 del Regio Decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento di esecuzione del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza), gli agenti di pubblica sicurezza individuati dall'articolo 2 del presente regolamento sono abilitati al porto delle armi in dotazione senza licenza nel territorio della Provincia autonoma di Trento.

2. Tale abilitazione sussiste anche fuori del territorio provinciale, esclusivamente nei seguenti casi:

- a) per motivi di servizio, quando è necessario percorrere dei territori limitrofi alla Provincia per raggiungere delle zone della stessa;
- b) in situazioni di necessità dovute alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di servizio;
- c) nell'esecuzione di attività o indagini disposte dall'Autorità giudiziaria;
- d) nei casi straordinari di rischio imminente per la sicurezza ed incolumità pubblica, compresi gli interventi di emergenza connessi a progetti di reintroduzione di fauna selvatica;
- e) nello svolgimento di servizi di protezione civile e pubblico soccorso, qualora l'intervento con le armi sia richiesto o autorizzato dalla locale Autorità di pubblica sicurezza.



3. Il porto dell'arma in dotazione è consentito in servizio e, per il personale di cui all'articolo 2, comma 1, di regola indossando l'uniforme. Per servizio si intendono anche i tempi e i luoghi di percorrenza per raggiungere il luogo di espletamento dei compiti istituzionali.

4. Il capo del CFT disciplina le circostanze concrete in cui il porto dell'arma in dotazione è consentito correlandolo all'utilizzo delle uniformi, degli oggetti di corredo e di equipaggiamento.

Art. 4.

Assegnazione e restituzione dell'arma

1. L'assegnazione dell'arma corta di tipo comune di cui all'articolo 2, comma 1, è effettuata in via continuativa con provvedimento del capo del CFT. L'assegnazione dell'arma è subordinata alla verifica dell'idoneità psicofisica al porto e all'uso delle armi, se non precedentemente accertata. L'idoneità psicofisica è valutata in base al possesso dei requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto delle armi per uso difesa personale e per uso caccia stabiliti con decreto del Ministro della Sanità, fermo restando quanto previsto dall'articolo 5. La presente disposizione si applica anche nel caso di porto di arma corta di tipo comune di proprietà del personale del CFT indicato dall'articolo 2, comma 2.

2. L'arma assegnata deve essere versata all'armeria in caso di perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza, all'atto della cessazione o della sospensione del rapporto di lavoro e tutte le volte in cui sia disposto con provvedimento motivato dell'Amministrazione o dell'Autorità competente.

3. Le armi previste dall'articolo 2, comma 3, sono assegnate di volta in volta secondo le modalità stabilite dal capo del CFT e comunicate alla Questura.

Art. 5.

Persistenza dell'idoneità psico-fisica ai fini del porto e uso delle armi

1. Nei casi in cui ci sia fondato motivo di ritenere che particolari condotte possano incidere sull'idoneità al porto e all'uso delle armi, il dirigente della struttura inoltra una segnalazione scritta al capo del CFT, riferendo dettagliatamente i problemi riscontrati e motivando la richiesta di sottoporre il dipendente ad accertamenti sanitari.

2. Il capo del CFT, ricevuta la segnalazione, la inoltra alla struttura provinciale competente in materia di personale, con la richiesta di sottoporre il dipendente a visita medica presso il Collegio medico individuato dall'Amministrazione.

3. Anche fuori dai casi indicati dall'articolo 4, comma 2, il capo del CFT può disporre, in via cautelativa, che il dipendente versi l'arma all'armeria del CFT.

4. Sulla base del giudizio espresso dal Collegio medico, l'Amministrazione attiva i conseguenti provvedimenti. Ai fini della disciplina di cui al presente regolamento, qualora l'accertamento sanitario disponga la non idoneità all'assegnazione, al porto e all'uso delle armi, il capo del CFT dispone la restituzione dell'arma corta in dotazione individuale e pone il divieto di utilizzo delle armi di reparto.

5. L'accertamento dell'inidoneità psicofisica di cui al comma 4 viene comunicato dal capo del CFT alla Questura per l'adozione di eventuali provvedimenti connessi al porto o alla detenzione delle armi.

Art. 6.

Doveri dell'assegnatario dell'arma

1. All'atto della consegna dell'arma in dotazione, l'assegnatario deve verificare la corrispondenza dei dati identificativi, nonché le condizioni della stessa e delle munizioni.

2. L'assegnatario ha l'obbligo di custodire diligentemente l'arma e di curarne la manutenzione, applicando sempre e ovunque nel maneggio della stessa tutte le misure di sicurezza necessarie.

3. L'assegnatario ha altresì l'obbligo di mantenere l'addestramento ricevuto, partecipando alle esercitazioni di tiro previste dall'articolo 9.

Art. 7.

Armeria del CFT

1. L'armeria del CFT è istituita presso la struttura organizzativa di primo livello competente in materia di foreste ed ha la funzione di custodia delle armi corte e del relativo munizionamento in dotazione, non assegnati al personale.

2. L'armeria funge altresì da locale di custodia per le armi e relative munizioni di cui all'articolo 2, comma 3, in dotazione alle sedi centrali delle strutture organizzative previste dall'articolo 3, comma 1, lett. a), del nuovo Regolamento, nonché per le armi da caccia ed eventuali munizioni sequestrate amministrativamente, a seguito di infrazioni in materia di protezione della fauna selvatica e di esercizio della caccia.

3. Gli adempimenti in materia di controlli e sorveglianza dell'armeria, nonché i doveri del consegnatario dell'armeria medesima, sono quelli stabiliti al Capo III del decreto del Ministero dell'Interno 4 marzo 1987, n. 145 (Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza). Per quanto compatibili, i riferimenti al predetto decreto valgono altresì per le disposizioni in materia di caratteristiche e funzionamento dell'armeria nonché di distribuzione e di ritiro delle armi in dotazione.

4. La nomina del consegnatario dell'armeria e del suo sostituto è effettuata dal capo del CFT e è comunicata alla Questura.

Art. 8.

Numero delle armi in dotazione

1. Il numero complessivo delle armi corte di tipo comune in dotazione al personale del CFT, con il relativo munizionamento, equivale al numero di addetti in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza appartenenti alle qualifiche forestali e alla figura professionale di guardia ittico-venatoria.

2. Ai fini di costituire una minima dotazione di riserva e per le necessità di sostituzione o integrazione, tale numero può essere rideterminato in rapporto alle esigenze organizzative dell'Amministrazione.

3. Il numero complessivo delle armi di cui all'articolo 2, comma 3, è stabilito dal Commissario del Governo per la provincia di Trento, d'intesa con la Giunta provinciale.

4. Il capo del CFT comunica alla Questura il numero complessivo, la tipologia, determinata ai sensi dell'articolo 2, comma 4, e i dati identificativi delle armi in dotazione.

Art. 9.

Addestramento

1. Il personale cui è consegnata l'arma in dotazione o che utilizza l'arma di reparto presta servizio armato dopo aver sostenuto il necessario addestramento.

2. Il personale cui è assegnata l'arma corta di tipo comune di cui all'articolo 2 è iscritto ad una sezione di tiro a segno nazionale e deve superare ogni anno almeno un corso di lezioni regolamentari di tiro a segno, presso poligoni abilitati per l'addestramento al tiro con armi comuni da sparo. Tale addestramento può essere ripetuto nel corso dell'anno per i dipendenti che svolgono servizi particolari.

3. Per le finalità previste dal comma 2, il capo del CFT può stipulare apposite convenzioni con le sezioni del tiro a segno nazionale, nonché con gli enti o comandi che dispongono di propri poligoni abilitati e può incaricare una delle strutture organizzative previste dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del nuovo Regolamento dell'espletamento degli adempimenti logistici connessi alle esercitazioni di tiro.



Art. 10.

Norma finale

1. Fatte salve, in quanto compatibili, le disposizioni riguardanti la figura professionale ad esaurimento di guardia ittico-venatoria, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano di applicarsi le seguenti deliberazioni:

a) deliberazione della Giunta provinciale n. 1078 di data 17 maggio 2002, ad oggetto «Deliberazione di attuazione dell'art. 6 del D.P.G.P. 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg. e s.m. ed int., in materia di armamento da fornire al personale del Corpo forestale provinciale. Definizione dei criteri e delle modalità relativi alla dotazione dell'armamento di tipo comune e relativi allo svolgimento di periodici corsi di addestramento all'uso di tale armamento».

b) deliberazione della Giunta provinciale n. 2203 di data 27 ottobre 2006, ad oggetto «Integrazioni alla deliberazione n. 1078 di data 17 maggio 2002 (Deliberazione di attuazione dell'art. 6 del D.P.G.P. 17 aprile 2000, n. 5-23/Leg. e s.m. ed int., in materia di armamento da fornire al personale del Corpo forestale provinciale. Definizione dei criteri e delle modalità relativi alla dotazione dell'armamento di tipo comune e relativi allo svolgimento di periodici corsi di addestramento all'uso di tale armamento)».

2. Per quanto non disposto nel presente regolamento si applicano le vigenti disposizioni statali in materia di pubblica sicurezza e di armi.

Il presente decreto sarà pubblicato nel «*Bollettino ufficiale*» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DELLAI

09R0907

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
22 luglio 2009, n. 15-17/Leg.

Modificazioni al Decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. concernente Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente «Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti» e successive modificazioni.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione
Trentino-Alto Adige n. 35 del 25 agosto 2009)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale n. 26 del 1993;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 269 di data 13 febbraio 2009, avente ad oggetto: «Approvazione del regolamento recante: «Modificazioni al Decreto del presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. concernente «Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente «Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti» e successive modificazioni»»;

Visto il proprio decreto n. 4-6/Leg. di data 23 febbraio 2009, successivamente ritirato;

Vista la successiva deliberazione della Giunta provinciale n. 955 di data 24 aprile 2009, avente ad oggetto: «Riapprovazione con modifiche del Regolamento di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, concernente «Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti» come modificata

dalla legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6, recante «Disposizioni modificative della normativa vigente in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e in materia di edilizia abitativa»;

Visto il proprio decreto n. 7-9/Leg. di data 28 aprile 2009;

Vista infine la deliberazione della Giunta provinciale n. 1785 di data 17 luglio 2009, avente ad oggetto: «Ri-approvazione del regolamento modificativo del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. di attuazione della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 concernente «Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti», come modificata dalla legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6 recante «Disposizioni modificative della normativa vigente in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e in materia di edilizia abitativa»;

EMANA

il seguente regolamento:

«MODIFICAZIONI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 30 SETTEMBRE 1994, N. 12-10/LEG. CONCERNENTE REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE PROVINCIALE 10 SETTEMBRE 1993, N. 26 CONCERNENTE «NORME IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI DI INTERESSE PROVINCIALE E PER LA TRASPARENZA NEGLI APPALTI» E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Art. 1.

*Modificazioni dell'art. 1 del D.P.G.P.
30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.*

1. All'art. 1 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 1 le parole: «così come modificata dalla legge provinciale 12 settembre 1994, n. 6, recante: «Disposizioni modificative della normativa vigente in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e in materia di edilizia abitativa»» sono soppresse;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nelle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia le competenze per lo svolgimento delle attività disciplinate dal presente regolamento sono attribuite agli organi delle medesime secondo quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, ad eccezione dell'art. 12-bis.»

Art. 2.

*Modificazioni dell'art. 5 del D.P.G.P.
30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.*

1. All'art. 5 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nel comma 3, lettera b), le parole: «50 milioni di lire» sono sostituite dalle parole «26.000 euro»;


b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. All'appaltatore sono richiesti il possesso dei requisiti di partecipazione e l'assenza delle cause di esclusione previsti dalla legge mediante dichiarazione resa in conformità alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;

c) nel comma 5 il primo periodo è sostituito dal seguente: «Ai fini del subappalto e dell'affidamento in cottimo dei lavori oggetto di appalto, il progetto esecutivo di cui all'art. 4 deve riportare l'indicazione della categoria prevalente con il relativo importo, nonché le ulteriori categorie relative a tutte le altre lavorazioni non appartenenti alla categoria prevalente, anch'esse con il relativo importo.»; nel secondo periodo le parole: «e dell'art. 25 del presente regolamento» sono soppresse;

d) nel comma 8 la parola: «Ecu» è sostituita dalla seguente: «euro»;

e) nel comma 9 la parola: «Ecu» è sostituita dalla seguente: «euro»;

f) nel comma 12, lettera b) le parole: «50 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «26.000 euro».



Art. 3.

*Modificazioni dell'articolo 6 del D.P.G.P.
30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.*

1. All'art. 6 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole «la Giunta Provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «l'Amministrazione concedente»;

b) al comma 4 la parola «volte» è sostituita dalle seguenti: «di amministrazione attiva relative»;

c) dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: «4-bis. Per gli effetti dell'art. 6 del D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg., il collaudo è reso nella forma della perizia asseverata ed integrato con i contenuti della stessa.».

Art. 4.

*Sostituzione dell'art. 8 del D.P.G.P.
30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.*

1. L'art. 8 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. è sostituito dal seguente: «Art. 8 (*Affidamento di incarichi professionali*) — 1. Fatta salva, per quanto applicabile, la normativa statale di recepimento del diritto comunitario in ordine all'appalto di servizi in cui il valore stimato delle prestazioni oggetto di contratto sia superiore alla soglia di applicazione della direttiva comunitaria in materia nonché quanto previsto dall'articolo 21 della legge, gli affidamenti da parte delle amministrazioni aggiudicatrici degli incarichi di progettazione, di direzione lavori, di studi di valutazione di impatto ambientale e coordinamento della sicurezza, di cui agli articoli 20 e 22 della legge, possono essere disposti direttamente nei casi previsti dal comma 2, ovvero mediante confronto concorrenziale secondo le modalità di cui all'articolo 9, sulla base:

a) del curriculum professionale di cui al comma 3;

b) del preventivo di parcella redatto nel rispetto della normativa vigente in materia di tariffe professionali, completo di tutte le voci di spesa e di ogni altro onere, con particolare evidenza delle voci non soggette all'applicazione di tariffe vincolanti a termini di legge;

c) dei tempi necessari per i vari livelli di progettazione e per gli studi connessi e strumentali richiesti;

d) della dotazione di personale tecnico dipendente, di collaboratori tecnici e specialisti nonché l'attrezzatura e gli equipaggiamenti tecnici disponibili che il professionista intende impiegare nella progettazione oggetto di affidamento.

2. L'affidamento diretto è ammesso, previa acquisizione del curriculum professionale di cui al comma 3:

a) nei casi di urgenza, nei casi in cui sussistono comprovate ragioni tecniche o nel caso in cui, a seguito dell'invito preventivamente inoltrato, non sia pervenuta alcuna offerta o le offerte pervenute non siano idonee o ammissibili;

b) nel caso in cui il corrispettivo, calcolato ai sensi del comma 4, non ecceda l'importo di cui all'articolo 21, comma 4, della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23.

3. Il curriculum professionale consiste in una dichiarazione resa dal professionista secondo le modalità di cui al D.P.R. 20 dicembre 2000, n. 445, che contiene i titoli di studio e le specializzazioni posseduti, l'iscrizione agli albi professionali di appartenenza, l'elenco delle prestazioni professionali effettuate ritenute di interesse, secondo modelli predisposti dall'amministrazione, nonché eventuali altre informazioni attinenti la qualificazione e l'esperienza professionale. Qualora le prestazioni professionali indicate nel curriculum siano state rese in collaborazione con altri professionisti, deve essere espressamente indicato il concreto apporto progettuale prestato personalmente dallo stesso professionista. E in facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice richiedere nella lettera di invito, in relazione all'oggetto dell'incarico, specifiche e puntuali indicazioni sulle opere progettate, sugli incarichi di direzione lavori o di coordinamento della sicurezza svolti ed eventuale documentazione tecnica illustrativa.

4. Al fine dell'individuazione del valore stimato delle prestazioni oggetto di contratto, ai sensi del comma 1, gli incarichi relativi alle diverse specializzazioni esistenti sono considerati distintamente, in base al valore di ciascuno di essi. Nel caso in cui si intenda affidare allo

stesso soggetto esterno, anche mediante una determinazione adottata successivamente, tutte le prestazioni specialistiche o una pluralità di esse, il valore relativo a tali prestazioni deve essere considerato complessivamente. L'intenzione dell'amministrazione di riservarsi l'eventuale affidamento diretto dell'incarico di direzione lavori al progettista deve essere comunque prevista nell'invito, con l'indicazione del costo relativo. Analogamente si procede nel caso in cui si intenda affidare direttamente l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione al soggetto già incaricato del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione.

5. Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario l'incarico deve essere espletato da professionisti idonei, iscritti negli appositi albi previsti dagli ordinamenti professionali, qualora ciò sia richiesto per la prestazione oggetto di contratto, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali. Deve inoltre essere indicata nell'offerta la persona fisica incaricata dell'integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.

6. Ai fini dell'affidamento degli incarichi previsti da quest'articolo è richiesto il documento unico di regolarità contributiva.

7. In tutti gli affidamenti di cui al presente articolo, l'affidatario può avvalersi del subappalto esclusivamente per le attività relative a: caratterizzazione dei suoli, con esclusione delle relazioni geologiche; sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni; predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio. Resta comunque impregiudicata la responsabilità del progettista.».

Art. 5.

*Sostituzione dell'art. 9 del D.P.G.P.
30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.*

1. L'articolo 9 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. è sostituito dal seguente: «Art. 9 (*Disposizioni procedurali relative al confronto concorrenziale*) — 1. L'amministrazione aggiudicatrice procede all'affidamento degli incarichi di cui al comma 1 dell'art. 8 mediante confronto concorrenziale, previo invito di almeno cinque dei soggetti idonei di cui all'art. 20, comma 3, della legge, in base ad uno dei seguenti criteri di aggiudicazione:

a) quello del prezzo più basso, risultante dal massimo ribasso offerto sull'importo posto a base di gara;

b) quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, determinata sulla base dei seguenti elementi a titolo esemplificativo: il prezzo, la dotazione di personale tecnico dipendente, il tempo nonché ogni altro elemento qualitativo e quantitativo utile alla valutazione.

2. I soggetti da invitare sono individuati dal dirigente del servizio competente secondo criteri predefiniti.

3. Nella lettera d'invito l'amministrazione aggiudicatrice:

a) definisce la tipologia e la localizzazione dell'opera o dei lavori oggetto della prestazione;

b) definisce le esigenze progettuali, nonché le finalità cui l'opera o i lavori devono rispondere, descrivendone i requisiti minimi anche mediante l'invio di copie degli elaborati tecnici di maggior dettaglio di cui dispone;

c) indica l'importo massimo previsto per la realizzazione dell'opera o dei lavori oggetto di prestazione;


d) richiede la presentazione del preventivo di parcella;

e) fissa il termine per l'espletamento delle prestazioni facendo riferimento, ove necessario, anche ai vari livelli di progettazione e stabilisce le penalità per i ritardi nell'espletamento dell'incarico rispetto ai tempi indicati dall'amministrazione o proposti dal professionista;

f) determina il criterio di scelta del contraente ai sensi del comma 1, individuando gli elementi di valutazione nel caso si proceda con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

g) nel caso di cui al comma 1, lettera a), indica il criterio di valutazione delle offerte anomale secondo quanto stabilito dall'art. 24.

Al fine del rispetto del principio di non sovrapposizione degli incarichi di cui all'art. 20, comma 5, della legge, fatto salvo quanto disposto al comma 5 del presente articolo, lo stesso soggetto non può risultare contemporaneamente affidatario, per conto della medesima amministrazione aggiudicatrice, di più incarichi della stessa natura relativamente



a prestazioni di: progettazione, coordinatore della sicurezza in fase di progettazione, coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, direzione dei lavori, predisposizione dello studio di impatto ambientale, prestazioni connesse ed accessorie.

In costanza dello svolgimento di un incarico affidato dall'amministrazione aggiudicatrice, possono essere affidati ulteriori incarichi della stessa natura al medesimo soggetto, nel rispetto dell'articolo 8, nei casi seguenti:

a) qualora detti incarichi abbiano ad oggetto aspetti tecnicamente e funzionalmente correlati all'incarico originario;

b) nei casi in cui sussistano particolari ragioni tecniche;

c) qualora si tratti di affidamento di incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione relativo ad opere per le quali il medesimo professionista aveva espletato l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di progettazione;

d) qualora si tratti di affidamento di incarico di direzione lavori relativo ad opere per le quali il medesimo professionista aveva espletato l'incarico di progettazione;

e) qualora il soggetto risulti aggiudicatario del confronto concorrenziale di cui al presente articolo o di altra procedura ad evidenza pubblica, purché l'incarico in corso di svolgimento non sia stato oggetto di affidamento diretto ai sensi dell'art. 8.»

Art. 6.

*Modificazioni dell'art. 10 del D.P.G.P.
30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.*

1. All'articolo 10 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole «liberi professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «uno o più soggetti di cui all'articolo 20, comma 3, della legge»;

b) al comma 2 le parole «dei liberi professionisti» sono sostituite dalle seguenti: «di uno o più soggetti di cui all'art. 20, comma 3, della legge»; il periodo «Per l'esame comparativo dei curricula si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9, comma 4.» è soppresso;

c) al comma 3 le parole «libero professionista» sono sostituite dalle seguenti: «soggetto di cui all'art. 20, comma 3, della legge.»; le parole «l'amministrazione committente» sono sostituite dalle seguenti: «l'amministrazione aggiudicatrice»; le parole «il compenso spettante allo stesso libero professionista» sono sostituite dalle seguenti: «il compenso spettante allo stesso».

Art. 7.

*Sostituzione dell'articolo 11 del D.P.G.P.
30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.*

1. L'art. 11 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. è sostituito dal seguente: «Art. 11 (*Affidamento di compiti preparatori, strumentali ed esecutivi*). — 1. Il dirigente della struttura competente per lo svolgimento di compiti preparatori strumentali ed esecutivi di cui all'art. 20, comma 2, della legge, si avvale prioritariamente, per la loro esecuzione, del personale dipendente assegnato alle strutture organizzative; detti incarichi possono essere affidati all'esterno, previo confronto concorrenziale, qualora ricorra una o entrambe delle seguenti condizioni, debitamente motivate e documentate:

a) per esigenze cui non può essere fatto fronte con personale in servizio, in quanto non presente o comunque non disponibile all'interno dell'amministrazione;

b) quando, per particolari situazioni di urgenza o di emergenza, non sia possibile o sufficiente l'apporto delle strutture organizzative interne.

2. Ferme restando le disposizioni vigenti in materia di competenze professionali, il dirigente della struttura competente, qualora intenda procedere all'affidamento previo confronto concorrenziale tra persone, ditte o professionisti singoli o associati anche temporaneamente, provvede secondo le modalità dell'art. 9, per quanto compatibili.»

Art. 8.

*Modificazione dell'art. 12 del D.P.G.P.
30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.*

1. Al comma 1 dell'art. 12 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. le parole: «20.000 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «20 milioni di euro».

Art. 9.

*Introduzione dell'art. 12-bis del D.P.G.P.
30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.*

1. Dopo l'articolo 12 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., è inserito il seguente: «Art. 12-bis (*Disposizioni organizzative per la realizzazione di lavori pubblici*) — 1. Nel rispetto della normativa comunitaria in materia e fermo restando il divieto di suddivisione artificiosa dell'opera, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge, la realizzazione di un'opera può essere effettuata tramite più appalti, nei casi indicati dalla Giunta provinciale. Tutti gli appalti concorrono alla realizzazione di un'opera o lavoro pubblico utilizzabile solo unitariamente. Questa disposizione non si applica ai lotti funzionali, intendendosi per tali le parti di un lavoro generale la cui progettazione e realizzazione sia tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti.

2. Nei casi di cui al comma 1, la stipulazione di ogni singolo contratto di appalto è subordinata alla verifica della possibilità di effettiva consegna dei relativi lavori, secondo i tempi definiti dal programma generale dei lavori allegato alla progettazione. Decorso sei mesi dalla scadenza del tempo previsto per la consegna dei lavori nel programma generale, l'appaltatore può chiedere la rivalutazione dei prezzi di offerta mediante l'applicazione del coefficiente di cui all'articolo 10, comma 2, lettera d) della legge.

3. Ai fini della individuazione delle disposizioni da applicare per la scelta del contraente è computato il valore complessivo stimato della totalità degli appalti, fermo restando che la qualificazione dei concorrenti è effettuata in relazione al singolo appalto.

4. Per la realizzazione di un'opera mediante più appalti ai sensi del comma 1, l'amministrazione aggiudicatrice predispone il programma lavori generale, allegato alla progettazione, comprensivo dei tempi per le procedure da seguire.

5. Per la conduzione degli appalti, nel provvedimento a contrarre è individuato un unico responsabile di progetto che svolge funzioni di impulso e di coordinamento, al fine di consentire l'adeguato e tempestivo adempimento di ogni attività istruttoria ed esecutiva per la realizzazione dell'intera opera.

6. Le funzioni di responsabile di progetto, se non coincidente con il responsabile del procedimento, sono svolte a supporto del responsabile del procedimento, come individuato ai sensi della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23.

7. Rimangono ferme le disposizioni riguardanti le opere, i lavori e le relative forniture da eseguire in economia, anche se comprese nel quadro economico di progetto.»


Art. 10.

*Modificazioni dell'art. 13 del D.P.G.P.
30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.*

1. All'art. 13 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 le parole «dell'ufficiale rogante e» sono soppresse;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il presidente della gara redige apposito verbale, da lui sottoscritto unitamente ai testimoni, nel quale vengono descritte tutte le operazioni compiute nelle fasi delle procedure svolte.»



Art. 11.

*Modificazione dell'art. 14 del D.P.G.P.
30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.*

1. Il comma 2 dell'art. 14 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. è abrogato.

Art. 12.

*Sostituzione dell'art. 15 del D.P.G.P.
30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.*

1. L'articolo 15 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. è sostituito dal seguente: «Art. 15 (*Modalità procedurali di affidamento dei lavori mediante il criterio dell'offerta di prezzi unitari o del prezzo più basso*). — 1. All'aggiudicazione dei lavori mediante il sistema della licitazione e con il criterio stabilito dall'articolo 39, comma 1, lettera a) della legge, il presidente della gara procede nel modo seguente:

a) nel giorno, luogo ed ora stabiliti, in seduta aperta al pubblico ed in conformità a quanto previsto nell'invito alla licitazione, provvede all'apertura dei plichi regolarmente pervenuti, alla verifica della regolarità della documentazione presentata, alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche, alla lettura ad alta voce del prezzo complessivo offerto da ciascun concorrente e del conseguente ribasso percentuale in lettere e forma la graduatoria delle offerte;

b) esclude le eventuali offerte anomale, individuate secondo le prescrizioni dell'articolo 24;

c) procede all'aggiudicazione in base al ribasso percentuale indicato in lettere e contrassegna in ciascun foglio e nelle eventuali correzioni apportate la relativa offerta.

2. L'amministrazione aggiudicatrice, prima della stipulazione del contratto, procede alla verifica dei conteggi presentati dall'aggiudicatario tenendo per validi e immutabili i prezzi unitari e provvedendo, ove si riscontrino errori di calcolo, a correggerli. In caso di discordanza fra il prezzo complessivo risultante da tale verifica e quello dipendente dal ribasso percentuale offerto in lettere tutti i prezzi unitari sono corretti in modo costante in base alla percentuale di discordanza. I prezzi unitari offerti, eventualmente corretti, costituiscono l'elenco dei prezzi unitari contrattuali.

3. All'aggiudicazione dei lavori mediante il sistema della licitazione privata e con il criterio stabilito dall'articolo 39, comma 3 della legge, il presidente della gara procede secondo quanto previsto dal comma 1.

4. Qualora l'offerta suscettibile di aggiudicazione sia presentata in identica misura da due o più concorrenti, si procede ad estrazione a sorte dell'aggiudicatario.

5. Nel caso di procedura negoziata previo confronto concorrenziale, con individuazione del contraente mediante i criteri previsti dall'art. 39, comma 1, lettera a) e comma 3 della legge, si applicano le disposizioni previste dal presente articolo in quanto compatibili.

6. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si applica, alla procedura di formulazione dell'offerta e di aggiudicazione dei lavori, la normativa statale in materia.».

Art. 13.

*Sostituzione dell'art. 16 del D.P.G.P.
30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.*

1. L'articolo 16 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. 1 è sostituito dal seguente: «Art. 16 (*Modalità procedurali di affidamento dei lavori con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa*). — 1. Per l'aggiudicazione dei lavori mediante il sistema dell'appalto concorso con il criterio di cui all'art. 39, comma 1, lettera b) della legge e sulla base di un progetto preliminare, si procede nel modo seguente:

a) il presidente della gara, nel giorno e nell'ora stabiliti, secondo quanto previsto negli atti di gara ed in seduta pubblica, verifica, per ciascun offerente, la regolarità della documentazione presentata;

b) la commissione tecnica, di cui all'articolo 32, comma 3, della legge, in una o più sedute riservate, nella puntuale osservanza delle prescrizioni del bando e dell'invito alla gara, valuta gli elementi relativi al progetto definitivo rilevanti ai fini dell'ammissione alla fase successiva, documentando le operazioni svolte in apposito verbale;

c) sulla base delle risultanze del verbale e delle prescrizioni del bando e dell'invito alla gara, il dirigente del servizio competente per l'espletamento delle procedure di gara dirama l'invito ai concorrenti a presentare il progetto esecutivo;

d) la commissione tecnica, con le modalità stabilite alla lettera b), procede alla valutazione degli elementi relativi al progetto esecutivo;

e) successivamente, in seduta pubblica, il presidente della gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche come risultanti dal verbale della commissione, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura di ciascuna di esse, nella puntuale osservanza degli atti di gara, determina l'offerta economicamente più vantaggiosa e forma la graduatoria dei concorrenti, documentando le operazioni svolte in apposito verbale.

L'aggiudicazione dei lavori è disposta dal Dirigente del servizio competente in conformità delle risultanze della graduatoria di cui al comma 1, lettera e), con apposita determinazione che approva i verbali della commissione tecnica e del presidente della gara.

All'aggiudicazione dei lavori mediante il sistema dell'appalto concorso con il criterio di cui all'art. 39 comma 1, lettera b), della legge e sulla base di un progetto definitivo, si applicano i commi 1 e 2 in quanto compatibili.

Nel caso di aggiudicazione dei lavori mediante il sistema della licitazione e con il criterio di cui all'art. 39, comma 1, lettera b), della legge con utilizzo di elementi di individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tra quelli elencati nella citata lettera b), per i quali si renda necessaria apposita valutazione tecnica, la Giunta provinciale, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, nomina una commissione tecnica composta da tecnici dotati di specializzazione adeguata in relazione all'oggetto della gara.

All'aggiudicazione dei lavori di cui al comma 4 si procede nel modo seguente:

a) il presidente della gara, nel giorno e nell'ora stabiliti, secondo quanto previsto negli atti di gara ed in seduta pubblica, verifica per ciascun offerente, la regolarità della documentazione presentata;

b) la commissione tecnica, in una o più sedute riservate, nella puntuale osservanza delle prescrizioni del bando e dell'invito alla gara, valuta gli elementi rilevanti ai fini dell'aggiudicazione, documentando le operazioni svolte in apposito verbale;


c) successivamente, in seduta pubblica, il presidente della gara dà lettura dei punteggi attribuiti alle singole offerte tecniche come risultanti dal verbale della commissione, procede alla apertura delle buste contenenti le offerte economiche e, data lettura di ciascuna di esse, nella puntuale osservanza degli atti di gara, determina l'offerta economicamente più vantaggiosa, forma la graduatoria dei concorrenti ed aggiudica i lavori al concorrente che ha presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa, documentando le operazioni svolte in apposito verbale.

6. Nel caso di aggiudicazione dei lavori mediante il sistema della licitazione e con il criterio di cui all'art. 39, comma 1, lettera b), della legge, con utilizzo di elementi di individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, tra quelli elencati nella citata lettera b), per i quali non si renda necessaria apposita valutazione tecnica, il presidente della gara procede nel modo seguente:

a) nel giorno, luogo ed ora stabiliti, in seduta aperta al pubblico ed in conformità a quanto previsto nel bando e nell'invito alla gara, provvede all'apertura dei plichi regolarmente pervenuti, alla verifica della regolarità della documentazione presentata, alla apertura delle buste contenenti le offerte ed al conseguente esame delle stesse;

b) aggiudica i lavori al concorrente che ha formulato l'offerta economicamente più vantaggiosa.

7. Nel caso di procedura negoziata previo confronto concorrenziale con individuazione del contraente mediante il criterio previsto dall'art. 39, comma 1, lettera b) della legge, si applicano le disposizioni previste dal presente articolo in quanto compatibili.».



Art. 14.

*Modificazione dell'art. 17 del D.P.G.P.
30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.*

1. Nel comma 5 dell'art. 17 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. le parole «deliberazione della Giunta Provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «determinazione del dirigente competente per materia».

Art. 15.

*Abrogazione dell'art. 18 del D.P.G.P.
30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.*

1. L'art. 18 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. è abrogato.

Art. 16.

*Abrogazione dell'art. 19 del D.P.G.P.
30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.*

1. L'art. 19 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. è abrogato.

Art. 17.

*Sostituzione dell'art. 20 del D.P.G.P.
30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.*

1. L'articolo 20 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. 1 è sostituito dal seguente: «Art. 20 (*Dichiarazione dei requisiti*). — 1. In caso di procedura ristretta, la dichiarazione circa il possesso dei requisiti di partecipazione e l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 35, comma 1, della legge, è presentata dal concorrente all'atto della formulazione della richiesta di invito, secondo le modalità di cui al successivo comma 3.

2. In caso di procedura negoziata, il possesso dei requisiti di partecipazione e l'assenza delle cause di esclusione di cui all'art. 35, comma 1, della legge sono richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice nell'invito a formulare offerta e sono dichiarati dal concorrente all'atto della presentazione dell'offerta medesima, con le modalità di cui al comma 3.

3. Le dichiarazioni di cui al presente articolo sono presentate dai concorrenti, anche cumulativamente, secondo le modalità di cui agli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.».

Art. 18.

*Modificazioni dell'articolo 21 del D.P.G.P.
30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.*

1. All'art. 21 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, la lettera b) è sostituita dalla seguente: «b) dichiarazione, resa in conformità alle disposizioni dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 dal legale rappresentante o da persona legalmente autorizzata ad impegnare l'impresa, attestante che l'impresa non è incorsa, dalla data della dichiarazione resa ai fini della richiesta di essere invitata alla gara, in una delle cause di esclusione di cui all'articolo 35, comma 1 della legge e che permane il possesso degli ulteriori requisiti di partecipazione previsti dal bando di gara, già attestati in sede di richiesta di ammissione alla gara;»;

b) nella lettera d) le parole: «500 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «300.000 euro» e le parole «comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3,»;

c) il comma 3) è soppresso.

Art. 19.

*Sostituzione dell'art. 22 del D.P.G.P.
30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.*

1. L'articolo 22 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. 1 è sostituito dal seguente: «Art. 22 (*Verifica dei requisiti*). — 1. L'amministrazione procede nei confronti dell'aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto, alla verifica della sussistenza dei requisiti di partecipazione e dell'assenza delle cause di esclusione di cui all'articolo 35, comma 1, della legge, dichiarati nel corso della procedura di affidamento.

2. Il possesso dei requisiti di partecipazione dichiarati dovrà essere dimostrato dall'impresa aggiudicataria, mediante la produzione dei seguenti documenti:

a) attestazione di qualificazione in corso di validità, rilasciata da un organismo di attestazione regolarmente autorizzato, per categorie e classifiche adeguate ai lavori in appalto, in conformità al sistema di qualificazione previsto dalle norme statali;

b) se dichiarato il possesso, certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000, in corso di validità, ai fini dell'applicazione del beneficio della riduzione della cauzione provvisoria, qualora non risultante dalla certificazione di cui alla lettera a);

c) documento unico di regolarità contributiva di cui all'art. 22-bis.

3. Il possesso dei requisiti per la selezione dei concorrenti da invitare dichiarati dall'impresa, dovrà essere dimostrato dall'impresa aggiudicataria solo qualora essa sia stata invitata a seguito della selezione di cui al comma 8 dell'articolo 23, nella misura necessaria a giustificare la collocazione in graduatoria mediante la seguente documentazione:

a) a comprova della realizzazione, nell'ultimo quinquennio antecedente l'anno di pubblicazione del bando, della cifra d'affari in lavori derivante da attività diretta dichiarata: mediante copia delle dichiarazioni I.V.A. se trattasi di impresa individuale, società di persone, consorzio di cooperative; mediante copia dei bilanci, della nota integrativa e di quella attestante l'avvenuto deposito se trattasi di società di capitali o di altri soggetti tenuti alla loro pubblicazione;

b) a comprova della realizzazione, nell'ultimo quinquennio antecedente l'anno di pubblicazione del bando, della cifra d'affari in lavori derivante da attività indiretta dichiarata dall'impresa: mediante copia delle dichiarazioni I.V.A. dei consorzi e delle società consortili che abbiano fatturato direttamente al committente, oppure mediante bilanci, della nota integrativa e di quella attestante l'avvenuto deposito nel caso di consorzi e di società consortili tenuti alla loro pubblicazione, qualora abbiano fatturato direttamente al committente;

c) certificati rilasciati dal committente, attestanti l'esecuzione dei lavori regolarmente e con buon esito; se l'esecuzione ha dato luogo a vertenze in sede arbitrale o giudiziale deve esserne indicato l'esito a comprova della realizzazione, nell'ultimo quinquennio antecedente l'anno di pubblicazione del bando, di lavori nella categoria prevalente;

d) copia dell'attestazione della denuncia contributiva all'I.N.P.S. relativa al mese in cui è stata resa la dichiarazione a comprova della localizzazione operativa, del numero dei dipendenti e della sede I.N.P.S. di iscrizione.


4. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese la documentazione di cui al comma 3 deve essere presentata da ciascuna delle imprese associate, con eccezione del caso di raggruppamento di tipo verticale per il quale la documentazione di cui alla lettera c) del predetto comma 3 deve essere prodotta con riferimento alla sola impresa mandataria.

5. L'amministrazione aggiudicatrice procede alla verifica d'ufficio degli altri requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura di gara.

6. Fermo restando quanto stabilito ai commi precedenti, qualora sia opportuno assicurare il sollecito svolgimento della procedura di stipulazione del contratto, il concorrente può essere invitato a produrre anche la documentazione acquisibile d'ufficio.

7. I soggetti appartenenti ad altri Stati dell'Unione europea devono produrre i certificati corrispondenti alle dichiarazioni rese secondo la normativa vigente nello Stato di stabilimento.

8. In caso di imprese straniere appartenenti all'Unione europea, qualora lo stato estero in cui ha sede l'impresa aggiudicataria non contempli il rilascio di taluno dei certificati richiesti, ovvero se tali docu-



menti non contengono tutti i dati richiesti, essi possono essere sostituiti da una dichiarazione giurata; se non esiste siffatta dichiarazione, è sufficiente una dichiarazione solenne resa davanti ad un'autorità giudiziaria o amministrativa, a un notaio o ad un organismo professionale qualificato, autorizzati a riceverla in base alla legislazione dello Stato stesso, che ne attesti l'autenticità.».

Art. 20.

*Inserimento dell'art. 22-bis del D.P.G.P.
30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.*

1. Dopo l'art. 22 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. è inserito il seguente: «Art. 22-bis (*Documento unico di regolarità contributiva*). — 1. Il documento unico di regolarità contributiva è richiesto:

a) per la verifica puntuale della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lettera i), del d.lgs. 16 aprile 2006, n. 163 e dell'art. 35 della legge;

b) ai fini della stipulazione del contratto;

c) per il pagamento degli stati di avanzamento dei lavori, recante date di riferimento per le posizioni certificate uguali o posteriori alla data finale del periodo di tempo considerato dallo stato di avanzamento;

d) per il pagamento del saldo finale, recante date di riferimento per le posizioni certificate uguali o posteriori alla data ultima effettiva di conclusione dell'opera, comprensiva degli eventuali lavori richiesti dall'organo di collaudo.

2. Il documento unico di regolarità contributiva è richiesto anche relativamente ai subappaltatori, con le modalità di cui al comma 1, per la verifica puntuale della dichiarazione sostitutiva relativa al requisito di cui all'art. 38, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 16 aprile 2006, n. 163 resa ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8, del medesimo decreto nonché per i pagamenti all'appaltatore. Il documento unico di regolarità contributiva relativo al subappaltatore deve fare riferimento al periodo in cui il subappaltatore ha effettivamente eseguito la sua prestazione.».

Art. 21.

*Modificazioni dell'art. 23 del D.P.G.P.
30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.*

1. All'articolo 23 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4 dopo le parole «composta dal dirigente o da suo delegato» sono aggiunte le seguenti: «, scelto tra i funzionari incaricati della sostituzione del dirigente»;

b) al comma 7 la parola «Ecu» è sostituita dalla seguente: «euro»;

c) al comma 8 nella lettera a) dopo le parole: «attribuisce a ciascuna concorrente» sono aggiunte le seguenti: «non sorteggiato ai sensi del comma 2, lettera a)»; la lettera c) è sostituita dalla seguente: «c) individua i concorrenti utilmente collocati nella graduatoria.»;

d) al comma 10 le parole «ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3 della legge» sono sostituite dalle seguenti: «in raggruppamenti di tipo orizzontale»;

e) al comma 11 le parole «ai sensi dell'articolo 37, comma 4 della legge» sono sostituite dalle seguenti: «in raggruppamenti di tipo verticale»;

f) dopo il comma 12 sono aggiunti i seguenti: «12-bis. Nel caso di consorzio stabile di cui all'articolo 36 comma 1, lettera c) della legge, al fine della determinazione del criterio indicato alla lettera a) del comma 5, si considera la somma delle cifre d'affari in lavori realizzate da ciascuna delle imprese consorziate facenti parte del consorzio, incrementata di una percentuale della somma stessa. Tale percentuale è pari al 20 per cento nel primo anno; al 15 per cento nel secondo anno; al 10 per cento nel terzo anno fino al compimento del quinquennio, iniziando dall'anno antecedente cinque anni da quello del bando di gara. 12-ter. Nel caso di consorzio stabile di cui all'articolo 36 comma 1, lettera c) della legge, per quanto attiene al criterio indicato alla lettera b) del comma 5, si considera la somma dei lavori realizzati nella categoria prevalente da ciascuna delle imprese consorziate facenti parte del consorzio; per il criterio di cui alla lettera c) del comma 5, si

considera la situazione del consorzio per quanto riguarda l'ubicazione della sede legale o della principale sede amministrativa o di almeno uno stabilimento e la situazione di tutte le imprese consorziate facenti parte del consorzio per quanto riguarda il numero di dipendenti e la relativa sede INPS provinciale di iscrizione. 12-quater. I requisiti previsti dalla legge e dal presente regolamento debbono essere riferiti al consorzio di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 36 della legge, ad eccezione del requisito relativo al numero dei dipendenti; detto numero è calcolato alla data della presentazione della richiesta di invito, sommando i dipendenti delle singole imprese consorziate e computandolo in capo al consorzio.».

Art. 22.

*Modificazione dell'art. 24 del D.P.G.P.
30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.*

All'art. 24 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Nel caso di aggiudicazione con il criterio previsto dall'art. 39, comma 1, lettera b) della legge, le amministrazioni aggiudicatrici possono valutare, in contraddittorio con le imprese, la congruità delle offerte che, in base ad elementi specifici, appaiano anormalmente basse.».

Art. 23.

*Modificazioni dell'art. 25 del D.P.G.P.
30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.*

1. All'articolo 25 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole: «ente appaltante» sono sostituite dalle parole: «amministrazione aggiudicatrice»;

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Su richiesta congiunta dell'appaltatore e del subappaltatore, il direttore lavori può accertare i fatti contestati verificando che l'opera o parte dell'opera in carico al subappaltatore sia stata eseguita secondo i patti contrattuali tra amministrazione e appaltatore.»;


c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. L'Amministrazione procede al pagamento solo previa trasmissione delle fatture quietanzate del subappaltatore o specifica liberatoria del medesimo.»;

d) dopo il comma 6-bis è aggiunto il seguente: «6-ter. Ai sensi dell'art. 42, comma 4-ter della legge e per gli effetti dell'art. 18 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), l'appaltatore, il subappaltatore e il concessionario esecutore devono munire i lavoratori di un'apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori devono esporre la tessera di riconoscimento. Tali obblighi gravano anche sui lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali devono provvedervi per proprio conto, e sui datori di lavoro con meno di dieci dipendenti. In caso di violazione si applicano le sanzioni previste dalla predetta normativa statale.».

Art. 24.

*Modificazione dell'art. 29 del D.P.G.P.
30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.*

1. Alla lettera b) del comma 1 dell'art. 29, del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., le parole: «In questo caso si applicano le norme degli articoli 67 e seguenti del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350, concernente «Regolamento per la direzione, contabilità e collaudazione dei lavori dello Stato che sono nelle attribuzioni del Ministero dei lavori pubblici» ed altre norme vigenti in materia» sono soppresse.



Art. 25.

*Modificazione dell'art. 30 del D.P.G.P.
30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.*

1. Al comma 1, lettera *b*) dell'art. 30 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg dopo le parole «la scelta del contraente» sono aggiunte le seguenti: «, salvo il caso in cui si proceda avvalendosi di una apposita struttura a ciò preposta».

Art. 26.

*Modificazione dell'art. 32 del D.P.G.P.
30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.*

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 32 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., le parole «50 milioni di lire» sono sostituite dalle seguenti: «50.000 euro».

Art. 27.

*Modificazioni dell'art. 36 del D.P.G.P.
30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.*

1. Nell'articolo 36 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera *a*) del comma 1 le parole «75 e 76 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350» sono sostituite dalle seguenti: «da 158 a 164 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554».

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Nei casi di: *a*) opere o lavori di importo non superiore a 26.000 euro; *b*) forniture di importo non superiore a 50.000 euro;

c) opere o lavori di importo non superiore a 50.000 euro, qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo di contratto, *d*) è sufficiente che il direttore dei lavori ponga il visto sulla fattura o sulla nota dei lavori eseguiti, anche in relazione alla congruità dei prezzi applicati ed alla regolare esecuzione dei lavori.».

Art. 28.

*Modificazione dell'art. 37 del D.P.G.P.
30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.*

1. Nel comma 2 dell'articolo 37 del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg, le parole «lire 50 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «26.000 euro» e le parole «, ai sensi dell'art. 103 del regio decreto 25 maggio 1895, n. 350,» sono soppresse.

Art. 29.

*Introduzione del capo V-bis nel decreto del Presidente della
Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.*

1. Dopo l'art. 43 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. è inserito il seguente capo: «Capo V-bis (Procedure telematiche di scelta del contraente). — 1. Dopo l'art. 43, nel capo V-bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., è inserito il seguente: «Art. 43-bis (Oggetto e ambito di applicazione) — 1. Questo capo disciplina, ai sensi dell'art. 52, comma 10-*quater*, della legge, lo svolgimento delle procedure telematiche di scelta del contraente per l'affidamento di lavori in economia mediante cottimi, attraverso sistemi automatizzati di scelta del contraente.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici possono decidere di utilizzare le procedure telematiche di scelta del contraente esclusivamente quando le specifiche dei lavori da affidare possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte, rispondenti alle specifiche definite nell'invito di gara, sia effettuabile automaticamente da un mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici dell'articolo 2 della legge non possono ricorrere alle procedure telematiche in modo tale da impedire, limitare o distorcere la concorrenza.

4. Le procedure telematiche di scelta del contraente di cui al presente capo assicurano la parità di condizioni dei partecipanti nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure; assicurano altresì il rispetto delle disposizioni vigenti, anche tecniche, concernenti la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e teletrasmessi, nonché delle disposizioni in materia di documentazione amministrativa e di protezione dei dati personali.».

Art. 30.

*Inserimento dell'art. 43-ter nel D.P.G.P.
30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.*

1. Dopo l'articolo 43-*bis* del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., è inserito il seguente: «Art. 43-*ter* (Gestore del sistema e sistema informatico). — 1. Per la gestione tecnica del sistema informatico relativo alle procedure telematiche di affidamento di cottimi, la Provincia si avvale del gestore del sistema di cui al Capo IV del D.P.G.P. 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg come introdotto dal D.P.P. 16 febbraio 2006, n. 3-56/Leg, il quale provvede in particolare alle attività previste dall'articolo 24 del medesimo D.P.G.P. Il medesimo gestore è altresì individuato come responsabile del trattamento dei dati.

2. Le amministrazioni aggiudicatrici dell'art. 2 della legge possono avvalersi, mediante apposite convenzioni, del sistema informatico e del gestore del sistema individuati dalla Provincia, previa verifica della compatibilità tecnica.».

Art. 31.

*Inserimento dell'art. 43-quater nel D.P.G.P.
30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.*

1. Dopo l'art. 43-*ter* del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., è inserito il seguente: «Art. 43-*quater* (Responsabile del procedimento). — 1. Il dirigente della struttura competente all'espletamento delle procedure telematiche di scelta del contraente provvede alla risoluzione di tutte le questioni, anche tecniche, inerenti la procedura.

2. Verificata la regolarità della procedura e dell'offerta, il dirigente della struttura competente all'espletamento delle procedure telematiche di scelta del contraente sottoscrive, anche in forma elettronica mediante l'apposizione della propria firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata, il verbale delle operazioni prodotto automaticamente dal sistema, convalidando i risultati del procedimento.».

Art. 32.

*Inserimento dell'art. 43-quinquies del D.P.G.P.
30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.*

1. Dopo l'articolo 43 quater del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., è inserito il seguente: «Art. 43-*quinquies* (Gare telematiche). — 1 Il dirigente della struttura competente alla realizzazione dei lavori che costituiscono l'oggetto dell'affidamento individua gli operatori economici da consultare, nel rispetto delle vigenti disposizioni in tema di qualificazione, sulla base delle loro caratteristiche di capacità economico - finanziaria e tecnico - organizzativa desunte anche da esperienze precedenti, secondo criteri di trasparenza e concorrenza e seleziona almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei.

2. Non possono essere comunque invitati i soggetti che siano esclusi dalla partecipazione alla gare di appalto, ai sensi dell'art. 41 della legge.

3. Il contraente è individuato tra gli offerenti sulla base di uno dei seguenti criteri:

a) prezzo più basso da determinarsi mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base di gara o mediante il sistema dell'offerta a prezzi unitari;

b) prezzo più basso da determinarsi mediante il massimo ribasso sull'importo posto a base di gara ed utilizzando il sistema delle offerte



con rilanci (asta elettronica); in questo caso deve essere sempre applicata la verifica delle anomalie ai sensi dell'art. 40 della legge;

c) a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ad elementi diversi, variabili in relazione al tipo di contratto, purché siano quantificabili in modo tale da essere espressi in cifre o percentuali. Questo criterio, relativamente ai lavori realizzati in economia, si applica alle sole forniture ad essi riferibili.

4. Gli atti di gara o il capitolato devono indicare le seguenti specifiche informazioni:

a) l'oggetto dei lavori e il relativo importo, nonché i requisiti di partecipazione;

b) il criterio di aggiudicazione prescelto;

c) nel caso di ricorso al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: gli elementi di valutazione con indicazione dei pesi ad essi assegnati;

d) le modalità di presentazione dell'offerta;

e) le modalità di sottoscrizione dell'offerta, indicando che essa deve avvenire mediante l'apposizione da parte del concorrente della propria firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata;

f) l'eventuale ricorso alla verifica delle anomalie;

g) le informazioni che saranno messe a disposizione degli offerenti nel corso della gara telematica con eventuale indicazione del momento in cui saranno messe a loro disposizione;

h) le informazioni riguardanti lo svolgimento della gara telematica e le informazioni per l'accesso alla documentazione;

i) nel caso di ricorso al criterio delle offerte con rilanci: le condizioni alle quali gli offerenti possono effettuare rilanci e, in particolare, gli scarti minimi eventualmente richiesti per il rilancio;

j) le informazioni riguardanti il dispositivo elettronico utilizzato, nonché le modalità e specifiche tecniche di collegamento.».

Art. 33.

*Inserimento dell'art. 43-sexies del D.P.G.P.
30 settembre 1994, n. 12-10/Leg.*

1. Dopo l'art. 43-*quinquies* del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., è inserito il seguente: «Art. 43-*sexies* (*Svolgimento delle gare telematiche*). — 1. Ai soggetti scelti ai sensi dell'articolo 52 della legge, il dirigente della struttura competente all'espletamento delle procedure telematiche di scelta del contraente invia, a mezzo posta elettronica certificata, l'invito a presentare offerta sottoscritto dal dirigente medesimo mediante l'apposizione della propria firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata.

2. Resta ferma la facoltà dell'amministrazione aggiudicatrice, previa comunicazione a mezzo posta elettronica certificata, di sospendere, rinviare o annullare l'intero procedimento nelle ipotesi in cui si siano verificate gravi compromissioni del sistema tali da determinare l'irregolarità della procedura telematica. Di tali facoltà l'amministrazione aggiudicatrice dà espressamente conto nell'invito a presentare offerta.

3. Nel caso di cui all'articolo 43-*quinquies*, comma 3, lettera b), i rilanci potranno essere effettuati fino alla scadenza del termine previsto nell'invito a presentare offerta.

4. Nel corso della gara telematica di cui all'articolo 43 *quinquies*, comma 3, lettera b), il sistema automatizzato di scelta del contraente rende disponibili in tempo reale a tutti gli offerenti le informazioni che consentano loro di conoscere in ogni momento della fase di rilancio la rispettiva classificazione, fermo restando che in nessun caso può essere resa nota l'identità dei concorrenti fino al momento dell'affidamento dei lavori.

5. Al concorrente che ha formulato validamente l'offerta migliore sono affidati i lavori, a seguito di stipulazione del contratto mediante firma autografa o digitale. Il contratto è sottoscritto dal dirigente della struttura competente alla realizzazione dei lavori.

6. Ai concorrenti che hanno presentato offerta alla gara, il dirigente della struttura competente all'espletamento delle procedure telematiche di scelta del contraente invia, mediante posta elettronica certificata, la comunicazione dell'esito della gara, sottoscritta dal dirigente medesimo mediante l'apposizione della propria firma digitale o di altro tipo di firma elettronica qualificata.».

Art. 34.

*Modificazioni degli allegati B, D ed E del D.P.G.P.
30 settembre 1994, n. 12-10/Leg*

1. Negli allegati B, D ed E del D.P.G.P. 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg., sono apportate le seguenti modificazioni:

a) nell'allegato B, al comma 1, lettera A), punto 7, le parole «ad un miliardo di lire» sono sostituite dalle parole «a 516.000 euro»;

b) nell'allegato D, nella rubrica, la parola «Ecu» è sostituita dalla parola «euro»;

c) nell'allegato E, nella rubrica, la parola «Ecu» è sostituita dalla parola «euro».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

DELLAI

09R0908

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
5 ottobre 2009, n. 19-21/Leg.

Regolamento per la costituzione e la gestione dell'albo dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (articolo 101 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 47 del 17 novembre 2009)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi provinciali;

Vista la deliberazione n. 2305 del 25 settembre 2009 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il «Regolamento per la costituzione e la gestione dell'albo dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (art. 101 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)»,

EMANA


il seguente regolamento:

Art. 1.

Oggetto

1. Questo regolamento disciplina, in attuazione dell'art. 101 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino) di seguito denominata «legge provinciale sulla scuola», le modalità di costituzione e di gestione dell'albo dei dirigenti delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, di seguito indicato con il termine «albo».

2. L'albo contiene gli elementi informativi di carattere formativo e professionale utili per conoscere la consistenza e la professionalità dei dirigenti in servizio, nonché per assicurare la corretta gestione della mobilità.



Art. 2.

Elementi dell'albo

1. L'albo è suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a) sezione I, riferita ai dirigenti preposti ad una istituzione scolastica provinciale;
- b) sezione II, riferita ai dirigenti preposti ad una istituzione formativa provinciale.

2. Ciascuna sezione prevista dal comma 1 è costituita dall'elenco nominativo e dalle schede individuali di ogni dirigente contenenti rispettivamente i dati specificati nelle tabelle A e B.

3. I nominativi dei dirigenti cui sono conferiti incarichi per la copertura di posizioni funzionali diverse dalla preposizione ad una istituzione scolastica o formativa provinciale e comprese tra quelle previste dall'art. 102, comma 1, della legge provinciale sulla scuola, sono temporaneamente inseriti in un elenco nominativo aggiuntivo, contenente i dati specificati nella tabella C; parimenti sono inseriti nell'elenco aggiuntivo i dirigenti interessati dai provvedimenti previsti dagli articoli 84, comma 4, lettera a), e 102, comma 4, della medesima legge provinciale.

Art. 3.

Iscrizione e cancellazione

1. Ha titolo all'iscrizione all'albo:

- a) il personale in possesso della qualifica di dirigente di istituzione scolastica o formativa provinciale;
- b) il personale cui sono attribuite le funzioni di dirigente preposto all'istituzione scolastica e formativa ladina (sorastant de la scola ladina) ai sensi dell'art. 49, comma 1, lettere a) e b) della legge provinciale sulla scuola;
- c) il personale preposto ad una istituzione formativa provinciale con le modalità indicate dall'art. 100, comma 4, della legge provinciale sulla scuola.

2. L'iscrizione è effettuata con riferimento al momento dell'attribuzione della qualifica di dirigente o del conferimento delle funzioni dirigenziali.

3. L'iscrizione e la cancellazione dei dirigenti e dei relativi dati dall'albo sono effettuate d'ufficio e hanno efficacia dichiarativa.

4. La cancellazione dall'albo avviene a seguito di:

- a) trasferimento fuori Provincia;
- b) risoluzione del rapporto di lavoro;
- c) perdita della qualifica o delle funzioni previste dal comma 1.

Art. 4.

Modalità di gestione dell'albo

1. Alla formazione, alla gestione e all'aggiornamento dell'albo provvede il dipartimento provinciale competente in materia di istruzione, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza e tutela dei dati personali.

2. I dati e la documentazione relativi all'albo sono raccolti d'ufficio, qualora già in possesso dell'amministrazione, oppure tramite richiesta all'interessato.

3. Il dirigente è tenuto a comunicare il cambiamento dei propri dati, come riportati nell'albo, entro trenta giorni dal verificarsi del fatto cui essi si riferiscono.

Art. 5.

Pubblicità degli elenchi nominativi e accesso alle schede individuali

1. Ciascun elenco nominativo dei dirigenti, contenuto nelle due sezioni dell'albo previste dall'art. 2, comma 1, è pubblicato annualmente sul *Bollettino ufficiale* della Regione entro il mese di febbraio con riferimento alla situazione aggiornata al 31 dicembre dell'anno precedente.

2. L'accesso alle schede individuali è consentito:

- a) nei casi e secondo le modalità previste dalla legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 (Principi per la democratizzazione, la semplificazione e la partecipazione alla azione amministrativa provinciale e norme in materia di procedimento amministrativo);

b) previo consenso del dirigente interessato, a soggetti pubblici o privati che ne facciano richiesta motivata.

Art. 6.

Disposizioni transitorie e finali

1. L'albo è costituito entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore di questo regolamento. La prima pubblicazione dell'elenco nominativo è effettuata entro i sessanta giorni successivi alla costituzione dell'albo.

2. Il dirigente del dipartimento provinciale competente in materia di istruzione può stabilire le misure organizzative necessarie per l'attuazione di questo regolamento.

Trento, 5 ottobre 2009

DELLAI

(Omissis).

09R0909

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
12 ottobre 2009, n. 20-22/Leg.

Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (articolo 16 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5).

(Pubblicato nel suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 52/I-II del 22 dicembre 2010)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'articolo 53, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante: «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia, emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'articolo 54, comma 1, numero 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi provinciali;

Vista la deliberazione n. 2352 del 2 ottobre 2009 con la quale la Giunta provinciale ha approvato il «Regolamento sulle modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali (articolo 16 della legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5)»;

EMANA

il seguente regolamento:

Capo I

OGGETTO E DISPOSIZIONI PER LA PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA

Art. 1.

Oggetto

1. Questo regolamento in attuazione dell'articolo 16 della legge provinciale 7 agosto 2006 n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), di seguito denominata «legge provinciale sulla scuola», disciplina le modalità di esercizio dell'autonomia finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali.



Art. 2.

Strumenti e principi della programmazione finanziaria

1. Costituiscono strumenti di programmazione finanziaria delle istituzioni scolastiche e formative provinciali, di seguito denominate «istituzioni», il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale di previsione.

2. Il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale di previsione sono formulati nell'esercizio delle forme di autonomia riconosciute alle istituzioni, ai sensi dell'articolo 15 della legge provinciale sulla scuola, ed in coerenza con quanto stabilito nel progetto di istituto previsto dall'articolo 18 della legge provinciale sulla scuola.

3. La gestione finanziaria ed amministrativo-contabile delle istituzioni deve improntarsi a criteri di efficacia, efficienza ed economicità nell'utilizzo delle risorse e conformarsi ai principi dell'annualità, universalità, integrità, unità, veridicità e dell'equilibrio finanziario. Sono vietate le gestioni fuori bilancio.

Capo II

BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE E PLURIENNALE

Art. 3.

Contenuti e modalità di approvazione del bilancio di previsione annuale e pluriennale

1. Il bilancio annuale di previsione e il bilancio pluriennale di previsione sono redatti in termini di competenza e hanno durata corrispondente a quella del bilancio della Provincia. Il bilancio annuale di previsione ed il bilancio pluriennale di previsione sono rappresentati in un unico documento: gli stanziamenti previsti nel bilancio annuale di previsione coincidono con gli stanziamenti del primo anno del bilancio pluriennale.

2. Il bilancio di previsione annuale e pluriennale, di seguito denominato «bilancio», è approvato dal consiglio dell'istituzione entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. Il bilancio è elaborato dal dirigente dell'istituzione, che si avvale del supporto tecnico del responsabile amministrativo dell'istituzione. La proposta di bilancio, adottata con determinazione del dirigente dell'istituzione, è accompagnata da una proposta di programma di gestione, da una relazione tecnica del responsabile amministrativo dell'istituzione contenente i criteri adottati per la formulazione delle previsioni di entrata e di spesa e dalla relazione del revisore dei conti prevista dall'articolo 35.

3. Il programma di gestione, approvato dal consiglio dell'istituzione entro il termine previsto dal comma 2, contiene gli interventi e gli obiettivi che, in coerenza con il progetto di istituto, il dirigente dell'istituzione deve perseguire nell'anno a cui si riferisce il bilancio annuale di previsione, attraverso le risorse umane, finanziarie e strumentali previste dal bilancio e messe a sua disposizione.

4. Il bilancio si compone dello stato di previsione dell'entrata, dello stato di previsione della spesa e del quadro generale riassuntivo.

5. Sono allegati al bilancio, formandone parte integrante e sostanziale:

- a) il quadro dimostrativo dell'avanzo di amministrazione presunto;
- b) il prospetto che evidenzia, per ognuno degli anni considerati, il rispetto dell'equilibrio di bilancio ai sensi dell'articolo 5;
- c) i prospetti dimostrativi di utilizzo dei fondi vincolati;
- d) ulteriori allegati definiti dalla Giunta provinciale.

Art. 4.

Quantificazione delle entrate e delle spese

1. Nel bilancio le entrate relative ai finanziamenti provinciali sono quantificate in coerenza con le assegnazioni comunicate dal dirigente della struttura provinciale competente in materia di istruzione e formazione professionale, per i medesimi esercizi finanziari; le altre entrate sono iscritte sulla base delle risultanze accertate negli anni precedenti, dell'andamento dell'anno in corso e di quelle previste negli esercizi futuri.

2. Nel bilancio sono indicate le spese per il funzionamento e per l'attività dell'istituzione che non sono direttamente a carico del bilancio

della Provincia e, in ogni caso, sono stanziati le somme corrispondenti agli impegni già assunti.

Art. 5.

Equilibrio di bilancio

1. Nel bilancio il totale delle spese di cui si autorizza l'impegno deve essere uguale al totale delle entrate di cui si prevede l'accertamento, tenuto conto del risultato di amministrazione dell'esercizio precedente.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, nel bilancio il totale delle spese correnti non può superare il totale delle entrate correnti e della quota di avanzo di amministrazione di parte corrente.

3. È consentito l'utilizzo della quota dell'avanzo di amministrazione derivante da economie di spesa in conto capitale per il finanziamento di spese correnti, nei seguenti casi:

- a) per acquisti di attrezzature mediante leasing;
- b) per finanziare spese correnti aventi carattere di eccezionalità e non ripetitività, previa autorizzazione scritta del dirigente della struttura provinciale competente in materia di istruzione.

Art. 6.

Documento tecnico

1. Il documento tecnico costituisce specificazione analitica del bilancio, è elaborato con il supporto tecnico del responsabile amministrativo dell'istituzione ed è approvato dal dirigente dell'istituzione con propria determinazione successivamente all'approvazione del bilancio da parte del consiglio dell'istituzione.

Art. 7.

Classificazione delle entrate

1. Nel bilancio le entrate sono distinte nelle seguenti parti:

- a) parte prima - entrate per l'attività dell'istituzione;
- b) parte seconda - entrate per contabilità speciali, riportanti le partite di giro.

2. Nella parte prima, le entrate sono ripartite nelle seguenti macroaree:

- a) entrate derivanti da assegnazioni;
- b) entrate proprie.

3. In ciascuna macroarea, le entrate sono ripartite in aree omogenee secondo la loro natura economica:

- a) entrate correnti;
- b) entrate in conto capitale.

4. Le aree omogenee sono ripartite in unità previsionali di base.

Art. 8.

Classificazione delle spese

1. Nel bilancio le spese sono distinte nelle seguenti parti:

- a) parte prima - spese per l'attività dell'istituzione;
- b) parte seconda - spese per contabilità speciali, riportanti le partite di giro.

2. Nella parte prima, le spese sono ripartite in funzioni obiettivo, in relazione alla tipologia di attività svolta.

3. In ciascuna funzione obiettivo, le spese sono ripartite in aree omogenee secondo la loro natura economica.

4. Le aree omogenee sono ripartite in unità previsionali di base.

Art. 9.

Fondo di riserva

1. Nel bilancio e nel relativo documento tecnico è iscritto, tra gli stanziamenti di competenza, un fondo di riserva destinato ad integrare gli stanziamenti dei capitoli di spesa di parte corrente che si rivelassero insufficienti.



2. È vietata l'imputazione diretta di spese al fondo di riserva: l'utilizzo del fondo di riserva avviene attraverso le variazioni di bilancio previste dall'articolo 11, comma 2.

Art. 10.

Verifiche del programma di gestione

1. Periodicamente, e in ogni caso non meno di una volta nel corso dell'esercizio finanziario, il dirigente dell'istituzione presenta al consiglio dell'istituzione una relazione scritta sullo stato di attuazione del programma di gestione. Il consiglio dell'istituzione si esprime in merito.

Art. 11.

Variazioni di bilancio e del documento tecnico

1. Le variazioni al bilancio sono sottoposte dal dirigente dell'istituzione al consiglio dell'istituzione per l'approvazione, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Sono immediatamente esecutive e non necessitano dell'approvazione da parte del consiglio dell'istituzione, le determinazioni del dirigente dell'istituzione concernenti le seguenti variazioni di bilancio:

a) i prelievi dal fondo di riserva previsto dall'articolo 9;

b) le variazioni di pari importo sia in entrata che in uscita, riguardanti le assegnazioni e i finanziamenti vincolati a scopi specifici;

c) gli storni fra unità previsionali di base appartenenti alla medesima funzione obiettivo relativa alle spese in conto capitale, entro il limite massimo del venti per cento del totale dello stanziamento iniziale dell'area omogenea di importo inferiore;

d) le variazioni di uguale importo sia in entrata che in uscita, relative alle entrate ed alle spese per contabilità speciali.

3. In seguito alle variazioni di bilancio adottate ai sensi del comma 1, il dirigente dell'istituzione determina le conseguenti variazioni del documento tecnico. Con il provvedimento di variazione di bilancio adottato ai sensi del comma 2, il dirigente dell'istituzione determina anche le conseguenti variazioni del documento tecnico.

4. Costituiscono variazioni al solo documento tecnico gli storni di fondi fra capitoli di spesa appartenenti alla medesima unità previsionale di base.

Art. 12.

Esercizio provvisorio del bilancio

1. Qualora il bilancio non sia stato approvato dal consiglio dell'istituzione prima dell'inizio dell'esercizio finanziario, è autorizzato l'esercizio provvisorio dello stesso. Durante l'esercizio provvisorio la gestione del bilancio è riferita alle previsioni definitive dell'ultimo bilancio approvato ed è consentita per tanti dodicesimi degli stanziamenti di ciascun capitolo di spesa quanti sono i mesi dell'esercizio provvisorio, oppure nei limiti della maggior spesa necessaria, qualora si tratti di spesa obbligatoria e non suscettibile di impegni o di pagamenti frazionati in dodicesimi.

2. Qualora il bilancio non sia stato approvato dal consiglio dell'istituzione entro il mese di gennaio, il dirigente della struttura provinciale competente in materia di istruzione nomina un commissario che provvede ad approvarlo entro i trenta giorni successivi.

3. L'esercizio provvisorio non può in nessun caso protrarsi oltre il 30 aprile dell'anno di riferimento del bilancio.

Art. 13.

Divieto di indebitamento

1. Alle istituzioni è vietato il ricorso a qualsiasi forma di indebitamento fatte salve le scoperture di cassa previste dall'articolo 28 e le operazioni di acquisto di attrezzature mediante leasing, nonché le altre operazioni specificatamente autorizzate dalla Giunta provinciale.

Capo III

GESTIONE DELLE ENTRATE E GESTIONE DELLE SPESE

Art. 14.

Gestione finanziaria e registrazione degli atti

1. La gestione finanziaria compete al dirigente dell'istituzione.

2. Gli atti concernenti gli accertamenti di entrata, gli impegni di spesa o dai quali possono derivare futuri impegni di spesa sono sottoposti, prima della loro formale adozione e unitamente alla relativa documentazione, al responsabile amministrativo dell'istituzione per l'effettuazione delle verifiche di regolarità contabile previste dall'articolo 15, comma 1, lettere a) e b), e delle connesse registrazioni contabili.

3. Fatto salvo quanto previsto dal comma 4, la registrazione dei provvedimenti previsti dal comma 2 non può aver luogo se il responsabile amministrativo dell'istituzione formula per iscritto osservazioni relative a vizi di regolarità contabile o a vizi diversi da quelli di regolarità contabile.

4. Qualora il dirigente dell'istituzione imponga per iscritto la registrazione del provvedimento, il responsabile amministrativo dell'istituzione è tenuto ad eseguirla.

5. La documentazione e le osservazioni, previste dai commi 3 e 4, sono conservate in allegato al provvedimento e segnalate al revisore dei conti.

Art. 15.

Verifiche di regolarità contabile

1. Attraverso le verifiche di regolarità contabile si provvede a controllare:

a) per gli atti di accertamento delle entrate:

1) la corretta quantificazione dell'entrata ai sensi della normativa che la prevede, con riferimento agli elementi contabili desumibili dall'atto e dalla documentazione allo stesso allegata;

2) la corrispondenza dell'atto alla documentazione allegata;

3) la pertinenza del capitolo del documento tecnico, previsto dall'articolo 6, al quale viene imputata l'entrata;

b) per gli atti di impegno della spesa:

1) la corretta quantificazione della spesa ai sensi della normativa che la prevede, con riferimento agli elementi contabili desumibili dall'atto e dalla documentazione allo stesso allegata, nonché con riferimento alla corretta applicazione della normativa in merito alla determinazione della spesa;

2) la corrispondenza dell'atto alla documentazione di spesa allegata;

3) la pertinenza del capitolo del documento tecnico, previsto dall'articolo 6, al quale è imputata la spesa;

4) la corretta imputazione della spesa alla competenza o ai residui;

5) la sussistenza della disponibilità sul capitolo oggetto di imputazione o di riferimento della spesa;

c) per gli atti di liquidazione della spesa:

1) la regolarità dell'atto di liquidazione;

2) la conformità all'atto di impegno di spesa con riferimento in particolare al riscontro dell'esatta indicazione del capitolo, dell'esercizio finanziario e dell'impegno cui la spesa si riferisce;

3) l'esistenza della documentazione giustificativa della spesa prevista dalla normativa o dall'atto di impegno, ai fini della liquidazione;

4) la sussistenza di sufficiente disponibilità sull'impegno cui la spesa si riferisce e sulla cassa;

d) per i mandati di pagamento: che i dati riportati nel mandato corrispondano ai dati riportati nell'atto di liquidazione.



Art. 16.

Riscossione delle entrate

1. La riscossione delle entrate da parte dell'istituzione è effettuata mediante ordinativi d'incasso, anche cumulativi, a firma del dirigente dell'istituzione che può delegare con atto scritto il responsabile amministrativo dell'istituzione.

2. La Giunta provinciale può stabilire specifici criteri per il trasferimento sul conto corrente bancario dell'istituzione delle somme riscosse in contanti e di quelle versate sul conto corrente postale.

Art. 17.

Residui attivi

1. L'accertamento definitivo delle somme conservate fra i residui attivi è disposto annualmente in sede di adozione del conto consuntivo, previsto dall'articolo 30.

2. Entro il 31 marzo il dirigente dell'istituzione procede alla ricognizione dei residui attivi da riportare al nuovo esercizio, distinguendo i crediti esigibili da quelli ritenuti inesigibili e cancellati di conseguenza dalle scritture contabili; per i crediti cancellati il dirigente dell'istituzione indica le motivazioni della loro eliminazione.

Art. 18.

Liquidazione della spesa

1. Alla liquidazione della spesa provvede il dirigente dell'istituzione. Il responsabile amministrativo dell'istituzione attesta la regolarità contabile della liquidazione, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera c), vistando l'atto.

2. L'effettuazione della liquidazione non può comunque aver luogo qualora il responsabile amministrativo dell'istituzione rilevi osservazioni relative a vizi di regolarità contabile; le stesse sono comunicate per iscritto al dirigente dell'istituzione.

3. Nel caso di acquisto di beni inventariabili, successivamente alla liquidazione, il responsabile amministrativo dell'istituzione effettua l'inventariazione.

Art. 19.

Pagamento delle spese

1. Il pagamento delle spese da parte dell'istituzione è effettuato mediante mandati di pagamento, individuali o collettivi, a firma del dirigente dell'istituzione che può delegare con atto scritto il responsabile amministrativo dell'istituzione.

2. Ai fini dell'emissione del mandato di pagamento, il responsabile amministrativo dell'istituzione attesta la regolarità contabile ai sensi dell'articolo 15, comma 1, lettera d).

Art. 20.

Procedure informatiche

1. Al fine di semplificare e accelerare le operazioni di incasso e di pagamento, le istituzioni utilizzano la reversale informatica e il mandato informatico. A tal fine alle istituzioni si applicano le modalità per l'adozione degli ordinativi informatici previste dalla vigente normativa provinciale in materia e dalle eventuali direttive emanate dalla Giunta provinciale.

Art. 21.

Modalità di effettuazione dei pagamenti

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 23 per le spese minute e dall'articolo 24 per l'utilizzo delle carte di credito, i pagamenti sono effettuati dal cassiere, previsto dall'articolo 27, sulla base dei mandati di pagamento.

2. In luogo della quietanza del creditore sono annotate sul titolo di pagamento, o allo stesso sono allegate, le prove dell'avvenuto accredito o commutazione, consistenti in dichiarazioni del cassiere, anche

per via telematica secondo quanto disposto dalla convenzione di cassa, recanti gli estremi dell'operazione.

Art. 22.

Riscontro dei pagamenti

1. In sede di chiusura dell'esercizio finanziario il responsabile amministrativo dell'istituzione provvede al riscontro dei pagamenti disposti dall'istituzione e di quelli effettivamente effettuati dal cassiere previsto dall'articolo 27.

2. I mandati di pagamento non estinti sono restituiti dal cassiere all'istituzione entro i termini indicati dalla convenzione di cassa prevista dall'articolo 27 e comunque non oltre il 31 gennaio dell'anno successivo all'esercizio in cui sono stati emessi. L'istituzione introita i mandati non estinti nell'apposito capitolo delle partite di giro delle entrate e provvede all'emissione di nuovi titoli di spesa a carico del corrispondente capitolo delle partite di giro delle spese a favore dei creditori originari oppure a favore di un capitolo di entrata specificamente individuato.

Art. 23.

Fondo per le spese minute

1. Per provvedere alle spese minute è costituito un fondo di cassa messo a disposizione del responsabile amministrativo dell'istituzione mediante apposito mandato in partite di giro. L'ammontare del fondo è stabilito dal consiglio dell'istituzione in sede di approvazione del bilancio e non può superare lo 0,50% dello stanziamento iniziale di parte corrente.

2. In relazione all'esigenza di conservare una congrua disponibilità sul fondo rispetto alle necessità, il responsabile amministrativo dell'istituzione presenta periodicamente al dirigente dell'istituzione il rendiconto delle spese effettuate che sono rimborsate con mandati emessi a suo favore imputati ai capitoli di pertinenza. Il rendiconto delle spese effettuate deve essere presentato prima della chiusura dell'esercizio finanziario o in caso di cessazione dell'incarico del responsabile amministrativo presso l'istituzione, e deve essere corredato dalla documentazione attestante le spese sostenute.

3. Il responsabile amministrativo dell'istituzione deve tenere un apposito registro nel quale contabilizza cronologicamente tutti i pagamenti eseguiti nonché i reintegri del fondo.

4. La Giunta provinciale può stabilire specifici criteri in ordine alla tipologia ed all'ammontare del singolo atto di spesa per il quale può essere utilizzato il fondo previsto da questo articolo.

Art. 24.

Carta di credito

1. L'eventuale adozione e le modalità di utilizzo della carta di credito sono stabilite dal dirigente dell'istituzione nel rispetto dei criteri stabiliti dalla Giunta provinciale.

2. La provvista sulla carta di credito avviene mediante apposito mandato in partite di giro. In relazione all'esigenza di conservare una disponibilità sulla carta di credito, le spese effettuate e rendicontate sono rimborsate periodicamente con mandati imputati ai capitoli di pertinenza. Il reintegro della carta di credito deve comunque avvenire prima della chiusura dell'esercizio, previa rendicontazione di tutte le spese effettuate.

Art. 25.

Spese di rappresentanza

1. Sono da considerarsi spese di rappresentanza quelle eseguite dall'istituzione in relazione all'esigenza, in rapporto ai propri fini istituzionali, di un'adeguata proiezione all'esterno della propria immagine e di intrattenere relazioni con soggetti ad essa estranei.

2. L'assunzione a carico del bilancio dell'istituzione delle spese di rappresentanza è disposta con determinazione del dirigente dell'istituzione.

3. La Giunta provinciale stabilisce specifici criteri in ordine alla tipologia ed all'ammontare massimo, sia unitario che complessivo, delle spese di rappresentanza, nonché alle modalità di gestione delle stesse.



Art. 26.
Residui passivi

1. L'accertamento definitivo delle somme conservate fra i residui passivi è disposto annualmente in sede di adozione del conto consuntivo, previsto dall'articolo 30.

2. Entro il 31 marzo il dirigente dell'istituzione procede alla ricognizione dei residui passivi da riportare al nuovo esercizio definendone l'ammontare per ciascun capitolo di spesa del documento tecnico distinto per esercizio di provenienza; con il medesimo provvedimento il dirigente dell'istituzione, specificandone le motivazioni, individua i residui passivi a fronte dei quali non sussistono obbligazioni giuridiche a carico dell'istituzione procedendo, ove non già rilevato, alla relativa eliminazione degli stessi.

Capo IV

SERVIZIO DI CASSA, SCOPERTURA DI CASSA E INVESTIMENTI FINANZIARI

Art. 27.
Servizio di cassa

1. Il servizio di cassa è affidato ad una banca mediante apposita convenzione tenuto conto delle condizioni previste dal capitolato speciale di tesoreria e dalla convenzione per l'affidamento del servizio di tesoreria della Provincia.

Art. 28.
Scopertura di cassa

1. Le scoperture di cassa sono ammesse, previa autorizzazione del dirigente della struttura provinciale competente in materia di istruzione, per fronteggiare temporanee carenze di liquidità. Il dirigente dell'istituzione provvede con proprio atto all'assunzione della scopertura di cassa.

2. Le scoperture di cassa sono gestite in specifici capitoli delle partite di giro del bilancio.

Art. 29.
Investimenti finanziari

1. Alle istituzioni non è consentito operare investimenti finanziari, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Le istituzioni possono operare investimenti finanziari solo con le somme elargite da terzi a titolo di borse di studio, donazioni, eredità o legati. I contratti di gestione per tali investimenti possono essere stipulati unicamente con istituti professionali di settore, abilitati all'esercizio di attività bancarie e finanziarie e devono avere come obiettivo quello di assicurare la conservazione del capitale conferito.

Capo V
CONTO CONSUNTIVO

Art. 30.
Contenuti e modalità di approvazione del conto consuntivo

1. I risultati della gestione sono dimostrati nel conto consuntivo annuale che comprende il conto finanziario, relativo alla gestione del bilancio, ed il conto generale del patrimonio.

2. Il conto consuntivo è approvato dal consiglio dell'istituzione, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, lettera e), della legge provinciale sulla scuola, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello di riferimento. Il conto consuntivo è proposto al consiglio dal dirigente dell'istituzione che nell'elaborazione si avvale del supporto tecnico del responsabile amministrativo dell'istituzione. La proposta, adottata con determinazione del dirigente dell'istituzione, è accompagnata da una relazione illustrativa dei risultati ottenuti in relazione agli obiettivi contenuti nel programma di gestione, da un documento illustrativo del responsabile

amministrativo dell'istituzione sui dati finanziari e patrimoniali e dalla relazione del revisore dei conti prevista dall'articolo 35.

3. Sono allegati al conto consuntivo formandone parte integrante e sostanziale dello stesso:

- a) il prospetto dimostrativo del risultato di amministrazione;
- b) i prospetti dimostrativi di utilizzo dei fondi vincolati;
- c) l'elenco delle variazioni di bilancio e in particolare un prospetto riepilogativo delle variazioni previste dall'articolo 11, comma 2, lettera c);
- d) un prospetto degli impegni pluriennali assunti alla data di chiusura dell'esercizio;
- e) l'attestazione del cassiere previsto dall'articolo 27, dell'entità delle entrate riscosse, dei pagamenti effettuati e della consistenza iniziale e finale delle giacenze;
- f) ulteriori allegati definiti dalla Giunta provinciale.

Capo VI
PATRIMONIO

Art. 31.
Beni patrimoniali

1. Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 33, appartengono al patrimonio delle istituzioni, in quanto enti dotati di personalità giuridica:

- a) i beni mobili durevoli acquistati dalle istituzioni;
- b) i beni oggetto di legati, eredità, donazioni;
- c) i beni assegnati a titolo gratuito dalla Provincia o da altri soggetti pubblici.

2. Prima di essere iscritti nell'inventario ai sensi dell'articolo 32, i beni patrimoniali acquistati dalle istituzioni sono oggetto di collaudo per verificarne l'efficienza e la corrispondenza alle indicazioni del buono d'ordine. Il collaudo è eseguito dal dirigente dell'istituzione che può avvalersi del supporto tecnico di altro personale competente in servizio nella medesima istituzione.

3. Il dirigente dell'istituzione, in qualità di consegnatario, assume la custodia e la responsabilità sia dei beni patrimoniali dell'istituzione che dei beni patrimoniali alla stessa affidati a qualsiasi titolo.

Art. 32.
Inventario dell'istituzione

1. I beni di proprietà dell'istituzione sono iscritti nell'inventario dell'istituzione in ordine cronologico, con numerazione progressiva e con l'indicazione di tutti gli elementi idonei a stabilirne la provenienza, il luogo in cui si trovano, la quantità o il numero, lo stato di conservazione, il valore e l'eventuale rendita.

2. Sono costituite sezioni separate per:
 - a) i beni patrimoniali previsti dall'articolo 31, comma 1, con esclusione dei beni di facile e rapido consumo;
 - b) i beni di valore storico-artistico;
 - c) gli investimenti finanziari previsti dall'articolo 29.


3. L'inventario è tenuto ed aggiornato dal responsabile amministrativo dell'istituzione che può avvalersi del supporto di altro personale in servizio nella medesima istituzione.

4. Per la tenuta dell'inventario è possibile ricorrere a mezzi e tecniche per il trattamento automatizzato e la conservazione elettronica dei dati e delle informazioni.

5. Il dirigente dell'istituzione, secondo le modalità previste dalla legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali, provvede periodicamente, ed almeno una volta ogni cinque anni, alla ricognizione dei beni iscritti nell'inventario allo scopo:

- a) di un loro migliore utilizzo;
- b) dell'aggiornamento dei relativi valori;
- c) della eventuale cancellazione degli stessi.

6. Il passaggio di consegne fra il dirigente dell'istituzione uscente e quello subentrante avviene mediante ricognizione materiale, in contraddittorio, dei beni. L'operazione deve risultare da apposito verbale.



Art. 33.

Beni librari della biblioteca e programmi informatici dell'istituzione

1. I beni librari della biblioteca dell'istituzione, fatta eccezione per quelli di valore storico-artistico, ed i programmi informatici dell'istituzione, non sono iscritti nell'inventario previsto dall'articolo 32 ma in appositi registri.

Art. 34.

Opere dell'ingegno

1. Spetta all'istituzione il diritto d'autore sulle opere dell'ingegno prodotte nello svolgimento delle attività scolastiche.

2. Agli autori sono riconosciuti i diritti previsti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633 (Protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio).

3. Il regolamento interno dell'istituzione può disciplinare le modalità per lo sfruttamento delle opere dell'ingegno di cui l'istituzione detenga il diritto d'autore.

Capo VII

CONTROLLO DELLA GESTIONE FINANZIARIA, AMMINISTRATIVA E PATRIMONIALE

Art. 35.

Revisore dei conti

1. Ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge provinciale sulla scuola, la gestione finanziaria, amministrativa e patrimoniale dell'istituzione è soggetta al riscontro di un revisore dei conti.

2. Nell'adempimento degli obblighi previsti dall'articolo 26, comma 1, della legge provinciale sulla scuola, il revisore dei conti compie tutte le verifiche ritenute opportune sull'andamento della gestione ed in particolare ha l'obbligo di esaminare le determinazioni del dirigente dell'istituzione di proposta del bilancio e del conto consuntivo. A detti atti è allegata una relazione scritta. Eventuali modifiche sostanziali al programma di gestione e al bilancio, derivanti da provvedimenti che incidono sul dimensionamento delle istituzioni, con necessità di revisione di tali documenti, devono essere sottoposte al preventivo parere del revisore dei conti.

3. Il revisore dei conti può effettuare verifiche o controlli riferiti alle risorse del bilancio provinciale comunque messe a disposizione dell'istituzione.

Capo VIII

NORMA DI RINVIO, DISPOSIZIONE TRANSITORIA, EFFICACIA DEL REGOLAMENTO E ABROGAZIONE

Art. 36.

Norma di rinvio

1. Ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge provinciale sulla scuola per quanto non previsto da questo regolamento continua ad applicarsi, in quanto compatibile, la legge provinciale di contabilità e le relative disposizioni attuative.

2. Per quanto non espressamente previsto da questo regolamento si applica, in quanto compatibile, la legge provinciale sui contratti e sui beni provinciali e le relative disposizioni attuative.

Art. 37.

Disposizione transitoria

1. In attesa della completa attivazione delle procedure informatiche previste dall'articolo 20, continuano ad essere applicate dalle istituzioni le modalità di incasso e pagamento supportate da documenti cartacei.

Art. 38.

Efficacia del regolamento e abrogazione

1. Le disposizioni contenute in questo regolamento hanno effetto a decorrere dal primo gennaio 2010. Dalla medesima data è abrogato il decreto del Presidente della Giunta provinciale 19 luglio 2000 n. 18-36/Leg.

Il presente decreto sarà pubblicato nel «*Bollettino ufficiale*» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 12 ottobre 2009

DELLAI

(*Omissis*).

10R1482

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
12 ottobre 2009, n. 21-23/Leg.

Regolamento di attuazione dell'articolo 43 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, («Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti») concernente la tutela dei lavoratori.

(*Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 47/I-II del 17 novembre 2009*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Visto l'art. 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante «Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo Statuto speciale per il Trentino Alto Adige», ai sensi del quale il Presidente della Provincia emana, con proprio decreto, i regolamenti deliberati dalla Giunta;

Visto l'art. 54, comma 1, numero 1, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica, secondo il quale la Giunta provinciale è competente a deliberare i regolamenti per l'esecuzione delle leggi approvate dal Consiglio provinciale;

Vista la legge provinciale n. 26 del 10 settembre 1993;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2303 di data 25 settembre 2009, avente ad oggetto: «Revoca della deliberazione n. 1845 di data 24 luglio 2009 e riapprovazione del regolamento di attuazione dell'art. 43 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti) concernente la tutela dei lavoratori; approvazione del regolamento di attuazione dell'art. 46-ter della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 (Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti) concernente la disciplina economica dell'esecuzione di lavori pubblici.»;

EMANA

il seguente regolamento:

«Regolamento di attuazione dell'art. 43 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26, («Norme in materia di lavori pubblici di interesse provinciale e per la trasparenza negli appalti») concernente la tutela dei lavoratori».

Art. 1.

Introduzione dell'art. 25-bis nel decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg

1. Dopo l'art. 25 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. è inserito il seguente:

«Art. 25-bis. Tutela dei lavoratori.

1. Il riferimento all'appaltatore richiamato in questo articolo e negli articoli 25-ter e 25-quater, è esteso anche al concessionario, se esecutore, qualora ne ricorra il caso.



2. A garanzia dell'osservanza degli obblighi dell'appaltatore previsti dall'art. 43 della legge, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,5 per cento. Le ritenute possono essere svincolate soltanto dopo la liquidazione del conto finale, previa approvazione del collaudo e comunque se le eventuali inadempienze accertate sono state sanate. L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento, a valere sulle ritenute previste da questo comma, di quanto dovuto per le inadempienze accertate dagli enti competenti che ne chiedono il pagamento nelle forme di legge.

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore il responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine sopra assegnato, le amministrazioni aggiudicatrici possono pagare anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore ad ogni stato di avanzamento.

4. I pagamenti di cui al comma 3, eseguiti dalle amministrazioni aggiudicatrici, sono provati dalle quietanze predisposte a cura del responsabile del procedimento e sottoscritte dagli interessati.

5. Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma 3, il responsabile del procedimento provvede all'inoltro delle richieste e delle contestazioni alla struttura competente in materia di lavoro per i necessari accertamenti.»

Art. 2.

Introduzione dell'art. 25-ter nel decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg

1. Dopo l'art. 25-bis del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. è inserito il seguente:

«Art. 25-ter. Pagamenti all'appaltatore.

1. L'amministrazione aggiudicatrice provvede al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore a titolo di acconto per stati di avanzamento, previa verifica degli adempimenti connessi con le prestazioni di lavoro dipendente concernenti l'esecuzione dei lavori, mediante consegna da parte dell'appaltatore del documento unico di regolarità contributiva riferito all'appaltatore e agli eventuali subappaltatori. Per il pagamento del saldo è richiesta la documentazione prevista per il pagamento degli acconti, riferita al periodo di esecuzione dei lavori successivo all'ultimo stato di avanzamento dei lavori liquidato nonché la dichiarazione di regolarità retributiva rilasciata dall'autorità competente nei confronti dell'appaltatore anche per i dipendenti degli eventuali subappaltatori.

2. Il documento unico di regolarità contributiva relativo al subappaltatore deve fare riferimento al periodo in cui il subappaltatore ha effettivamente eseguito la sua prestazione. A tal fine l'appaltatore comunica all'amministrazione aggiudicatrice la data iniziale e finale di ciascun subappalto entro dieci giorni dal suo termine; nel medesimo termine l'amministrazione aggiudicatrice chiede alla struttura provinciale competente in materia di lavoro la dichiarazione di regolarità retributiva nei confronti del subappaltatore.

3. Se l'amministrazione aggiudicatrice rileva, anche attraverso la documentazione di cui al comma 1, l'accertamento del totale o parziale inadempimento nella corresponsione delle retribuzioni e nell'effettuazione del versamento delle ritenute previdenziali, assicurative e assistenziali da parte dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, la liquidazione del certificato di pagamento, in acconto o a saldo, rimane sospesa per l'importo equivalente alle inadempienze accertate. Se l'importo relativo alle inadempienze accertate non è quantificabile la liquidazione rimane sospesa, senza applicazione di interessi per ritardato pagamento:

a) per il 20 per cento dell'intero certificato di pagamento, se le inadempienze riguardano l'appaltatore oppure nel caso di impedimento nell'acquisizione della documentazione di cui al comma 1 per cause dipendenti dall'appaltatore stesso;

b) per una quota pari al 20 per cento dell'importo autorizzato del contratto di subappalto, se le inadempienze riguardano il subappaltatore oppure nel caso di impedimento nell'acquisizione della documentazione di cui al comma 1 per cause dipendenti dal subappaltatore.

Nel caso di pagamento del saldo, è comunque possibile svincolare la cauzione definitiva.

4. Per i pagamenti in acconto, se la documentazione di cui al comma 1 non perviene all'amministrazione per cause non imputabili all'appaltatore o agli eventuali subappaltatori, il certificato di pagamento è liquidato rinviando improrogabilmente la verifica della documentazione al successivo pagamento.

5. Il corrispettivo non liquidato di cui al comma 3 viene svincolato solo previa dimostrazione di avvenuta regolarizzazione da parte dell'appaltatore o, per il suo tramite, da parte del subappaltatore, salvo che l'importo non sia utilizzato dall'amministrazione aggiudicatrice per il pagamento diretto dei dipendenti dell'appaltatore o degli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, che ne facciano richiesta nelle forme di legge. L'amministrazione provvede a dare comunicazione agli enti previdenziali ed assicurativi della sospensione operata sui pagamenti, per le valutazioni di merito.

6. Nel caso in cui, con riferimento al solo subappaltatore, la struttura provinciale competente in materia di lavoro non provvede all'accertamento definitivo della regolarità retributiva, per mancanza di dati o per impossibilità di reperirli e conseguentemente archivia il procedimento senza l'accertamento, l'amministrazione aggiudicatrice procede ugualmente alla liquidazione del pagamento nei confronti dell'appaltatore. In tal caso è necessario acquisire la preventiva richiesta di pagamento da parte dell'appaltatore corredata dalla dichiarazione dell'effettiva impossibilità di reperire la documentazione necessaria per la verifica di regolarità nonché dall'impegno di provvedere al diretto adempimento dell'importo eventualmente dovuto, qualora successivamente accertato nei limiti temporali della prescrizione di legge.»

Art. 3.

Introduzione dell'art. 25-quater nel decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg

1. Dopo l'art. 25 ter del decreto del Presidente della Giunta provinciale 30 settembre 1994, n. 12-10/Leg. è inserito il seguente:

«Art. 25-quater. Libro del personale ai fini della sicurezza e della regolarità del lavoro.

1. Il contratto prevede la tenuta, da parte dell'appaltatore e del concessionario, del libro del personale ai fini della sicurezza e della regolarità del lavoro di cui all'art. 43 della legge, di seguito denominato "Libro".

2. Il Libro è tenuto presso ogni cantiere di lavori affidati ad imprese da parte di amministrazioni aggiudicatrici, utilizzando i modelli predisposti dalla Provincia.

3. Il Libro è gestito nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy.

4. Sul Libro devono essere riportate giornalmente le seguenti informazioni:

nome, cognome e codice fiscale di ogni lavoratore impiegato nel cantiere, anche autonomo, nonché del datore di lavoro; è esclusa la registrazione del personale presente esclusivamente per operazioni di carico e scarico di materiali e attrezzature;


denominazione e partita I.V.A. dell'impresa, nel caso di imprenditore.

L'inserimento delle informazioni deve precedere di almeno 2 ore l'ordinaria chiusura del cantiere.

5. Nel Libro è indicata la data e l'ora di ogni inserimento e la sottoscrizione di chi l'ha effettuata.

6. Il Libro viene conservato presso ogni cantiere e inviato in copia all'amministrazione aggiudicatrice assieme alla documentazione utile per il pagamento dello stato di avanzamento dei lavori nonché all'Osservatorio dei lavori pubblici. I dati sono tenuti dall'Osservatorio che li può mettere a disposizione, su richiesta ed a fini di controllo, del Servizio lavoro. L'originale del Libro è consegnato all'amministrazione aggiudicatrice al termine dei lavori.

7. Ai dati del Libro presente in cantiere hanno accesso, fino a fine lavori, la direzione dei lavori, il responsabile del procedimento e il responsabile della sicurezza in fase di esecuzione, con riferimento ai soli cantieri di rispettiva responsabilità.



8. I contratti prevedono le seguenti trattenute, relativamente al pagamento di ogni stato di avanzamento dei lavori:

in caso di omessa tenuta del Libro: 1000 euro;

in caso di irregolare tenuta: 100 euro per ogni lavoratore per il quale si sia omessa la registrazione o questa sia incompleta; detto importo è raddoppiato, rispettivamente triplicato, in caso di accertata omessa o incompleta registrazione dopo un primo, rispettivamente un secondo accertamento, con esito negativo, della situazione di cantiere.

9. La Provincia può disporre che la tenuta del Libro avvenga a mezzo di strumentazione di tipo informatico, utilizzando, ove possibile, transazioni telematiche: WEB o posta elettronica certificata. La registrazione del personale sul Libro può avvenire anche tramite rilevazione da tessera magnetica (banda o RFID). Il sistema attribuisce automaticamente la data e l'ora di ogni inserimento e la sottoscrizione di chi l'ha effettuata, oltre all'identificazione (ID) e parola chiave (PW) del soggetto autorizzato ad operare sul sistema, relativamente a ciascun cantiere affidato. La Provincia può concedere in comodato gratuito alle imprese aggiudicatrici, anche di altre amministrazioni aggiudicatrici l'attrezzatura informatica e la connessione telematica necessaria, previa sottoscrizione di apposito contratto.

10. La tenuta del Libro è obbligatoria a decorrere dal 1° gennaio 2011, per i lavori relativi ai bandi pubblicati successivamente alla stessa data, previo adeguato periodo di sperimentazione di durata comunque non inferiore a 12 mesi, durante il quale non trova applicazione il comma 8.»

Il presente decreto sarà pubblicato nel «*Bollettino ufficiale*» della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 12 ottobre 2009

DELLAI

09R0910

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

DECRETO DELLA PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
16 febbraio 2004, n. 6.

Modifiche al decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, recante «Denominazione e competenze degli uffici della Provincia Autonoma di Bolzano».

(Pubblicato nel *Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 13/I-II del 30 marzo 2004*)

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

Vista la deliberazione della Giunta provinciale del 9 febbraio 2004, n. 414;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1.

1. All'allegato 1 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 25 giugno 1996, n. 21, e successive modifiche, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo il punto 21 è inserito l'ufficio 21.1. con la denominazione e le competenze seguenti:

«21.1. Ufficio amministrativo per la formazione professionale italiana:

affari amministrativi inerenti la formazione professionale italiana;

istituzione e soppressione di scuole professionali;

finanziamenti per il funzionamento didattico ed amministrativo delle scuole;

bilanci di previsione, variazioni e conti consuntivi delle scuole;

calendario scolastico, attestati, diplomi e schede di valutazione;

iniziative parascolastiche;

programmi planivolumetrici per la costruzione o l'adattamento degli edifici scolastici;

accreditamento/certificazioni delle istituzioni formative proprie».

Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Bolzano, 16 febbraio 2004

DURNWALDER

10R1299

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 17 dicembre 2009, n. 23.

Rendiconto generale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia per l'esercizio finanziario 2008.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 23 dicembre 2009*)

(Omissis).

09R0967

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2009, n. 24.

Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale e annuale della Regione (Legge finanziaria 2010).

(Pubblicata nel *suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 7 ottobre 2009*)

(Omissis).

09R0968

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 2009, n. 25.

Bilancio di previsione per gli anni 2010-2012 e per l'anno 2010.

(Pubblicata nel *suppl. ord. n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 7 gennaio 2010*)

(Omissis).

09R0969



DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
20 ottobre 2009, n. 0291/Pres.

Regolamento di modifica al «Regolamento per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli Albi dei vigneti a denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica (IGT) in esecuzione della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, articolo 6, comma 4» approvato con DPREG. 62/2006.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 4 novembre 2009)

IL PRESIDENTE

Visto il proprio decreto 3 marzo 2006, n. 062/Pres., con il quale è stato emanato il «Regolamento per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli Albi dei vigneti a denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica (IGT), in esecuzione della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, art. 6, comma 4», e in particolare quanto previsto dall'art. 8, relativo ai parametri produttivi;

Visto il proprio decreto 20 ottobre 2006, n. 0316/Pres., con il quale sono state emanate modifiche al predetto regolamento;

Visto il decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 28 dicembre 2006 «Disposizioni sulla denuncia annuale delle uve DOCG, DOC e IGT e la certificazione delle stesse produzioni, nonché sugli adempimenti degli enti ed organismi preposti alla gestione dei relativi dati ed ai controlli»;

Visto il decreto 29 aprile 2009, n. 21, del dirigente della Direzione produzioni agroalimentari della Regione del Veneto, con cui è stata stabilita la resa massima ottenibile dalle superfici, in coltura specializzata, dei vigneti iscritti agli Albi a DO e delle vigne iscritte agli elenchi a IGT;

Tenuto conto che tali rese riguardano anche la DOC «Prosecco», la DOC «Lison Pramaggiore» e la IGT «Delle Venezie», che sono tutte di comune interesse regionale in quanto si estendono anche al territorio della regione Friuli-Venezia Giulia;

Visti i decreti di riconoscimento e i relativi disciplinari di produzione dei vini a denominazione di origine controllata e a indicazione geografica tipica del Friuli-Venezia Giulia, con particolare riguardo a quelli delle predette DO e IGT interregionali;

Ritenuto che per assicurare efficacia ed efficienza nella gestione delle informazioni dei predetti albi ed elenchi nonché dello schedario viticolo regionale, senza peraltro rendere eccessivamente onerosa e complessa l'attività del singolo produttore nell'adempiere alle disposizioni previste dalla citata normativa, sia opportuno variare e unificare le percentuali relative alla produzione delle superfici vitate atte a produrre vini a DO e IGT, a partire dalla prima campagna viticola successiva a quella d'impianto e sino alla normale produzione;

Tenuto conto che nel definire le percentuali progressive di entrata in produzione si deve considerare anche quanto si verifica a seguito della pratica del sovrainnesto in piante già entrate in piena produzione;

Ritenuto pertanto di uniformare le rese di cui trattasi a quelle già determinate dalla regione del Veneto, anche al fine di non creare disomogeneità e disparità di trattamento all'interno del territorio delle precitate DO e IGT interregionali;

Sentita la filiera vitivinicola della regione Friuli-Venezia Giulia, che si è espressa a favore dell'adeguamento delle rese della produzione dei vigneti nei primi anni di impianto a quelle già determinate dalla regione del Veneto;

Vista la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

Visto il proprio decreto 27 agosto 2004, n. 0277/Pres., e successive modificazioni, concernente il regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2009, n. 2251;

Decreta:

1. È emanato il «Regolamento di modifica al «Regolamento per l'istituzione, la tenuta e l'aggiornamento degli Albi dei vigneti a denominazione di origine (DO) e degli elenchi delle vigne ad indicazione geografica tipica (IGT) in esecuzione della legge regionale 20 agosto 2003, n. 14, art. 6, comma 4», approvato con decreto del Presidente della Regione n. 62/2006 » e modificato con decreto 20 ottobre 2006, n. 0316/Pres., nel testo allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente provvedimento sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

REGOLAMENTO DI MODIFICA AL «REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE, LA TENUTA E L'AGGIORNAMENTO DEGLI ALBI DEI VIGNETI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE (DO) E DEGLI ELENCHI DELLE VIGNE AD INDICAZIONE GEOGRAFICA TIPICA (IGT), IN ESECUZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 20 AGOSTO 2003, N. 14, ART. 6, COMMA 4», APPROVATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE N. 62/2006.

Art. 1.

Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 062/2006

1. Il comma 3 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 3 marzo 2006, n. 062/Pres., come modificato dal comma 2 dell'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 20 ottobre 2006, n. 0316/Pres., è sostituito dal seguente:

«3. Ai fini del comma 1, il limite produttivo:

a) per la campagna viticola nel corso della quale viene eseguito l'impianto e per quella successiva è pari a zero;

b) per la seconda campagna viticola successiva all'impianto non può essere superiore al 60 per cento del massimale di produzione previsto dal disciplinare della DO e IGT nel cui territorio insiste il vigneto, salvo misure più restrittive previste dal disciplinare di produzione medesimo;

c) per la terza campagna viticola successiva all'impianto può essere pari al massimale di produzione previsto dal disciplinare della DO e IGT nel cui territorio insiste il vigneto, salvo misure più restrittive previste dal disciplinare di produzione medesimo;

d) per la campagna viticola successiva a quella in cui è avvenuto il sovrainnesto è pari a zero;

e) per la seconda campagna viticola successiva al sovrainnesto è pari al massimale di produzione previsto dal disciplinare della DO e IGT nel cui territorio insiste il vigneto, salvo misure più restrittive previste dal disciplinare di produzione medesimo.»

2. Nell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 062/Pres./2006, come modificato dall'art. 1 del decreto del Presidente della Regione n. 0316/Pres./2006, è aggiunto, dopo il comma 3, il seguente comma:

«3-bis. Il conduttore, nel caso di sovrainnesto, è tenuto a presentare idonea comunicazione alla struttura regionale competente in materia vitivinicola affinché questa sospenda l'iscrizione all'Albo od elenco per l'anno di mancata produzione, corrispondente alla prima campagna viticola successiva a quella in cui è avvenuto il sovrainnesto.»

Art. 2.

Integrazioni al decreto del Presidente della Regione n. 062/2006

1. Dopo l'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 062/Pres./2006 è aggiunto il seguente:

«Art. 13-bis denominazione di origine controllata dei vini «Prosecco» e base ampelografia.



1. Limitatamente alla campagna viticola 2009/2010, le CCIAA della regione Friuli-Venezia Giulia che gestiscono gli albi dei vigneti a DO e gli elenchi delle vigne a IGT provvedono d'ufficio, per le aziende viticole che coltivano almeno un vigneto iscritto alla DOC "Prosecco", all'iscrizione secondaria come DOC "Prosecco" dei vigneti Chardonnay, Pinot bianco, Pinot grigio, Pinot nero e Verdiso.

2. La verifica della base ampelografica e dei limiti previsti dall'art. 2 del disciplinare di produzione approvato con decreto del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali 17 luglio 2009 viene effettuata all'atto della rivendicazione delle produzioni delle uve per i vini a DOC "Prosecco" da parte delle CCIAA e dell'Organismo incaricato dei controlli.»

Art. 3.

Disposizioni transitorie

1. In fase di prima attuazione, le disposizioni di cui al presente regolamento trovano applicazione a decorrere dalla campagna viticola 2009/2010.

TONDO

10R1044

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 ottobre 2009, n. 0297/Pres.

Modifiche al Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni emanato con il decreto del Presidente della Giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. «Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni».

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 4 novembre 2009)

IL PRESIDENTE

Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 «Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti» e successive modifiche ed integrazioni;

Visto, in particolare, l'art. 5, comma 1, lettera l), della succitata legge regionale n. 30/1987 il quale stabilisce che alla Regione compete la determinazione delle garanzie finanziarie per la copertura dei costi di eventuali interventi conseguenti alla non corretta gestione dell'impianto nonché necessari al recupero dell'area interessata;

Visto il proprio decreto 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. «Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni»;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 «Norme in materia ambientale»;

Visto, in particolare, l'art. 265 del succitato decreto legislativo n. 152/2006 il quale dispone che le pubbliche amministrazioni nell'esercizio delle rispettive competenze adeguino la previgente normativa in attuazione alla disciplina contenuta nella parte IV del decreto legislativo n. 152/2006;

Rilevata la necessità di recepire le definizioni previste all'art. 183 del decreto legislativo n. 152/2006 e la nuova classificazione dei rifiuti che, eliminando, tra l'altro, la definizione di rifiuti tossici e nocivi, identifica i rifiuti come non pericolosi e pericolosi ed inoltre, di prevedere la prestazione di idonee garanzie finanziarie anche per il deposito preliminare o messa in riserva di rifiuti non pericolosi e pericolosi;

Ritenuto, pertanto, di sostituire l'art. 3 del proprio decreto 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. «Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni» che

determina gli importi delle garanzie finanziarie per gli impianti tecnologici e gli stoccaggi provvisori;

Considerata, inoltre, la necessità di prevedere le modalità di svincolo delle garanzie finanziarie prestate dai soggetti che gestiscono impianti tecnologici, depositi preliminari o messa in riserva di rifiuti a favore dei Comuni sede degli impianti;

Vista la legge regionale n. 30/1987 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale 9 ottobre 2009, n. 2242;

Decreta:

1. È emanato il regolamento recante «Modifiche al regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti) e successive modifiche ed integrazioni emanato con Decreto del Presidente della Giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. «Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni»», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

MODIFICHE AL DI ESECUZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 SETTEMBRE 1987, N. 30 (NORME REGIONALI RELATIVE ALLO SMALTIMENTO DEI RIFIUTI) E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 8 OTTOBRE 1991, N. 0501/PRES. «REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELLA LEGGE REGIONALE 7 SETTEMBRE 1987, N. 30 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI».

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta regionale 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. «Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni».

1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. «Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni» è sostituito dal seguente:


«Art. 3. Determinazione delle garanzie.

1. L'importo delle garanzie finanziarie viene determinato in base alla potenzialità autorizzata dell'impianto tecnologico, calcolata come potenzialità teorica massima di progetto ovvero in base alla capacità autorizzata del deposito preliminare o della messa in riserva, calcolata come capacità massima di progetto ed in base alla tipologia dei rifiuti, secondo i criteri di seguito indicati:

a) per impianti tecnologici per lo smaltimento o il recupero di rifiuti urbani con potenzialità autorizzata:

1) fino a 100 t/g : € 152.705,98;

2) superiore a 100t/g e fino a 300 t/g: € 152.705,98 + € 381,76 per ogni t/g eccedente le prime 100;



3) superiore a 300 t/g € 229.057,98 + € 190,88 per ogni t/g eccedente le prime 300;

b) per impianti tecnologici per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti non pericolosi con potenzialità autorizzata :

1) fino a 25 t/g: € 76.352,99;

2) superiore a 25 t/g e fino a 100 t/g: € 76.352,99 + € 1.527,06 per ogni t/g eccedente le prime 25 t/g;

3) superiore a 100 t/g: € 190.882,49 + € 763,53 per ogni t/g eccedente le prime 100;

c) per impianti tecnologici per lo smaltimento o il recupero dei rifiuti pericolosi con potenzialità autorizzata :

1) fino a 25 t/g: € 152.705,98;

2) superiore a 25 t/g e fino a 100 t/g: € 152.705,98 + € 3.054,12 per ogni t/g eccedente le prime 25 t/g;

3) superiore a 100 t/g: € 381.764,98 + € 1.527,06 per ogni t/g eccedente le prime 100;

d) per deposito preliminare o messa in riserva di rifiuti non pericolosi con capacità autorizzata:

1) sino a 100 metri cubi: € 7635,30;

2) superiore a 100 metri cubi e fino a 500: € 7635,30 + € 57,27 per ogni metro cubo eccedente i primi 100;

3) superiore a 500 metri cubi: € 30.541,30 + € 38,18 per ogni metro cubo eccedente i primi 500;

e) per deposito preliminare o messa in riserva di rifiuti pericolosi con capacità autorizzata:

1) sino a 100 metri cubi: € 15.270,60;

2) superiore a 100 metri cubi e fino 500: € 15.270,60 + € 114,53 per ogni metro cubo eccedente i primi 100;

3) superiore a 500 metri cubi: € 61.082,60 + € 76,35 per ogni metro cubo eccedente i primi 500.

Art. 2.

Inserimento dell'art. 4-bis nel decreto del Presidente della Giunta regionale, n. 0502/1991 «Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni».

1. Dopo l'art. 4 del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0502/1991 «Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni» è inserito il seguente:

«Art. 4-bis svincolo della garanzia.

1. La garanzia finanziaria è svincolata, a richiesta, dopo la chiusura dell'impianto tecnologico, del deposito preliminare o della messa in riserva e, comunque, dopo l'accertamento, da parte della Provincia competente per territorio, della corretta sistemazione finale dell'area. »

Art. 3.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

10R1045

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 ottobre 2009, n. **0299/Pres.**

Regolamento di modifica al «Regolamento per la concessione di incentivi per favorire i soggetti ad elevata qualificazione e di personale da impiegare in attività di ricerca», emanato con decreto del Presidente della Regione 8 ottobre 2004, n. 325.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 44 del 4 novembre 2009)

IL PRESIDENTE

Visto il «Regolamento per la concessione di incentivi per favorire l'occupazione di soggetti ad elevata qualificazione e di personale da impegnare in attività di ricerca», emanato con proprio decreto 8 ottobre 2004, n. 0325/Pres., in attuazione dell'art. 16, comma 1, della legge regionale 30 aprile 2003 n. 11 (Disciplina generale in materia di innovazione);

Vista la legge regionale bio novembre 2005, n. 27, ed in particolare l'art. 1, comma 1, lettera a), che abroga la legge regionale 11/2003, e l'art. 4, comma 1, che dispone che ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della stessa legge continuano ad applicarsi la legge regionale 11/2003 e i relativi regolamenti o atti di esecuzione, e comma 2, che dispone che i regolamenti regionali emanati ai sensi degli articoli 7, 8, 10, 11 e 16 della legge regionale n. 11/2003 continuano a trovare applicazione sino all'entrata in vigore dei regolamenti di esecuzione degli articoli 17, 18, 19, 23 e 24, comma 1, lettera c), della legge regionale lo novembre 2005, n. 26 (Disciplina generale in materia di innovazione, ricerca scientifica e sviluppo tecnologico);

Considerato che l'art. 24, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 26/2005 dispone la concessione alle imprese di contributi per la stipula con soggetti a elevata qualificazione, di contratti di lavoro a tempo indeterminato, a termine, di inserimento o apprendistato per percorsi di alta formazione;

Considerato che il «Programma regionale per la promozione e lo sviluppo dell'innovazione, delle attività di ricerca e di trasferimento delle conoscenze e delle competenze anche tecnologiche» per gli anni 2006-2008, previsto dall'art. 3 della legge regionale n. 26/2005 e approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 2372 del 6 ottobre 2006, ha previsto che i criteri di priorità relativi al regolamento di cui all'art. 24, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 26/2005 saranno definiti nella prossima programmazione «in quanto, stante l'attuale vigenza della normativa preesistente, l'adozione dello stesso viene rinviata»;

Considerato altresì, che la legge regionale 30 dicembre 2008 n. 17 (Legge finanziaria 2009), all'art. 8, comma 49, ha apportato modifiche alla legge regionale n. 26/2005, per cui il Programma dell'innovazione sopra citato è approvato per un periodo quadriennale, con eventuale aggiornamento annuale, e rimane comunque in vigore fino all'approvazione del Programma successivo;

Preso atto che trova pertanto ancora oggi applicazione il «Regolamento per la concessione degli incentivi per favorire i soggetti ad elevata qualificazione e di personale da impiegare in attività di ricerca», emanato con proprio decreto n. 0325/Pres./2004;


Considerato che il regolamento regionale in questione prevede l'erogazione di aiuti «de minimi» e che l'applicazione di tale categoria di aiuti è attualmente disciplinata dai seguenti regolamenti comunitari:

Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006;

Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 nel settore della pesca;

Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 nel settore della produzione dei prodotti agricoli;

Considerato che la classe di laurea «22/S - Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza», inserita nell'allegato C del sopra citato regolamento regionale emanato con proprio decreto n. 0325/Pres./2004, è erroneamente inserita in tale allegato, in quanto non si



riferisce alle classi di laurea ammissibili ai sensi dell'art. 5, comma 2, lettera a), punto 2), ma rientra tra le lauree diverse, ai sensi dello stesso art. 5, comma 2, lettera a), punto 4);

Considerato altresì che il citato regolamento regionale emanato con proprio decreto n. 0325/ Pres./2004 non prevede disposizioni per il riparto delle risorse tra le Province, che provvedono alla concessione dei contributi;

Ritenuto conseguentemente necessario introdurre alcune modifiche al regolamento per la concessione degli incentivi per favorire i soggetti ad elevata qualificazione e di personale da impiegare in attività di ricerca, emanato con proprio decreto n. 0325/Pres./2004, allo scopo di tener conto della vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti de minimis e di correggere la classificazione della classe di laurea «22/S - Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza»;

Sentiti il Comitato di coordinamento interistituzionale e la Commissione regionale per il lavoro, che nelle rispettive sedute di data 28 agosto 2009 e 16 settembre 2009 hanno esaminato lo schema di regolamento all'uopo predisposto esprimendo sul medesimo parere favorevole;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Vista la deliberazione della Giunta regionale 15 ottobre 2009, n. 2302 con la quale è stato approvato il «Regolamento di modifica al «Regolamento per la concessione di incentivi per favorire i soggetti ad elevata qualificazione e di personale da impiegare in attività di ricerca», emanato con decreto del Presidente della Regione n. 8 ottobre 2004, n. 325»;

Decreta:

1. È emanato, per le motivazioni esposte in premessa, il «Regolamento di modifica al «Regolamento per la concessione di incentivi per favorire i soggetti ad elevata qualificazione e di personale da impiegare in attività di ricerca», emanato con decreto del Presidente della Regione n. 8 ottobre 2004, n. 325», nel testo allegato al presente decreto, quale parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

REGOLAMENTO DI MODIFICA AL «REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI INCENTIVI PER FAVORIRE I SOGGETTI AD ELEVATA QUALIFICAZIONE E DI PERSONALE DA IMPIEGARE IN ATTIVITÀ DI RICERCA», EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE N. 8 OTTOBRE 2004, N. 325.

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 325/2004

1. L'art. 3 del decreto del Presidente della Regione n. 325/2004 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. Regime di aiuto.

1. Gli incentivi di cui al presente regolamento hanno natura di aiuti de minimis ai sensi, rispettivamente, dei seguenti Regolamenti:

a) Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del

trattato agli aiuti di importanza minore («de minimis»), pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 379/5 del 28 dicembre 2006;

b) Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della pesca e recante modifica del regolamento (CE) n. 1860/2004, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 196/6 del 25 luglio 2007;

c) Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea serie L n. 337/35 del 20 dicembre 2007.

2. Ai sensi del comma 1, sono esclusi dai benefici previsti dal presente regolamento i settori economici e le tipologie di aiuto di cui all'allegato A del presente regolamento.

3. L'allegato A del presente regolamento è aggiornato con decreto del Direttore centrale lavoro, università e ricerca da pubblicarsi sul *Bollettino ufficiale* della Regione.».

Art. 2.

Modifica all'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 325/2004

1. La lettera b) del comma 1 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Regione n. 325/2004 è sostituita dalla seguente:

«b) associazioni e fondazioni che perseguano una o più delle seguenti finalità:

1) promuovere un ambiente favorevole all'innovazione e all'assimilazione delle tecnologie da parte delle imprese, del settore dei servizi di pubblica utilità e di tutta la comunità regionale, anche attraverso la diffusione e l'utilizzazione efficace dei risultati delle attività di ricerca e l'uso finalizzato degli strumenti del sistema formativo;

2) favorire l'inserimento del sistema economico regionale in uno spazio internazionale aperto alla diffusione delle tecnologie e delle conoscenze;

3) avviare e sostenere lo sviluppo di un sistema integrato tra ricerca, formazione e innovazione;

4) incentivare la collaborazione tra imprese, università, centri di ricerca, parchi scientifici e sistema finanziario;

5) rafforzare la trasmissione delle conoscenze e dell'informazione per i servizi di pubblica utilità nei settori della sanità, dell'assistenza e dell'istruzione;

6) valorizzare il capitale umano presente in regione come fattore strategico per l'affermazione di un elevato tasso di innovazione;


7) promuovere realtà imprenditoriali innovative e favorire l'integrazione sistemica.».

Art. 3.

Modifica all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 325/2004

1. Il punto 4) della lettera b) del comma 1 dell'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 325/2004 è sostituito dal seguente:

«4) non devono svolgere la propria attività principale nei settori elencati nell'Allegato A;».



Art. 4.

Modifica all'art. 6 del decreto del Presidente della Regione n. 325/2004

1. Il comma 2 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 325/2004 è abrogato.

Art. 5.

Inserimento dell'articolo n. 11-bis al decreto del Presidente della Regione n. 325/2004

1. Dopo l'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 325/2004 è inserito il seguente:

«Art. 11-bis. Riparto delle risorse.

1. Le risorse disponibili sono ripartite fra le Province in proporzione al numero di domande di contributo pervenute a ciascuna Provincia entro la data del 31 dicembre di ciascun anno.».

Art. 6.

Modifica all'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 325/2004

1. Il comma 3 dell'art. 13 del decreto del Presidente della Regione n. 325/2004 è sostituito dal seguente:

«3. Una volta verificata la sussistenza dei requisiti per la concessione degli incentivi, la Provincia competente richiede al soggetto che ha presentato la domanda di contributo una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e resa ai sensi della vigente normativa in materia di dichiarazioni sostitutive, per accertare le condizioni relative all'applicazione, nell'esercizio finanziario in corso alla data di ricevimento della richiesta di cui al presente comma e nei due esercizi finanziari precedenti, del regime de minimis applicabile nel caso di specie. La dichiarazione di cui al presente comma deve altresì contenere l'impegno a comunicare ogni successiva variazione rilevante ai fini dell'applicazione della normativa comunitaria applicabile nel caso di specie. Il superamento dei massimali previsti, rispettivamente, dall'art. 2, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, dall'art. 3, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 875/2007 della Commissione del 24 luglio 2007 e dall'art. 3, paragrafo 2, del Regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, impedisce la concessione degli incentivi.».

Art. 7.

Sostituzione dell'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 325/2004

1. L'allegato A al decreto del Presidente della Regione n. 325/2004 è sostituito dall'allegato A al presente regolamento.

Art. 8.

Modifica all'allegato C al decreto del Presidente della Regione n. 325/2004

1. All'allegato C al decreto del Presidente della Regione n. 325/2004 sono soppresse le parole «22/S Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza».

Art. 9.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

(Omissis).

10R1046

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
27 novembre 2009, n. 0325/Pres.

Modifiche al Regolamento di esecuzione dell'articolo 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004, n. 0121/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 23 dicembre 2009)

IL PRESIDENTE

Premesso che l'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 «Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica» individua quali interventi di edilizia convenzionata quelli diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare alla vendita, assegnazione o locazione a favore della generalità dei cittadini, posti in essere da ATER, cooperative edilizie e imprese, con benefici o agevolazioni previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni dell'Unione europea o di altri organismi internazionali, nonché di enti pubblici, regolati da apposite convenzioni con i Comuni;

Visto il proprio decreto 13 aprile 2004, n. 0121/Pres., con il quale è stato emanato il «Regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata»;

Visto il proprio decreto 28 giugno 2004, n. 0217/Pres., con il quale è stata approvata la modifica dell'art. 9, comma 2, lettera h), del regolamento sopra citato;

Visto il proprio decreto 28 settembre 2006, n. 0291/Pres., con il quale sono state approvate altre modifiche al regolamento emanato con proprio decreto n. 0121/Pres./2004;

Visto il proprio decreto 12 febbraio 2008, n. 038/Pres., con il quale sono state approvate ulteriori modifiche al regolamento emanato con proprio decreto n. 0121/Pres./2004;

Visto il proprio decreto 21 ottobre 2008 n. 0284/Pres., con il quale sono state approvate ulteriori modifiche al regolamento emanato con proprio decreto n. 0121/Pres./2004;

Vista la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 18, (Norme per la valorizzazione della residenza e dell'attività lavorativa in Italia e in regione nell'accesso ai servizi dello stato sociale) con la quale, all'art. 4, vengono apportate delle modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 6/2003 e all'art. 5 sono apportate alcune deroghe a favore dei corregionali all'estero e del personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia;

Visto l'art. 12 della sopra citata legge regionale n. 6/2003, il quale stabilisce che i regolamenti sono approvati previo parere vincolante della Commissione consiliare competente;

Vista la deliberazione n. 2166 del 30 settembre 2009, con la quale la Giunta regionale ha approvato in via preliminare il regolamento recante «Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 13 aprile 2004, n. 0121/Pres.» e successive modifiche ed integrazioni e ne ha disposto la contestuale trasmissione alla Commissione consiliare competente;

Preso atto che, ai sensi del citato art. 12 della legge regionale n. 6/2003, la IV Commissione consiliare, nella seduta n. 60 del 22 ottobre 2009, ha espresso parere favorevole riguardo al testo approvato in via preliminare dalla Giunta regionale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2494 del 12 novembre 2009 che ha approvato le modifiche da apportare al testo del regolamento di esecuzione concernente l'edilizia convenzionata di cui all'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, emanato con proprio decreto n. 0121/Pres./2004, e successive modifiche ed integrazioni;

Ritenuto di emanare il regolamento recante «Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata emanato con decreto del Presidente della Regione n. 13 aprile 2004, n. 0121/Pres.» e successive modifiche ed integrazioni;



Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2494 del 12 novembre 2009;

Decreta:

1. È emanato il Regolamento recante «Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 13 aprile 2004, n. 0121/Pres.» e successive modifiche ed integrazioni, nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELL'ART. 4 DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 2003, N. 6, CONCERNENTE LE AGEVOLAZIONI PER L'EDILIZIA CONVENZIONATA, EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE N. 13 APRILE 2004, N. 0121/PRES.

Art. 1.

Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0121/Pres./2004

1. Il comma 1 dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 13 aprile 2004, n. 0121/Pres. (Regolamento di esecuzione dell'art. 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata) è sostituito dal seguente:

«1. Le agevolazioni consistono in contributi in conto capitale determinati come segue:

a) il contributo per gli interventi di costruzione o di recupero di abitazioni da assegnare in locazione, attuati dalle cooperative edilizie e loro consorzi o dalle imprese, è pari al 25% della spesa ritenuta ammissibile sulla base del costo dell'immobile risultante dal progetto esclusi gli oneri fiscali; in ogni caso il contributo non può superare l'importo di 25.000,00 euro per alloggio;

b) il contributo per gli interventi di costruzione, di recupero o di acquisto di abitazioni da assegnare in locazione, attuati dalle ATER, è pari al 35% della spesa risultante dal quadro economico dell'opera o del costo dell'immobile risultante dal contratto di compravendita, esclusi gli oneri fiscali e le spese notarili; in ogni caso il contributo non può superare l'importo di 45.000,00 euro per alloggio;

c) il contributo per gli interventi di costruzione o di recupero di abitazioni da cedere o da assegnare in proprietà, è pari al 20% del prezzo di vendita dell'immobile, esclusi gli oneri fiscali e le spese notarili; in ogni caso il contributo non può superare l'importo di 20.000,00 euro per alloggio».

Art. 2.

Modifiche all'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0121/Pres./2004

1. Il comma 3 dell'art. 9 del decreto del Presidente della Regione n. 0121/Pres./2004 è sostituito dal seguente:

«3. Nei casi previsti dall'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 6/2003, le percentuali dei contributi di cui all'art. 8, comma 1, lettere a), b) e c) sono pari, rispettivamente, al 35%, al 40% ed al 30%; gli importi massimi dei contributi per alloggio, di cui al medesimo art. 8, comma 1, lettere a), b) e c), non possono superare, rispettivamente, le somme di 35.000,00 euro, di 52.500,00 euro e di 30.000,00 euro.».

Art. 3.

Modifiche all'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n. 0121/Pres./2004

1. Il comma 1 dell'art. 11 del decreto del Presidente della Regione n.0121/Pres./2004 è sostituito dal seguente:

«1. Possono essere ammesse alle agevolazioni previste per gli interventi di edilizia convenzionata le cooperative edilizie che siano iscritte al registro regionale delle cooperative e risultino in regola con le disposizioni relative alla revisione previste dal capo IV della legge regionale 3 dicembre 2007, n. 27 (Disciplina organica in materia di promozione e vigilanza del comparto cooperativo).».

Art. 4.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

09R0961

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE
27 novembre 2009, n. 0327/Pres.

Modifiche al Regolamento di esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata, emanato con decreto del Presidente della Regione 13 aprile 2004 n. 0124/Pres.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 23 dicembre 2009)

IL PRESIDENTE

Premesso che l'art. 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 «Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica» dispone che gli interventi di edilizia agevolata sono attuati dai privati e sono diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni posti in essere con i benefici e le agevolazioni previsti da leggi statali o regionali o da disposizioni dell'Unione europea o di altri organismi internazionali;

Visto il proprio decreto 13 aprile 2004, n. 0124/Pres., con il quale è stato emanato il «Regolamento di esecuzione dell'art. 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente gli interventi di edilizia agevolata», e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il Capo III (Beneficiari) del citato Regolamento che disciplina, tra l'altro, i requisiti dei beneficiari del contributo regionale in regime di edilizia agevolata;

Vista la legge regionale 15 ottobre 2009, n. 18, (Norme per la valorizzazione della residenza e dell'attività lavorativa in Italia e in regione nell'accesso ai servizi dello stato sociale) con la quale all'art. 4 sono apportate delle modifiche all'art. 12 della legge regionale n. 6/2003 e all'articolo s sono apportate alcune deroghe a favore dei corregionali all'estero e del personale delle Forze armate e delle Forze di Polizia;

Visto l'art. 12 della sopra citata legge regionale n. 6/2003, il quale stabilisce, tra l'altro, che i regolamenti sono approvati previo parere vincolante della Commissione consiliare competente;

Vista la deliberazione n. 2288 del 15 ottobre 2009, con la quale la Giunta regionale ha approvato in via preliminare il regolamento recante «Modifiche al regolamento di esecuzione dell'articolo s della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 13 aprile 2004, n. 0124/Pres.» e ne ha disposto la contestuale trasmissione alla Commissione consiliare competente;

Preso atto che, ai sensi del citato art. 12 della legge regionale n. 6/2003, la IV Commissione consiliare, nella seduta n. 60 del 22 ottobre 2009, ha espresso parere favorevole riguardo al testo approvato in via preliminare dalla Giunta regionale con la citata deliberazione n. 2288/2009;



Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 2562 del 19 novembre 2009 che ha approvato in via definitiva le modifiche da apportare al regolamento concernente l'edilizia agevolata;

Ritenuto di adottare le «Modifiche al regolamento di esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 13 aprile 2004, n. 0124/Pres.»;

Visto l'art. 42 dello Statuto della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

Vista la legge regionale 18 giugno 2007, n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli-Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale, ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia), con particolare riferimento all'art. 14, comma 1, lettera r);

Su conforme deliberazione della Giunta regionale n. 2562 del 19 novembre 2009;

Decreta:

1. È emanato il Regolamento recante «Modifiche al regolamento di esecuzione dell'art. 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata, emanato con decreto del Presidente della Regione n. 13 aprile 2004, n. 0124/Pres.» nel testo allegato al presente provvedimento di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto verrà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

MODIFICHE AL REGOLAMENTO DI ESECUZIONE DELL'ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE 7 MARZO 2003, N. 6, CONCERNENTE LE AGEVOLAZIONI PER L'EDILIZIA AGEVOLATA, EMANATO CON DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE N. 13 APRILE 2004, N. 0124/PRES.

Art. 1.

Modifiche all'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0124/Pres./2004

1. La lettera b), comma 1, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 13 aprile 2004, n. 0124/Pres. (Regolamento di esecuzione dell'art. 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6, concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata) è sostituito dal seguente:

«b) essere residenti, ovvero prestare attività lavorativa da almeno dieci anni, anche non continuativi, sul territorio nazionale, di cui uno in regione.»

2. Dopo il comma 8, dell'art. 8 del decreto del Presidente della Regione n. 0124/Pres./2004, è inserito il seguente:

«8-bis. Per i corregionali all'estero e i loro discendenti che abbiano ristabilito la residenza in regione, nonché per coloro che prestano servizio presso le Forze armate e le Forze di Polizia si prescinde dal requisito di cui al comma 1, lettera b).»

Art. 2.

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

09R0962

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2009, n. 77.

Legge finanziaria per l'anno 2010.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 55 del 31 dicembre 2009)

(Omissis).

10R1148

LEGGE REGIONALE 23 dicembre 2009, n. 78.

Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2010 e pluriennale 2010-2012.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 55 del 31 dicembre 2009)

(Omissis).

10R1149

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 80.

Modifiche alla legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 56 del 31 dicembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

PREAMBOLO

Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'art. 4, comma 1, lettere n) e z) dello Statuto;

Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana);

Visto il parere del comitato tecnico di direzione (CTD), espresso nella seduta del 23 luglio 2009;

Visto il parere del Consiglio delle autonomie locali, espresso nella seduta del 30 ottobre 2009;

Considerato quanto segue:

1. In questi anni di applicazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana) si sono manifestate nuove esigenze di tipo giuridico ed economico. Da un lato infatti, il legislatore nazionale ha approvato una legge generale in materia di agriturismo alle cui disposizioni le Regioni devono adeguarsi per le parti che costituiscono espressione della potestà legislativa statale esclusiva e concorrente, come stabilito dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 339 del 2007, dall'altro la situazione economica in cui versa il settore induce a promuovere la diversificazione aziendale per favorire l'integrazione del reddito, la permanenza dei lavoratori agricoli nelle zone rurali nonché la cosiddetta filiera corta e l'utilizzo dei prodotti aziendali;

2. Tenendo conto delle migliori pratiche realizzate anche sul nostro territorio risulta evidente che per conseguire reali effetti di semplificazione e per sviluppare la massima libertà d'impresa è necessario superare la logica del controllo preventivo della pubblica amministrazione e conseguentemente valorizzare il controllo *ex post* al fine di garantire un adeguato contemperamento degli interessi in gioco: libertà d'impresa/tutela del territorio, dell'ambiente e della salute. Di qui l'esigenza di introdurre anche in questo settore una reale semplificazione del



procedimento amministrativo per l'avvio dell'attività agrituristica e una disciplina più rigorosa dei controlli sull'esercizio dell'attività;

3. Le funzioni amministrative, in coerenza con il principio di sussidiarietà e adeguatezza di cui all'art. 118, comma primo della Costituzione, sono conferite ai comuni. Occorre tuttavia evidenziare che le funzioni relative alla presentazione della relazione sull'attività agrituristica sono trattenute a livello regionale e attribuite ad ARTEA. Tale scelta è stata fatta in coerenza con la previsione della legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura) che ha istituito presso ARTEA l'anagrafe regionale delle aziende agricole quale nucleo del sistema informativo agricoltura della regione Toscana (SIART) e strumento di organizzazione e snellimento dell'azione regionale;

4. Per favorire l'integrazione del reddito, la permanenza dei lavoratori agricoli nelle zone rurali nonché la cosiddetta filiera corta e l'utilizzo dei prodotti aziendali è prevista la possibilità di estendere il servizio di somministrazione pasti alimenti e bevande agli ospiti che non usufruiscono di altri servizi di ospitalità agrituristica e viene introdotta la disciplina delle attività didattiche rivolte ai minori in età scolare;

5. Al fine di evitare che con l'obiettivo economico di sfruttare al meglio le strutture esistenti si realizzino situazioni di commistione di attività diverse (agrituristiche e extra-alberghiere) non corrette sotto il profilo della tutela della concorrenza, si interviene sulla previsione legislativa che pone attualmente un limite numerico alle varie attività agrituristiche, stabilendo che i limiti di ospitalità sono determinati esclusivamente dalla principalità dell'attività agricola e dalle strutture disponibili;

6. Per adeguare il testo vigente alla normativa sopravvenuta in questi anni si sono apportate alcune modifiche alla disciplina vigente in particolare alle norme in materia di igiene degli alimenti;

7. Si ritiene di non accogliere il parere condizionato del Consiglio delle autonomie locali nella parte in cui solleva la necessità di risolvere le criticità relative all'iter procedimentale per la presentazione della DIA in quanto tali criticità risultano superate con la previsione di cui all'art. 7, comma 6 che rinvia al regolamento di attuazione il coordinamento fra i sistemi informativi di SUAP e DUA.

Si approva la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche all'art. 1 della l.r. 30/2003

1. Alla lettera *a*) del comma 1 dell'art. 1 della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana) dopo la parola «forestale» sono inserite le seguenti: «attraverso la promozione di iniziative di sostegno alle attività agricole»;

2. Alla lettera *d*) del comma 1 dell'art. 1 della l.r. 30/2003 dopo la parola: «prodotti» sono inserite le parole: «agricoli regionali».

3. Al termine della lettera *f*) del comma 1 dell'art. 1 della l.r. 30/2003 sono aggiunte le parole: «nonché il turismo a favore di soggetti svantaggiati.»

4. Dopo la lettera *f*) del comma 1 dell'art. 1 della l.r. 30/2003 è inserita la seguente:

«*f* bis) favorire e sviluppare la valorizzazione dei prodotti agroalimentari attraverso la filiera corta»;

5. Dopo la lettera *f* bis) del comma 1 dell'art. 1 della l.r. 30/2003 è inserita la seguente:

«*f* ter) svolgere attività didattiche e divulgative, sociali e di servizio per le comunità locali»;

6. Dopo la lettera *f* ter) del comma 1 dell'art. 1 della l.r. 30/2003 è inserita la seguente:

«*f* quater) favorire la promozione delle attività agrituristiche.»

Art. 2.

Modifiche all'art. 2 della l.r. 30/2003

1. Al comma 1 dell'art. 1 della l.r. 30/2003 sono soppresse le seguenti parole: «e di complementarità».

2. Il comma 2 dell'art. 2 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

«2. Sono attività agrituristiche, nel rispetto delle modalità e dei limiti definiti dalla presente legge:

a) dare alloggio in appositi locali aziendali;

b) ospitare i campeggiatori in spazi aperti;

c) organizzare attività didattiche, divulgative, culturali, sociali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo, sociali e di servizio per le comunità locali, riferite al mondo rurale;

d) somministrare pasti, alimenti e bevande, degustazioni e assaggi e organizzare eventi promozionali, utilizzando prodotti aziendali, integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani, nel rispetto del sistema della filiera corta.»

3. Dopo il comma 2 dell'art. 2 della l.r. 30/2003 è aggiunto il seguente:

«2 bis. Per fattorie didattiche si intendono le attività didattiche rivolte agli studenti delle scuole di ogni ordine e grado. Tali attività possono essere svolte anche al di fuori dell'ambito agrituristico.»

4. Dopo il comma 2 bis dell'art. 2 della l.r. 30/2003 è aggiunto il seguente:

«2 ter. Il regolamento di attuazione disciplina le modalità per l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di cui ai commi 2 e 2 bis.»

Art. 3.

Modifiche all'art. 3 della l.r. 30/2003

1. La rubrica dell'art. 3 della l.r. 30/2003 è sostituita dalla seguente: «Denominazione delle attività agrituristiche e commistione con le altre attività».

2. Al comma 1 dell'art. 3 della l.r. 30/2003 dopo la parola «agrituristico» sono aggiunte le seguenti: «e i termini attributivi derivati».

3. Al comma 2 dell'art. 3 della l.r. 30/2003 le parole: «L'azienda agricola autorizzata ai sensi dell'art. 8 a svolgere attività agrituristiche» sono sostituite dalle seguenti: «L'azienda agricola che esercita attività agrituristiche».

4. Dopo il comma 2 dell'art. 3 della l.r. 30/2003 è aggiunto il seguente:

«2 bis. All'interno dell'azienda agricola che esercita attività agrituristiche, i locali ove si svolgono attività diverse da quelle agrituristiche e/o agricole come definite dall'art. 2135 del codice civile devono essere indicati con apposita segnaletica.»

Art. 4.

Sostituzione della rubrica del capo I del titolo II della l.r. 30/2003


1. La rubrica del capo I del titolo II della l.r. 30/2003 è sostituita dalla seguente: «Soggetti legittimati – Principalità delle attività agricole – Connessione delle attività agrituristiche – Dichiarazione di inizio attività».

Art. 5.

Modifiche all'art. 5 della l.r. 30/2003

1. Il comma 2 dell'art. 5 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

«2. Gli imprenditori agricoli che svolgono attività agrituristica possono definire forme di collaborazione, disciplinate da specifici accordi scritti, al fine dello svolgimento in comune delle attività agrituristiche. Per tali attività il carattere della principalità dell'attività agri-»



cola, le modalità e i limiti di accoglienza devono essere rispettati con riferimento ad ogni singola azienda.»

2. Il comma 3 dell'art. 5 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

«3. Possono essere addetti alle attività agrituristiche e sono considerati lavoratori agricoli ai fini della vigente disciplina previdenziale, assicurativa e fiscale i familiari, di cui all'art. 230 bis del codice civile e tutti i lavoratori con contratti di lavoro ammessi nel settore agricolo.»

Art. 6.

Sostituzione dell'art. 6 della l.r. 30/2003

1. L'art. 6 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (*Connessione dell'attività agriturbistica e principalit  dell'attivit  agricola*). - 1. La connessione dell'attivit  agriturbistica si realizza allorch  l'azienda agricola in relazione alla sua estensione, alle sue dotazioni strutturali, alla natura e alle variet  delle attivit  agricole praticate, agli spazi disponibili, agli edifici in essa ricompresi e al numero degli addetti, sia idonea anche allo svolgimento dell'attivit  agriturbistica nel rispetto della presente legge.

2. La connessione dell'attivit  agriturbistica si realizza congiuntamente alla principalit  dell'attivit  agricola.

3. La principalit  dell'attivit  agricola si realizza quando, a scelta dell'imprenditore, sussista una delle seguenti condizioni:

a) il tempo impiegato per lo svolgimento dell'attivit  agriturbistica nel corso dell'anno solare   inferiore al tempo utilizzato nell'attivit  agricola, di cui all'art. 2135 del codice civile, tenuto conto della diversit  delle tipologie di lavorazione;

b) il valore della produzione lorda vendibile (PLV) agricola annua, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito,   maggiore rispetto alle entrate dell'attivit  agriturbistica, al netto dell'eventuale intermediazione dell'agenzia.

4. Il regolamento di attuazione indica, tenendo conto della localizzazione delle aziende agricole e in particolare di quelle ubicate nei territori montani, tra l'altro:

a) le ore lavorative standard occorrenti per le singole attivit  agricole e per le singole attivit  agriturbistiche;

b) i valori del tempo lavoro relativi al rispetto delle regole di condizionalit  di cui agli articoli 4 e 5 del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003 (Regolamento del Consiglio che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e istituisce taluni regimi di sostegno a favore degli agricoltori e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001);

c) i valori della PLV convenzionali attribuibili alle singole culture e allevamenti.»

Art. 7.

Sostituzione dell'art. 7 della l.r. 30/2003

1. L'art. 7 della l.r. 30/2003   sostituito dal seguente:

«Art. 7 (*Criteri e modalit  per la verifica del rapporto di principalit *). - 1. La principalit  e la connessione sono dimostrate dall'imprenditore agricolo che intende svolgere l'attivit  agriturbistica tramite apposita relazione sull'attivit  agriturbistica in forma di autodichiarazione.

2. La relazione di cui al comma 1   presentata dall'imprenditore, secondo le modalit  stabilite dal regolamento di attuazione, nell'ambito della dichiarazione unica aziendale (DUA) tramite il sistema informatizzato dell'anagrafe regionale delle aziende agricole di cui alla legge regionale 8 marzo 2000, n. 23 (Istituzione dell'anagrafe regionale delle aziende agricole, norme per la semplificazione dei procedimenti amministrativi ed altre norme in materia di agricoltura).

3. Nella relazione di cui al comma 1 sono indicate:

a) l'attivit  agriturbistica e l'attivit  agricola e la consistenza della produzione e dei prodotti aziendali;

b) la scelta della condizione per realizzare la principalit  dell'attivit  agricola, ai sensi dell'art. 6. A seconda della scelta effettuata sono indicate le previsioni relative:

1) al tempo lavoro impiegato per lo svolgimento dell'attivit  agriturbistica e a quello per l'attivit  agricola;

2) alla PLV, compresi gli aiuti di mercato e di integrazione al reddito, e alle entrate ottenibili dall'attivit  agriturbistica, al netto della eventuale intermediazione dell'agenzia;

c) le strutture edilizie presenti nell'UTE da utilizzare per le attivit  agriturbistiche e per l'attivit  agricola.

4. I requisiti soggettivi e oggettivi, nonch  la prevalenza dell'attivit  agricola rispetto all'attivit  agriturbistica, devono essere mantenuti per tutto il periodo di esercizio dell'attivit  agriturbistica.

5. Qualora l'imprenditore agricolo ritenga necessario applicare una condizione diversa da quella scelta relativamente al requisito della principalit , lo comunica all'Agenzia regionale toscana per le erogazioni in agricoltura (ARTEA) tramite il sistema informatizzato. La nuova condizione scelta si applica anche al periodo dell'anno solare gi  trascorso, salvo eventuali procedimenti di accertamento pendenti.

6. Il regolamento di attuazione disciplina le modalit  con cui la relazione sull'attivit  agriturbistica e le eventuali variazioni sono trasmesse, attraverso la rete regionale dei SUAP di cui all'art. 40 della legge regionale 23 luglio 2009, n. 40 (Legge di semplificazione e riordino normativo 2009), al SUAP competente, senza che ci  comporti ulteriori adempimenti da parte dell'imprenditore.

Art. 8.

Sostituzione dell'art. 8 della l.r. 30/2003

1. L'art. 8 della l.r. 30/2003   sostituito dal seguente:

«Art. 8 (*Esercizio dell'attivit  agriturbistica*). - 1. Non possono esercitare l'attivit  agriturbistica:

a) coloro che non sono imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del codice civile;

b) coloro che hanno riportato nel triennio precedente, con sentenza passata in giudicato, condanna per uno dei delitti previsti dagli articoli 442, 444, 513, 513 bis, 515, 517 del codice penale o per uno dei delitti in materia di igiene e sanit  ovvero di frode nella preparazione degli alimenti, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

c) coloro che sono stati sottoposti a misura di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralit ) oppure sono stati dichiarati delinquenti abituali, salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione;

d) coloro che, ai sensi della legislazione antimafia, sono stati sottoposti a misure di prevenzione salvo che abbiano ottenuto la riabilitazione, o che hanno procedimenti penali in corso per l'applicazione di tali misure di prevenzione;

e) coloro che non sono in possesso dei requisiti soggettivi di cui agli articoli 11 e 92 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e di cui all'art. 5 della legge 9 febbraio 1963, n. 59 (Norme per la vendita al pubblico in sede stabile dei prodotti agricoli da parte degli agricoltori produttori diretti).

2. L'esercizio delle attivit  agriturbistiche   soggetto a dichiarazione di inizio attivit  (DIA) ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

3. La DIA e le variazioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono presentate al comune nel cui territorio   situata l'UTE in cui si svolge l'attivit  agriturbistica, tramite lo sportello unico delle attivit  produttive (SUAP). L'attivit  pu  essere avviata dalla data di presentazione della DIA.

4. Il regolamento di attuazione disciplina il contenuto della DIA, le modalit  di presentazione e la connessione della DIA con i procedimenti relativi agli immobili e agli impianti nel rispetto di quanto previsto al capo III della l.r. 40/2009.

5. Qualsiasi variazione intervenuta in merito ai requisiti in base ai quali l'attivit    stata avviata   comunicata ad ARTEA entro trenta giorni dal suo verificarsi tramite l'aggiornamento del proprio fascicolo aziendale, con eventuale successiva variazione della DIA.



6. In caso di trasferimento dell'azienda agricola, per la prosecuzione dell'attività agrituristica il nuovo titolare aggiorna il proprio fascicolo aziendale presso l'anagrafe regionale delle aziende agricole redigendo la relazione sull'attività agrituristica e presenta, entro trenta giorni dall'atto di trasferimento, una DIA in cui attesta il possesso dei requisiti soggettivi e il fatto che non sono intervenute variazioni dei requisiti oggettivi che hanno originato l'inizio dell'attività agrituristica precedente.

7. In caso di variazione delle attività agrituristiche l'imprenditore deve aggiornare la relazione sull'attività agrituristica e presentare una variazione della DIA.»

Art. 9.

Modifiche all'art. 9 della l.r. 30/2003

1. Il comma 1 dell'art. 9 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

«1. Nella DIA l'imprenditore indica il livello di classificazione della struttura individuato sulla base dei criteri stabiliti nel regolamento di attuazione.»

2. Il comma 2 dell'art. 9 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

«2. La classificazione è obbligatoria ed è condizione indispensabile per l'avvio delle attività agrituristiche.»

3. Al comma 3 dell'art. 9 della l.r. 30/2003 le parole: «della comunicazione dei prezzi e delle attrezzature alla provincia.» sono sostituite dalle seguenti: «della comunicazione di variazione di cui all'art. 10.»

Art. 10.

Modifiche all'art. 10 della l.r. 30/2003

1. Il comma 1 dell'art. 10 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

«1. Entro il 1° ottobre di ogni anno i soggetti titolari di attività agrituristica comunicano alla provincia competente i prezzi massimi che intendono praticare dal 1° gennaio dell'anno successivo, nonché le caratteristiche delle strutture. Per le strutture con apertura stagionale invernale la decorrenza dei prezzi comunicati è anticipata al 1° dicembre dell'anno in corso. L'obbligo della comunicazione annuale non sussiste qualora non siano intervenute variazioni nei prezzi o nelle caratteristiche della struttura, rispetto alla comunicazione precedente. Nel caso di variazioni delle caratteristiche della struttura, dei servizi e della classificazione occorre presentare una comunicazione di variazione entro quindici giorni dal suo verificarsi.»

2. Al comma 3 dell'art. 10 della l.r. 30/2003 dopo la parola: «comunicazione» è aggiunta la seguente: «principale».

3. Al comma 4 dell'art. 10 della l.r. 30/2003 le parole: «titolari delle attrezzature» sono sostituite dalle seguenti: «titolari delle strutture agrituristiche».

4. Dopo il comma 4 dell'art. 10 della l.r. 30/2003 è aggiunto il seguente:

«4 bis. I dati presenti negli archivi di cui al comma 4, tenuti e aggiornati dai competenti uffici, possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica.»

Art. 11.

Sostituzione dell'art. 11 della l.r. 30/2003

1. L'art. 11 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (*Obblighi amministrativi degli operatori agrituristiche*). -

1. I soggetti che esercitano attività agrituristica hanno, in particolare, i seguenti obblighi:

a) iniziare l'attività entro il termine massimo di novanta giorni dalla presentazione della DIA e non sospendere l'esercizio per più di ventiquattro mesi nell'arco di un triennio nel caso di attività annuale. Nel caso di attività non annuale è obbligo rispettare i giorni complessivi dei periodi di apertura e chiusura stabiliti;

b) esporre al pubblico copia della DIA di cui all'art. 8;

c) comunicare al SUAP preventivamente la data di inizio dell'attività, la data di cessazione e, nel caso di chiusura temporanea dell'esercizio, la durata della chiusura, nonché, per le aziende con titolo abilitativo non annuale, le variazioni di apertura nel rispetto dei giorni complessivi;

d) rispettare i limiti e le modalità indicate nella DIA;

e) rispettare i prezzi comunicati;

f) esporre al pubblico, in luogo ben visibile, una tabella riepilogativa, contenente le caratteristiche delle strutture e i prezzi dei servizi praticati nel corso dell'anno, da cui risulti la classificazione attribuita;

g) non diffondere informazioni sulle caratteristiche delle strutture diverse dai dati comunicati.

2. Le comunicazioni sono effettuate con le modalità telematiche previste dalla l.r. 40/2009.»

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 12 della l.r. 30/2003

1. L'art. 12 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 12 (*Ospitalità in camere e unità abitative indipendenti*).

- 1. L'attività di ospitalità è svolta negli immobili di cui all'art. 17 in camere o in unità abitative o utilizzando entrambe le soluzioni, nei limiti massimi derivanti dalla principalità dell'attività agricola e nel rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

2. Nelle camere adibite al pernottamento, comprese quelle poste in unità abitative indipendenti, su espressa richiesta dell'ospite, può essere adottata la sistemazione temporanea di un letto supplementare per l'alloggio di bambini di età non superiore a dodici anni, fermo restando il rispetto dei requisiti igienico-sanitari. Al momento della partenza dell'ospite tale utilizzazione cessa e si ristabiliscono i posti letto previsti. I letti aggiunti non sono conteggiati ai fini della determinazione del limite massimo dei posti letto derivanti dalla principalità dell'attività agricola.»

Art. 13.

Sostituzione dell'art. 13 della l.r. 30/2003

1. L'art. 13 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 13 (*Ospitalità in spazi aperti*). - 1. L'ospitalità in spazi aperti, in tende e/o altri mezzi di soggiorno autonomo riferibili alla categoria dei veicoli ricreazionali, è svolta in aziende con una superficie minima come indicato nel regolamento di attuazione e nei limiti massimi derivanti dalla principalità dell'attività agricola.

2. L'ospitalità in spazi aperti può essere preclusa solo in zone appositamente individuate dagli strumenti urbanistici comunali.»

Art. 14.

Sostituzione dell'art. 14 della l.r. 30/2003

1. L'art. 14 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 14 (*Attività didattiche, divulgative, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo, sociali e di servizio per le comunità locali riferite al mondo rurale*). - 1. Le attività didattiche, culturali, tradizionali, di turismo religioso culturale, ricreative, di pratica sportiva, escursionismo e di ippoturismo riferite al mondo rurale, possono essere organizzate anche all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'azienda, fermo restando il rispetto della connessione.

2. Le attività di escursionismo e di ippoturismo riferite al mondo rurale possono essere esercitate anche non in connessione con l'attività agricola dell'azienda; in tale caso sono finalizzate esclusivamente a fornire servizi a coloro che pernottano presso l'azienda agrituristica.



Art. 15.

Sostituzione dell'art. 15 della l.r. 30/2003

1. L'art. 15 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 15 (Somministrazione di pasti, alimenti e bevande, di degustazioni e assaggi, organizzazione di eventi promozionali). - 1. La somministrazione di pasti, alimenti e bevande, comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, l'organizzazione di degustazioni e assaggi e di eventi promozionali è svolta con prodotti aziendali, integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani, nel rispetto del sistema della filiera corta. La somministrazione deve svolgersi nel rispetto dei requisiti igienico sanitari e dei requisiti professionali entro i limiti numerici definiti dal regolamento e derivanti dal rispetto della principalità dell'attività agricola.

2. Il regolamento di attuazione definisce la natura dei prodotti aziendali e dei prodotti di origine e/o certificati toscani e/o locali da utilizzare, nonché le norme per la realizzazione degli eventi promozionali.

3. Il regolamento stabilisce le modalità con le quali l'origine dei prodotti impiegati nelle attività di cui al comma 1 deve essere indicata chiaramente ed obbligatoriamente ai clienti.»

Art. 16.

Sostituzione dell'art. 16 della l.r. 30/2003

1. L'art. 16 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 16 (Organizzazione di eventi promozionali per prodotti aziendali tradizionali o di qualità). - 1. Le aziende agrituristiche che hanno una propria produzione di prodotti tradizionali o di qualità certificata ai sensi della normativa vigente possono realizzare in azienda eventi con finalità promozionali, che rientrano nelle attività di cui all'art. 14.»

Art. 17.

Modifiche all'art. 17 della l.r. 30/2003

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 17 della l.r. 30/2003 dopo la parola «urbanistica» sono aggiunte le seguenti: «se ammessi dagli strumenti urbanistici comunali, o dagli atti di governo del territorio».

2. La lettera d) del comma 1 dell'art. 17 della l.r. 30/2003 è sostituita dalla seguente:

«d) gli edifici posti all'esterno dei beni fondiari nella disponibilità dell'impresa per l'organizzazione di attività ricreative, culturali e didattiche, divulgative, di pratica sportiva, di escursionismo e di ippoturismo, sociali e di servizio per le comunità locali.»

3. Il comma 2 dell'art. 17 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

«2. L'attività agrituristiche può essere svolta sia in edifici con destinazione d'uso a fini agricoli che in edifici classificati come civile abitazione.»

Art. 18.

Modifiche all'art. 18 della l.r. 30/2003

1. Al comma 3 dell'art. 18 della l.r. 30/2003 dopo la parola «trasformazione» sono aggiunte le seguenti: «e l'utilizzazione».

2. Dopo la lettera b) del comma 3 dell'art. 18 della l.r. 30/2003 è aggiunta la seguente:

«b bis) degli annessi agricoli realizzati ai sensi dell'art. 41, comma 4, della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1 (Norme per il governo del territorio), salvo che al termine del programma aziendale pluriennale risultino non più necessari o atti all'attività agricola per la quale sono stati realizzati.»

3. Dopo il comma 6 dell'art. 18 della l.r. 30/2003 è inserito il seguente:

«6 bis. I volumi relativi agli annessi agricoli trasformati in strutture agrituristiche successivamente all'entrata in vigore della presente legge sono conteggiati tra gli edifici esistenti con destinazione produttiva agricola nei programmi aziendali presentati ai sensi dell'art. 41 comma 4 della l.r. 1/2005 per la durata di dieci anni.»

4. Il comma 7 dell'art. 18 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

«7. Per gli edifici e i manufatti destinati all'esercizio dell'attività agrituristiche la conformità alle norme vigenti in materia di accessibilità e di superamento delle barriere architettoniche è assicurata nei casi in cui, per accertati motivi strutturali, non possono essere applicate le disposizioni di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Regolamento di attuazione dell'art. 1 della legge 9 gennaio 1989, n. 13), con opere provvisoriale.»

Art. 19.

Modifiche all'art. 19 della l.r. 30/2003

1. Il comma 2 dell'art. 19 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

«2. Il regolamento di attuazione per i requisiti strutturali e igienico-sanitari tiene conto delle particolari caratteristiche di ruralità degli edifici. In particolare il regolamento stabilisce le deroghe ai limiti di altezza dei locali e di superficie aero-illuminante previsti dalle norme vigenti, garantendo le condizioni minime strutturali ed igienico-sanitarie da ritenersi sufficienti in sede di accertamento da parte della competente autorità sanitaria.»

2. Il comma 3 dell'art. 19 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

«3. Gli alloggi agrituristiche devono, comunque, essere dotati di servizi igienico-sanitari nella misura minima indicata dal regolamento di attuazione.»

Art. 20.

Modifiche all'art. 20 della l.r. 30/2003

1. Il comma 2 dell'art. 20 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

«2. Nell'esercizio dell'attività di ospitalità in spazi aperti, i servizi igienico-sanitari e i servizi per l'attività di lavanderia devono, comunque, essere garantiti nella misura minima indicata dal regolamento di attuazione.»

Art. 21.

Sostituzione dell'art. 21 della l.r. 30/2003

1. L'art. 21 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 21 (Requisiti tecnici edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza per lo svolgimento delle attività didattiche, divulgative, culturali, sociali, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo). - 1. Nello svolgimento delle attività didattiche, divulgative, culturali, sociali, ricreative, sportive, escursionistiche e di ippoturismo devono essere rispettati i requisiti tecnici edilizi, igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalle norme vigenti, nonché quelli previsti nel regolamento d'attuazione.

2. Per lo svolgimento delle attività di cui al presente art. devono, comunque, essere previsti servizi igienici nella misura minima indicata dal regolamento di attuazione.

3. Le piscine delle aziende agrituristiche sono classificate private a uso collettivo e sono utilizzate nel rispetto della normativa igienico-sanitaria in materia di qualità delle acque e delle norme di sicurezza, secondo quanto indicato nella legge regionale 9 marzo 2006, n. 8 (Norme in materia di requisiti igienico-sanitari delle piscine ad uso natatorio).»

Art. 22.

Sostituzione dell'art. 22 della l.r. 30/2003

1. L'art. 22 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 22 (Requisiti igienico-sanitari per la somministrazione di pasti, alimenti e bevande). - 1. La produzione, la preparazione, il confezionamento e la somministrazione di pasti, alimenti e bevande sono soggetti alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 del 29 aprile 2004 (Regolamento del Parlamento e del Consiglio sul-



l'igiene degli alimenti), al decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore) nonché al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per alimenti di origine animale).

2. Per l'applicazione della disciplina sull'autocontrollo igienico-sanitario nelle aziende agrituristiche che svolgono attività di preparazione e di somministrazione, per la consumazione sul posto di pasti, alimenti e bevande, ivi compresi la degustazione e l'assaggio dei prodotti aziendali, nel regolamento di attuazione sono indicate procedure semplificate di autocontrollo nel rispetto del reg. (CE) 852/2004 sull'igiene dei prodotti.

3. L'attività di macellazione per la fornitura diretta al consumatore finale di piccoli quantitativi di carni di animali macellati nell'azienda agricola in cui sono stati allevati è consentita, previa presentazione della DIA di cui al d.p.g.r. 40/R/2006 e nel rispetto delle norme contenute nel regolamento di attuazione, in particolare attinenti a:

- a) specie e quantità di animali che possono essere macellati;
- b) caratteristiche dei locali di macellazione;
- c) attività di preparazione, somministrazione e consumo diretto nel luogo di produzione;
- d) attività di preparazione e somministrazione di preparati a base di carne prodotta in azienda.

4. Nel caso di somministrazione di pasti, il regolamento di attuazione definisce i limiti in base ai quali per l'idoneità della cucina è sufficiente il rispetto dei requisiti previsti dalle vigenti disposizioni e dai regolamenti edilizi e di igiene per i locali di abitazione. Sono fatte salve le disposizioni relative al d.lgs. 193/2007 (Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore).

5. Il regolamento di attuazione definisce i limiti in base ai quali la cucina di cui al comma 4 può essere utilizzata dagli ospiti, fermo restando la disponibilità di uno spazio adeguato da destinare a spazio comune per il consumo dei pasti.»

Art. 23.

Sostituzione dell'art. 23 della l.r. 30/2003

1. L'art. 23 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 23 (*Vigilanza e controllo*). - 1. La vigilanza sull'osservanza della presente legge è esercitata dai comuni, salvo quanto previsto al comma 4.

2. Per l'accertamento e la contestazione delle infrazioni alla presente legge si applica la legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

3. I comuni sono tenuti ad effettuare, annualmente, un controllo a campione su almeno il 10 per cento delle strutture presenti nel territorio comunale.

4. Le province effettuano esclusivamente le verifiche sul rispetto del requisito della principalità dell'attività agricola in rapporto alle attività agrituristiche indicate nel titolo abilitativo, sulla classificazione, sui prezzi e sulle caratteristiche delle strutture, sulla natura dei prodotti di cui all'art. 15 nel caso di somministrazione di pasti, alimenti e bevande, nonché sul rispetto delle norme relative all'abbattimento delle barriere architettoniche. Tale controllo è effettuato su un numero di strutture non inferiore al 10 per cento delle strutture presenti sul territorio provinciale. L'esito dei controlli è comunicato ai comuni.

5. Per lo svolgimento dei controlli di cui al comma 3 i comuni possono stipulare convenzioni con le province o con gli enti di cui alla legge regionale 26 giugno 2008, n. 37 (Riordino delle Comunità montane), nonché con le Aziende unità sanitarie locali (USL) o svolgerli in forma associata. Le attività di controllo devono comunque essere tra loro coordinate.

6. Il regolamento di attuazione definisce le linee guida per lo svolgimento del controllo di cui ai commi 3 e 4.

7. I comuni trasmettono alla Regione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività di controllo svolta nell'anno precedente.»

Art. 24.

Sostituzione dell'art. 24 della l.r. 30/2003

1. L'art. 24 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 24 (*Sanzioni amministrative*). - 1. L'imprenditore agricolo che esercita, anche in forma occasionale, le attività agrituristiche senza il titolo abilitativo di cui all'art. 8 è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 500,00 a 3.000,00 euro. Il comune con propria ordinanza dispone la chiusura dell'esercizio aperto senza titolo abilitativo. L'attività agriturbistica non può essere intrapresa dall'imprenditore responsabile dell'infrazione di cui al presente comma nei dodici mesi successivi all'emissione dell'ordinanza.

2. Chiunque utilizza le denominazioni agriturismo o agriturbistico e i termini attributivi derivati senza avere il titolo abilitativo, in quanto privo dei requisiti soggettivi per ottenerlo, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 10.000,00 euro nonché all'obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione locale e nazionale, la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo.

3. Chiunque utilizza denominazioni consistenti in modifiche o alterazioni dei termini agriturismo o agriturbistico e i termini attributivi derivati senza averne titolo e chiunque, nell'esercizio dell'attività e nei rapporti con i terzi, induca in errore i potenziali utenti tramite informazioni ingannevoli è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da 2.000,00 a 10.000,00 euro nonché all'obbligo di pubblicare a proprie spese, su un quotidiano a diffusione locale e nazionale, la notizia di aver utilizzato una denominazione senza averne titolo.

4. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 non possono usufruire e sono esclusi dalle attività promozionali finanziate o cofinanziate da soggetti pubblici per un periodo massimo di un anno.

5. L'imprenditore agricolo titolare di attività agrituristiche è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da 250,00 a 1.500,00 euro nei seguenti casi:

- a) mancato rispetto dei limiti e delle modalità indicate nel titolo abilitativo;
- b) mancata esposizione al pubblico del titolo abilitativo;
- c) mancata segnalazione dei locali ove si svolgono attività diverse da quelle agrituristiche e/o agricole;
- d) violazione degli obblighi di cui alla presente legge o al regolamento di attuazione non altrimenti sanzionati.


6. L'imprenditore agricolo titolare di attività agrituristiche è soggetto alla sanzione pecuniaria da 100,00 a 500,00 euro nei seguenti casi:

- a) esponga o applichi prezzi superiori a quelli comunicati;
- b) non ottemperi alla comunicazione di cui all'art. 10;
- c) la comunicazione dei prezzi di cui all'art. 10 risulti incompleta o priva di indicazioni relative a caratteristiche della struttura variare rispetto alle precedenti comunicazioni;
- d) la tabella riepilogativa dei prezzi sia compilata in modo non corretto o incompleto, oppure non sia esposta, oppure sia in contrasto con quanto comunicato alla provincia.

6-bis L'imprenditore agricolo titolare di attività agrituristiche è soggetto alla sanzione pecuniaria da 200,00 a 1.000,00 euro nel caso di utilizzo dei prodotti con conforme a quanto stabilito dalla presente legge e dal regolamento di attuazione in merito alla somministrazione di pasti, alimenti e bevande.

7. Le sanzioni amministrative di cui al presente art. sono raddoppiate, qualora il soggetto nei cinque anni successivi alla commissione di una delle violazioni di cui al presente art., per la quale non sia intervenuto il pagamento in misura ridotta, ne commetta un'altra della stessa indole.

8. Le sanzioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 5 sono applicate dal comune e i relativi proventi sono da esso direttamente introitati. Le sanzioni di cui al comma 6 sono applicate dalla provincia e i relativi proventi sono da essa direttamente introitati.



9. Sono fatte salve le sanzioni previste dal regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 (Testo unico delle leggi sanitarie) nonché, per quanto applicabili, le sanzioni previste dalle altre norme statali e regionali vigenti.».

Art. 25.

Sostituzione dell'art. 25 della l.r. 30/2003

1. L'art. 25 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 25 (*Sospensione e cessazione dell'esercizio delle attività agrituristiche*). - 1. Qualora sia accertata la violazione dei limiti di recettività stabiliti, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria, l'esercizio dell'agriturismo è sospeso con provvedimento del comune per un periodo da uno a trenta giorni.

2. In caso di reiterazione delle violazioni, come indicato dall'art. 24, comma 7, oltre al raddoppio della sanzione amministrativa, si applica la sospensione dell'esercizio per un periodo da uno a trenta giorni.

3. Qualora venga meno uno o più dei requisiti oggettivi in base ai quali è stato avviato l'esercizio dell'agriturismo, il comune fissa un termine, non superiore a sei mesi, entro il quale i requisiti mancanti possono essere ripristinati; nei casi più gravi il comune sospende fino a tale termine l'esercizio dell'agriturismo. Nei casi in cui i requisiti non siano ripristinati entro il termine, il comune dispone la cessazione dell'attività.

4. L'esercizio della attività agrituristiche può essere sospeso con provvedimento del comune qualora le aziende che svolgono attività agrituristiche non si sono adeguate entro i termini di cui all'art. 30, commi 4 e 5 della legge regionale 28 dicembre 2009, n. 80.

5. È altresì disposta la cessazione dell'attività di agriturismo nei seguenti casi:

a) qualora venga meno uno o più dei requisiti soggettivi previsti dalla legge per l'esercizio dell'attività agrituristiche;

b) qualora l'interessato abbia sospeso l'attività senza darne comunicazione al comune.

6. I provvedimenti di sospensione e di cessazione sono comunicati al Prefetto per gli effetti di cui all'art. 19, commi 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della l. 22 luglio 1975, n. 382).

7. I provvedimenti di sospensione e di cessazione sono comunicati alla provincia o gli enti di cui alla l.r. 37/2008 per l'eventuale revoca delle provvidenze concesse ed il recupero delle somme erogate.».

Art. 26.

Sostituzione dell'art. 26 della l.r. 30/2003

1. L'art. 26 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 26 (*Disposizioni per l'agevolazione di attività agrituristiche di ridotte dimensioni*). - 1. Nel regolamento di attuazione sono determinate specifiche condizioni di agevolazione ai fini dell'applicazione della principalità dell'attività agricola:

a) per le aziende agricole situate nei territori classificati montani ai sensi della legislazione vigente;

b) per le aziende agricole con superficie prevalentemente boscata;

c) per le attività agrituristiche di ridotte dimensioni individuate nel regolamento di attuazione.».

Art. 27.

Modifiche all'art. 27 della l.r. 30/2003

1. Il comma 2 dell'art. 27 della l.r. 30/2003 è abrogato.

Art. 28.

Sostituzione dell'art. 28 della l.r. 30/2003

1. L'art. 28 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

«Art. 28 (*Archivio regionale delle aziende agrituristiche*). - 1. Ai fini dell'aggiornamento dell'archivio regionale delle aziende agrituristiche, i comuni trasmettono alla Giunta regionale, con le modalità telematiche previste dalla l.r. 40/2009, i dati relativi alle DIA ricevute.

2. L'archivio regionale delle aziende agrituristiche è tenuto secondo le modalità stabilite dalla Giunta regionale e i dati presenti possono formare oggetto di comunicazione e diffusione a soggetti privati e pubblici, anche tramite diffusione telematica.

3. L'accesso ai dati presenti nell'archivio è garantito ai soggetti pubblici che lo richiedono per motivi istituzionali.».

Art. 29.

Modifiche all'art. 30 della l.r. 30/2003

1. Al comma 1 dell'art. 30 della l.r. 30/2003 le parole «di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti: «di ogni biennio».

2. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 30 della l.r. 30/2003 le parole «revoche dell'autorizzazione» sono sostituite dalla seguente: «cessazioni».

3. Alla lettera d) del comma 1 dell'art. 30 dopo le parole «aggiornato alle» sono aggiunte le seguenti: «attività iniziate o modificate».

Art. 30.

Norme transitorie

1. Il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 3 agosto 2003, n. 46/R (Regolamento di attuazione della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 «Disciplina delle attività agrituristiche in Toscana»), è modificato entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento di modifica di cui al comma 1.

3. Sono fatti salvi i procedimenti in corso alla data di cui al comma 1, i quali si concludono a norma della disciplina previgente, salvo espresso ritiro dell'istanza presentata da parte dell'imprenditore.

4. Sono fatti salvi i titoli abilitativi già conseguiti alla data di entrata in vigore del regolamento di modifica di cui al comma 1, fino a un massimo di tre anni successivi alla presentazione dell'ultima variazione o conferma della relazione agrituristiche. Entro tale data gli imprenditori si adeguano ai sensi degli articoli 7 e 8 della l.r. 30/2003, come sostituiti dalla presente legge.

5. Le strutture già in esercizio alla data di entrata in vigore dell'art. 3, comma 2 bis e dell'art. 18, comma 7, come modificati dalla presente legge, provvedono ad adeguarsi alle nuove disposizioni entro dodici mesi.

Art. 31.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 dicembre 2009

MARTINI

10R1151



LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 81.

Modifiche alla legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 56 del 31 dicembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

PREAMBOLO

Visto l'art. 117, quarto comma, della Costituzione;

Vista la legge 11 dicembre 2000, n. 381 (Istituzione del «Parco nazionale della pace» a S. Anna di Stazzema - Lucca);

Visto l'art. 50 dello Statuto della Regione Toscana;

Vista la legge regionale 14 ottobre 2002, n. 38 (Norme in materia di tutela e valorizzazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza e di promozione di una cultura di libertà, democrazia, pace e collaborazione tra i popoli);

Considerato quanto segue:

1. la Regione Toscana con la l.r. n. 38/2002, si è dotata di uno strumento che ha reso possibile la costruzione di una politica organica capace di tutelare e valorizzare il patrimonio storico politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza;

2. la necessità complessiva di ridefinire l'intero quadro dei soggetti che ricevono contributi in considerazione del ruolo svolto nell'ambito delle politiche regionali per la valorizzazione e la conservazione del patrimonio storico, politico e culturale dell'antifascismo e della resistenza, cardini del nostro ordinamento costituzionale, e la salvaguardia della memoria delle stragi nazifasciste in Toscana, definendo altresì le tipologie del contributo percepito;

3. la necessità di modificare la legge in questione inserendo tra i soggetti che la Regione intende sostenere con un contributo finanziario annuale anche la Fondazione Museo e Centro di Documentazione della Deportazione e Resistenza di Figline di Prato. Fondazione istituita da tutti i Comuni della provincia di Prato, dall'ANED (Associazione nazionale ex-deportati nei lager nazisti) provinciale, dall'ANPI (Associazione nazionale partigiani d'Italia) provinciale e dalla Comunità Ebraica di Firenze costituitasi nel 2007 e riconosciuta con decreto del 19 febbraio 2008, n. 551 del Presidente della Giunta Regionale;

4. l'importante attività di ricerca, di raccolta, di conservazione e di fruizione del patrimonio documentario e archivistico, nonché l'azione di supporto all'attività didattica nelle scuole, svolta dalla sopraddetta Fondazione;

5. la necessità di individuare in un'apposita Fondazione «Parco Nazionale della Pace» la struttura organizzativa adeguata per la gestione del Parco della Pace, già realizzatosi a Sant'Anna di Stazzema conseguentemente alla legge 381/2000, quale luogo simbolo della memoria per la diffusione di una cultura di pace attraverso iniziative, manifestazioni, mostre, convegni, a livello nazionale ed internazionale;

Si approva la presente legge:

Art. 1.

Sostituzione dell'art. 2 della l.r. 38/2002

1. L'art. 2 della l.r. 38/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 2 (Soggetti). - 1. La Regione promuove la conservazione dei valori dell'antifascismo e della Resistenza attraverso un contributo finanziario annuale a favore:

a) dell'Istituto Storico della Resistenza in Toscana;

b) della Fondazione «Museo e Centro di documentazione della Deportazione e Resistenza-Luoghi della Memoria Toscana»;

c) della Federazione regionale toscana delle associazioni antifasciste e della Resistenza;

d) degli Istituti Storici per la Resistenza a carattere provinciale aventi sede in Toscana, associati all'Istituto nazionale per la storia del movimento di liberazione in Italia.

2. Il contributo di cui al comma 1 è finalizzato alla:

a) realizzazione di attività di ricerca, di divulgazione e di eventi;

b) raccolta, conservazione e fruizione del patrimonio documentario e archivistico;

c) realizzazione di attività didattica per le scuole;

3. A favore dei soggetti di cui al comma 1 possono essere messi a disposizione beni immobili di proprietà regionale.».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 7 della l.r. 38/2002

1. L'art. 7 della l.r. 38/2002 è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Fondazione Parco nazionale della pace). - 1. La Regione individua in una fondazione la struttura e la modalità di gestione del Parco nazionale della pace, ai sensi dell'art. 3, comma 2 della legge 11 dicembre 2000, n. 381 (Istituzione del «Parco nazionale della pace»), a Sant'Anna di Stazzema (Lucca).

2. La fondazione di cui al comma 1 è costituita su iniziativa del Comune di Stazzema, tenuto conto dei seguenti indirizzi:

a) finalità statutarie basate sulla cultura della pace, del riconoscimento delle memorie storiche e della integrazione tra i popoli;

b) perseguimento delle finalità statutarie attraverso lo svolgimento, in particolare, delle seguenti attività:

1) organizzazione di manifestazioni, incontri e convegni mostre e spettacoli sui temi della pace e del disarmo;

2) promozione e pubblicazione di studi e documentazione;

3) istituzione, oppure contributo alla creazione di una biblioteca specializzata sui temi della pace e sul movimento pacifista italiano e internazionale;

4) organizzazione e assegnazione di premi a persone o enti che abbiano contribuito con le loro opere o le loro azioni a promuovere la pace, il disarmo, la collaborazione internazionale;

c) riconoscimento della funzione del Comitato per le onoranze ai martiri di Sant'Anna di Stazzema, già costituito su iniziativa del Comune di Stazzema ai sensi della legge regionale 12 agosto 1991, n. 39 (Contributi della Regione Toscana a favore del Comune di Stazzema per interventi rivolti alla esaltazione dei valori della resistenza), nell'ambito delle attività della fondazione per la gestione del Parco nazionale della pace.

3. Il Comune di Stazzema, ai sensi della legge n. 381/2000, provvede a determinare i confini del Parco nazionale della pace, nonché a redigere il progetto di sistemazione dell'area destinata al Parco stesso.».

Art. 3.


Inserimento dell'art. 9-bis nella l.r. 38/2002

1. Dopo l'art. 9 della l.r. 38/2002 è inserito il seguente art. 9-bis:

«Art. 9-bis (Norma finale). - 1. Fino alla costituzione della fondazione di cui al comma 1 dell'art. 7, da perfezionarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente articolo, la Regione sostiene con un contributo annuale il comune di Stazzema per la realizzazione di iniziative e manifestazioni che abbiano come finalità l'esaltazione dei valori storici e civili dei quali è simbolo la frazione stessa.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede alla determinazione del contributo annuale di cui al comma 1.

3. Dalla data di iscrizione della fondazione, nel registro delle persone giuridiche cessa il contributo regionale al comune di Stazzema e lo stesso è devoluto alla fondazione.



4. Sono fatti salvi gli effetti dei contratti di comodato stipulati in attuazione della legge regionale 14 aprile 1995, n. 63 (Intervento a sostegno dell'Istituto storico della Resistenza).

Art. 4.
Abrogazioni

1. Sono abrogati:

a) gli articoli 3, 8 e 9 della l.r. 38/2002;

b) la legge regionale 14 aprile 1995, n. 63 (Intervento a sostegno dell'Istituto storico della Resistenza).

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 28 dicembre 2009

MARTINI

10R1152

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 24 dicembre 2009, n. 79/R.

Regolamento per l'attuazione delle procedure telematiche per l'affidamento di forniture, servizi e lavori, di cui al Capo VI della regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 56 del 31 dicembre 2009)

LA GIUNTA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

Emana

il seguente regolamento:

PREAMBOLO

Visto l'art. 117, comma sesto, della Costituzione;

Visto l'art. 42 dello Statuto;

Vista la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) la quale prevede all'art. 66, comma 1, lett. e) l'adozione da parte della Giunta regionale di un regolamento per la disciplina dei sistemi telematici di acquisto di cui alla Sezione II del Capo VI della legge;

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta del 1° ottobre 2009;

Visti il parere di cui all'art. 16 del regolamento della Giunta regionale 18 maggio 2009, n. 1;

Vista la preliminare deliberazione della Giunta regionale 2 novembre 2009, n. 980;

Visto il parere della Commissione consiliare competente espresso nella seduta del 26 novembre 2009;

Visto il parere del Consiglio delle Autonomie locali espresso nella seduta del 14 dicembre 2009;

Visto l'ultimo parere della Direzione Generale della Presidenza;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 21 dicembre 2009, n. 1190;

Considerato quanto segue:

1. che al fine della razionalizzazione e del contenimento della spesa pubblica, nell'attività contrattuale della pubblica amministrazione vi è stato un progressivo cambiamento che ha portato da una parte alla ricerca di un più efficiente utilizzo dei metodi tradizionali di acquisto

e dall'altra all'introduzione e la diffusione di strumenti telematici di approvvigionamento nelle pubbliche amministrazioni, il cosiddetto e-procurement pubblico;

2. che la direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e servizi, prendendo atto dello sviluppo negli stati della comunità di nuove tecniche di acquisto elettronico, tecniche che consentono un aumento della concorrenza e dell'efficacia della commessa pubblica, grazie in particolare al risparmio di tempo e di «denaro» derivante dal loro utilizzo, prevede che le amministrazioni aggiudicatrici possono far uso delle tecniche di acquisto elettronico, purché il loro utilizzo avvenga nel rispetto delle norme stabilite dalla direttiva e dei principi di parità di trattamento, di non discriminazione e di trasparenza;

3. che il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), nel recepire la direttiva comunitaria 18/2004, ha previsto l'utilizzo degli strumenti informatici nella gestione delle procedure gare al fine, sempre, di migliorare la trasparenza e raggiungere una maggiore efficienza negli acquisti pubblici;

4. che in Italia con il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2002, n. 101 (Regolamento recante criteri e modalità per l'espletamento da parte delle amministrazioni pubbliche di procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi) sono stati previsti i criteri e le modalità per l'espletamento da parte delle Amministrazioni pubbliche delle procedure telematiche di acquisto per l'approvvigionamento di beni e servizi che comprendono lo svolgimento delle procedure di gara in modalità telematica e lo sviluppo del mercato elettronico;

5. che la Regione Toscana ha adottato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 gennaio 2003, n. 3/R (Regolamento per lo svolgimento delle procedure telematiche di acquisto di beni e servizi) un proprio regolamento per disciplinare lo svolgimento delle procedure telematiche di acquisto di beni e servizi che ricomprende le procedure di gara effettuate con modalità telematica e gli acquisti sul mercato elettronico;


6. che con la legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro) la Regione, al fine di favorire, nelle procedure contrattuali, i processi di semplificazione e efficienza delle pubbliche amministrazioni nonché i principi di trasparenza e concorrenza, si è assunta il compito di promuovere ed incentivare la diffusione e l'utilizzo tra le amministrazioni dei sistemi e degli strumenti telematici di acquisto che prevedono l'effettuazione delle procedure di gara in modalità telematica e l'acquisto sul mercato elettronico;

7. che la legge regionale, prevede, a tal fine per l'effettuazione delle procedure di gara, l'utilizzo di un sistema telematico realizzato dalla Regione e messo a disposizione delle amministrazioni del territorio e la costituzione del mercato elettronico della Toscana sul quale possono essere effettuati acquisti di forniture e servizi da parte delle amministrazioni;

8. che la Regione ha realizzato il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START), utilizzato dalla stessa e dalle amministrazioni del territorio per l'effettuazione delle procedure di gara in modalità telematica, in relazione al quale occorre dettare norme di natura organizzativa per le amministrazioni che lo utilizzano relativamente allo svolgimento delle procedure ed ai rapporti con il gestore del sistema, norme già previste dal regolamento approvato con il d.p.g.r. 3/R/2003;

9. che, al fine della costituzione del mercato elettronico della Toscana (MET) e della realizzazione del sistema a rete di cui all'art. 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Stato «legge finanziaria 2007») la Regione Toscana ha individuato, in accordo con il Ministero dell'economia e delle finanze e con Consip, le modalità per la realizzazione del MET;

10. che a seguito delle disposizioni contenute nel presente regolamento si prevede in un'ottica di semplificazione e riordino normativo l'abrogazione delle disposizioni già contenute nel precedente regolamento 3/R del 2003.



È approvato
il presente regolamento:

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

*Ambito di applicazione
(Articoli 47 e 48 l.r.38/2007)*

1. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di gara per l'affidamento di contratti pubblici di forniture, servizi e lavori di cui all'art. 47 della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro), nonché la costituzione ed il funzionamento, in attuazione dell'art. 66, comma 1, lett. e), della medesima normativa, del mercato elettronico della Toscana.

2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano:

a) relativamente al Titolo I Capo I e al Titolo II Capo II a tutte le amministrazioni di cui all'art. 2 della l.r. 38/2007, fatta eccezione per la disposizione dell'art. 18, comma 2;

b) relativamente alle disposizioni di cui al Titolo II Capo I a tutte le amministrazioni di cui all'art. 2 della l.r. 38/2007 che utilizzano il sistema telematico di cui all'art. 5.

Art. 2.

Principi (Articoli 47 e 48 l.r.38/2007)

1. Lo svolgimento con modalità telematica delle procedure di cui all'art. 1 e la costituzione del mercato elettronico della Toscana avvengono nel rispetto dei principi di trasparenza, semplificazione, parità di trattamento ed economicità, nonché delle disposizioni di recepimento della normativa vigente sulla firma elettronica e sulla documentazione amministrativa.

Art. 3.

*Promozione dei sistemi telematici
(art. 46 l.r. 38/2007)*

1. La Regione, al fine di promuovere presso le imprese la conoscenza e la partecipazione alle procedure di gara in modalità telematica, nonché la presenza delle stesse sul mercato elettronico della Toscana, può concludere accordi con le associazioni di categoria finalizzati alla realizzazione di azioni sul territorio, anche attraverso appositi sportelli dedicati alla formazione ed al supporto alle imprese toscane.

Art. 4.

Definizioni (Articoli 47 e 48 l.r.38/2007)

1. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) procedure di gara: le procedure aperte, ristrette e negoziate, i sistemi dinamici d'acquisizione, gli accordi quadro di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione della direttiva 2004/17/CE e della direttiva 2004/18/CE);

b) modalità telematica: l'espletamento delle procedure di gara attraverso sistemi elettronici e telematici di negoziazione;

c) mercato elettronico: l'insieme delle procedure che consentono all'amministrazione di effettuare approvvigionamento di beni e servizi di valore inferiore alla soglia comunitaria direttamente dai cataloghi predisposti da utenti selezionati;

d) mercato elettronico della Toscana (MET): il mercato elettronico della pubblica amministrazione (MEPA) istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e realizzato e gestito da Consip – Concessionaria Servizi Informativi Pubblici S.p.A. e i mercati elettronici costituiti dalle amministrazioni di cui all'art. 2 della l.r. 38/2007 nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e degli standard di interoperabilità definiti nel presente regolamento;

e) sistemi elettronici e telematici di negoziazione: l'insieme delle soluzioni tecniche che consentono di effettuare l'affidamento di forniture, servizi e lavori attraverso l'utilizzo delle reti di telecomunicazione e delle procedure informatiche realizzate con modalità e soluzioni che impediscono di operare variazioni sui documenti archiviati, sulle registrazioni di sistema e sulle altre rappresentazioni informatiche e telematiche degli atti e delle operazioni compiute nell'ambito delle procedure di scelta del contraente;

f) sistema: Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana (START);

g) amministrazioni: i soggetti di cui all'art. 2 della l.r. 38/2007;

h) responsabile della procedura di gara: ogni soggetto abilitato nell'ambito delle amministrazioni aggiudicatrici ad impegnare l'amministrazione per l'affidamento di contratti pubblici di forniture, servizi e lavori;

h1) unità ordinante: ogni soggetto abilitato dalle amministrazioni aggiudicatrici ad effettuare acquisti attraverso il ricorso al negozio elettronico e al mercato elettronico;

i) gestore del sistema: il soggetto pubblico o privato incaricato della gestione del sistema telematico di negoziazione;

l) concorrente: l'operatore economico che può partecipare alle procedure di gara;

m) fornitore: l'operatore economico abilitato ad inserire nel mercato elettronico i cataloghi dei prodotti per i quali ha conseguito l'abilitazione;

n) sito: il punto di presenza sulle reti telematiche dove sono resi disponibili agli utenti le informazioni e i servizi necessari per gli acquisti telematici;

o) procedura di identificazione: la modalità informatica che consente l'accesso al sistema telematico di negoziazione;

p) indirizzario: l'elenco degli operatori economici che hanno richiesto all'amministrazione di essere avvertiti in occasione di gare telematiche;

q) firma digitale: un particolare tipo di firma elettronica qualificata basata su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici;

r) negozio elettronico: lo spazio, nell'ambito del sito, dedicato alla pubblicazione dei contratti stipulati dalla Regione, quale centrale di committenza ai sensi della l.r. 38/2007, e alla gestione delle adesioni da parte delle amministrazioni;

s) popolamento del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA): l'attività di registrazione di imprese e prodotti nel mercato elettronico volta ad aumentare la numerosità dei soggetti presenti.

TITOLO II

PROCEDURE TELEMATICHE DI ACQUISTO

Capo I

PROCEDURE DI GARA SVOLTE IN MODALITÀ TELEMATICA

Art. 5.

*Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana
(art. 47 l.r. 38/2007)*

1. La Regione, in attuazione di quanto previsto dall'art. 47 della l.r. 38/2007, predispone il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana denominato START.



2. La Regione e le amministrazioni di cui all'art. 2, lettere *a)* e *c)* della l.r. 38/2007, per lo svolgimento delle procedure di gara con modalità telematica, utilizzano START, anche in forma associata, attraverso specifiche istanze del sistema.

3. Le amministrazioni di cui all'art. 2, lettere *b)*, *d)* ed *e)* della l.r. 38/2007, per lo svolgimento delle procedure di gara con modalità telematica, possono utilizzare START anche in forma associata, attraverso specifiche istanze del sistema.

Art. 6.

Gestore del sistema (art. 47 l.r. 38/2007)

1. Il gestore del sistema assicura il funzionamento delle procedure telematiche e gestisce i servizi di conduzione tecnica, assumendone la relativa responsabilità.

2. Il gestore del sistema, ove sia un soggetto esterno all'amministrazione, è individuato con le procedure di scelta del contraente previste dalla normativa vigente. Il gestore deve stipulare polizza assicurativa a copertura di eventuali danni provocati all'amministrazione o a terzi nell'espletamento della sua attività, nonché per il rispetto dei principi in tema di sicurezza di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

3. Il gestore del sistema assume il ruolo di responsabile del trattamento dei dati e, su richiesta dell'amministrazione, cura gli adempimenti di competenza della medesima, in ordine alla operatività dei processi di accesso e utilizzo dei processi informatici.

Art. 7.

Sito informatico (art. 47 l.r. 38/2007)

1. Per l'accesso a START è istituito un apposito sito internet.

2. Al fine di rendere conoscibili agli operatori economici le amministrazioni che utilizzano sistemi telematici di acquisto è istituita un'apposita pagina attraverso la quale è possibile l'accesso diretto ai sistemi delle singole amministrazioni.

3. Le istanze delle singole amministrazioni presenti sul sistema contengono la documentazione relativa alle gare e le funzionalità necessarie per l'espletamento delle procedure di gara in modalità telematica.

4. Le amministrazioni di cui all'art. 2, lettere *b)*, *d)* ed *e)* della l.r. 38/2007 segnalano alla Regione l'istituzione del sito e le eventuali variazioni dell'indirizzo telematico dello stesso.

Art. 8.

Norme tecniche di funzionamento del sistema (art. 47 l.r. 38/2007)

1. Le procedure di gara svolte con modalità telematica sono disciplinate, oltre che dal presente regolamento, anche dalle norme tecniche di funzionamento del sistema, adottate dalle amministrazioni.

2. Per le amministrazioni di cui all'art. 2, lettere *a)* e *c)* della l.r. 38/2007 le norme tecniche di funzionamento sono adottate con decreto del dirigente responsabile della struttura competente in materia.

3. Le norme tecniche di funzionamento del sistema costituiscono parte integrante della documentazione di gara.

Art. 9.

Interoperabilità del sistema START (art. 47 l.r. 38/2007)

1. Al fine di razionalizzare e semplificare le attività amministrative relative alle procedure contrattuali, la Regione definisce i criteri e predispone l'infrastruttura tecnologica per l'integrazione e l'interoperabilità del sistema START con gli altri sistemi informativi delle amministrazioni.

Art. 10.

Sottoscrizione dei documenti elettronici, comunicazioni e riferibilità delle attività (art. 47 l.r. 38/2007)

1. Le offerte, le dichiarazioni, gli atti ed i documenti di gara sono presentati di norma dai concorrenti con modalità telematica e, ove richiesto, sottoscritti con firma digitale. Nel contratto di appalto stipulato con l'aggiudicatario, per la determinazione e l'esecuzione della prestazione, è fatto rinvio alla documentazione telematica originale conservata sul sistema.

2. Per l'apposizione della firma digitale i concorrenti devono utilizzare un certificato qualificato non scaduto di validità, non sospeso o revocato al momento dell'inoltro della documentazione di gara.

3. Alle comunicazioni ed alle trasmissioni di documenti fra il concorrente e l'amministrazione si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 «Codice dell'amministrazione digitale».

4. Le comunicazioni agli utenti avvengono tramite il sistema informatico e si danno per eseguite con la spedizione effettuata alla casella di posta elettronica indicata dal destinatario ai fini della procedura telematica di acquisto. Le comunicazioni inviate agli utenti sono altresì consultabili in una apposita sezione del sistema all'interno dell'area ad accesso riservato.

5. Le comunicazioni e le operazioni effettuate nell'ambito delle procedure di gara con modalità telematica sono riferibili all'utente sulla base della procedura di identificazione di cui all'art. 12 e si intendono compiute nell'ora e nel giorno risultante dalle registrazioni di sistema. Il sistema informatico garantisce la completa tracciabilità delle comunicazioni e delle operazioni effettuate.

Art. 11.

Principi organizzativi (art. 47 l.r. 38/2007)

1. Il trattamento dei dati personali necessari alle finalità di cui al presente regolamento è svolto nel rispetto dei principi generali fissati dal d.lgs. 196/2003.

2. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita, in conformità delle disposizioni vigenti, tramite interrogazioni della banca dati del sistema che contiene la documentazione in formato elettronico degli atti della procedura ed estrazione di copia della stessa. Sono escluse dal diritto di accesso le soluzioni tecniche ed i programmi per elaboratore utilizzati dall'amministrazione o dal gestore del sistema ove coperti da diritti di privativa intellettuale.

3. È altresì consentita l'interrogazione delle registrazioni di sistema delle attività compiute dai concorrenti in fase di partecipazione alla negoziazione.

4. Le amministrazioni di cui all'art. 2, lettere *a)* e *c)* della l.r. 38/2007 applicano anche la normativa regionale emanata in materia di accesso ai documenti amministrativi.

Art. 12.

Identificazione (art. 47 l.r. 38/2007)

1. L'identificazione è la procedura di accesso condizionato al sistema che consente al concorrente, previa comunicazione dei propri dati identificativi, di essere riconosciuto come utente e di poter partecipare alla specifica procedura di scelta del contraente svolta in modalità telematica.

2. Il concorrente, una volta completata l'identificazione, accede all'area riservata del sistema contenente la documentazione di gara e le funzionalità per la partecipazione alla procedura di scelta del contraente.



Art. 13.

Indirizzario dei fornitori
(art. 47 l.r. 38/2007)

1. L'indirizzario dei fornitori è un elenco di operatori economici che hanno segnalato all'amministrazione il loro interesse ad essere avviati per via telematica dell'avvio di procedure di gara svolte sul sistema START per l'affidamento di forniture, servizi e lavori.

2. L'iscrizione all'indirizzario non costituisce requisito indispensabile per la partecipazione alle procedure di gara svolte con modalità telematica.

3. La Regione, in collaborazione con le amministrazioni, promuove la realizzazione sul sistema START di un indirizzario unico regionale attraverso la definizione unitaria delle categorie merceologiche.

Art. 14.

Negozi elettronico
(art. 47 l.r. 38/2007)

1. Il negozio elettronico è lo spazio telematico sul sistema START riservato alle adesioni delle amministrazioni ai contratti stipulati dalla Regione quale centrale di committenza ai sensi degli articoli 42 e 53 della l.r. 38/2007 e dalle amministrazioni ai sensi dell'art. 43, della medesima normativa.

2. Il negozio elettronico riporta, per ciascun contratto in adesione, le seguenti informazioni:

- a) la documentazione di gara;
- b) la descrizione delle forniture e servizi oggetto del contratto;
- c) le condizioni contrattuali;
- d) i cataloghi dei prodotti e servizi ed il listino degli stessi;
- e) le modalità di adesione al contratto.

Art. 15.

Banca dati controlli
(art. 47 l.r. 38/2007)

1. Sul sistema START è realizzata la banca dati dei controlli, prevista dall'art. 21 bis del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 27 maggio 2008, n. 30/R (Regolamento di attuazione del Capo VII della legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 «Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro»), alla quale possono accedere, previa identificazione, il dirigente responsabile del contratto ed il responsabile unico del procedimento delle amministrazioni di cui all'art. 2, lettera a) della l.r. 38/2007 e del Consiglio regionale.

2. Il dirigente e il responsabile unico del procedimento, in relazione alle procedure contrattuali di forniture, servizi e lavori effettuati, inseriscono nella banca di cui al comma 1 i seguenti dati:

- a) la denominazione o ragione sociale dei soggetti controllati;
- b) la tipologia dei controlli effettuati con il loro esito e periodo di validità;
- c) l'indicazione dei certificati acquisiti;
- d) l'indicazione del soggetto che li detiene e presso il quale si può richiedere l'accesso.

3. La banca dati, su esplicita richiesta, può essere condivisa con le amministrazioni, previo obbligo delle stesse al rispetto dei principi di pertinenza e non eccedenza, e degli standard di sicurezza di cui al d.lgs. 196/2003.

Art. 16.

Accordi quadro (art. 46 l.r. 38/2007)

1. La Regione, operando anche quale centrale di committenza, e le amministrazioni possono ricorrere per i propri acquisti di beni e servizi agli accordi quadro stipulati da CONSIP. Con manifestazione d'interesse vengono indicate, ove necessario, le specifiche della prestazione e l'importo presunto del fabbisogno.

2. Le amministrazioni possono altresì ricorrere per i propri acquisti di forniture e servizi, con le stesse modalità, agli accordi quadro stipulati dalla Regione.

Art. 17.

Sistemi dinamici di acquisizione
(art. 46 l.r. 38/2007)

1. Per l'effettuazione degli acquisti di forniture e servizi, la Regione e le amministrazioni possono ricorrere al sistema dinamico di acquisizione realizzato e gestito, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs. 163/2006, dal Ministero dell'economia e delle finanze e da CONSIP.

2. Per l'utilizzo del sistema dinamico di acquisizione, la Regione può, sulla base di accordi con il Ministero dell'economia e delle finanze e con CONSIP, effettuare attività di sperimentazione.

Capo II

MERCATO ELETTRONICO DELLA TOSCANA

Art. 18.

Mercato elettronico della Toscana
(art. 49 l.r. 38/2007)

1. Al di sotto della soglia di rilievo comunitario, le amministrazioni possono avvalersi del mercato elettronico della Toscana (MET) per effettuare acquisti di beni e servizi direttamente da cataloghi predisposti dai fornitori selezionati attraverso un bando di abilitazione.

2. Sul MET gli uffici della Giunta regionale possono effettuare acquisti diretti per forniture e servizi di importo inferiore a 20.000,00 euro sulla base della consultazione dei cataloghi dei fornitori, mentre per importi superiori procedono ad una richiesta di offerta fra i fornitori presenti sul MET nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione.

Art. 19.

MEPA e strumenti di condivisione
(art. 49 l.r. 38/2007)

1. Nel contesto della realizzazione del sistema a rete di cui all'art. 1, comma 457, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato «legge finanziaria 2007»), la Regione, secondo modalità concordate con il Ministero dell'economia e delle finanze e con CONSIP, per quanto di competenza, può svolgere attività utili al «popolamento» del mercato elettronico della Pubblica Amministrazione (MEPA), tenendo conto di specifiche esigenze di carattere locale, anche provenienti dalle amministrazioni, nell'ottica della realizzazione di azioni sinergiche nell'utilizzo del MEPA sul territorio regionale.

2. Sul portale del MEPA, secondo le modalità di cui al comma 1, può essere attivato un apposito spazio dedicato alla Regione Toscana ed accessibile alle Amministrazioni, anche al fine della semplificazione delle procedure di acquisto e dell'ottimizzazione dei procedimenti amministrativi.

Art. 20.

Interoperabilità dei sistemi informatici
(art. 49 l.r. 38/2007)

1. Nell'ambito del MET, i mercati elettronici costituiti dalle amministrazioni sono provvisti di modalità tecniche di interfacciamento, in grado di permettere ad altre applicazioni informatiche, opportunamente identificate ed abilitate, l'interrogazione dei cataloghi e l'acquisizione delle informazioni su fornitori e su prodotti e servizi. Le specifiche tecniche necessarie per realizzare tale interoperabilità sono definite con modalità di cui all'art. 6, commi 2 e 2bis, della legge regionale 26 gennaio 2004, n. 1 (Promozione dell'amministrazione elettronica e della società dell'informazione e della conoscenza nel sistema regio-



nale. Disciplina della «Rete telematica regionale Toscana»). La Regione verifica il rispetto delle norme di interoperabilità.

2. La Regione e le amministrazioni, anche in collaborazione con Consip, al fine di semplificare e ridurre gli aggravii procedurali per le imprese, sulla base di modalità concordate, possono predisporre un flusso informativo per la condivisione dei dati degli operatori economici secondo la normativa vigente.

Art. 21.

Gestione dei mercati elettronici delle Amministrazioni
(art. 49 l.r. 38/2007)

1. I mercati elettronici costituiti dalle amministrazioni possono essere gestiti da amministrazioni locali, centrali o da gestori appositamente selezionati nel rispetto delle procedure di scelta del contraente previste dalla normativa vigente.

2. Più amministrazioni possono concorrere alle attività di gestione di uno stesso mercato elettronico, sulla base di accordi che individuino i compiti e le responsabilità di ciascuno.

Art. 22.

Attività per abilitazione dei fornitori
(art. 49 l.r. 38/2007)

1. Le associazioni di categoria, sulla base di appositi accordi e secondo le modalità definite dalla Regione e da CONSIP, possono svolgere attività dirette a favorire la partecipazione degli operatori economici al MET, attraverso il supporto agli stessi nelle fasi di abilitazione, compilazione ed aggiornamento dei cataloghi, nelle fasi di verifica formale del catalogo, negli adempimenti per la pubblicazione del medesimo e nelle ulteriori attività connesse.

Art. 23.

Verifica fornitori, prodotti e servizi
(art. 49 l.r. 38/2007)

1. Ogni mercato elettronico costituito dalle amministrazioni è tenuto al rispetto dei criteri stabiliti dalla Regione volti ad individuare regole generali atte a verificare l'idoneità, tecnica e giuridica, dei fornitori, nonché dei prodotti e servizi a catalogo. Tali regole sono definite con le modalità di cui all'art. 6, commi 2 e 2bis, della l.r. 1/2004.

2. La Regione verifica il rispetto delle regole di cui al comma 1 e della normativa nazionale e comunitaria per ogni mercato elettronico delle amministrazioni.

TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI

Capo I
ABROGAZIONE

Art. 24.
Abrogazione

1. È abrogato il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 7 gennaio 2003, n. 3/R (Regolamento per lo svolgimento delle procedure telematiche di acquisto di beni e servizi).

Il presente regolamento è pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

Firenze, 24 dicembre 2009

MARTINI

10R1150

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 11 novembre 2009, n. 22.

Assestamento del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009, ai sensi della legge regionale di contabilità 28 febbraio 200, n. 13, artt. 45 e 82, e provvedimenti collegati in materia di entrata e spesa. Modifiche ed integrazioni di leggi regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 51 del 12 novembre 2009)

(Omissis).

10R1202

LEGGE REGIONALE 24 novembre 2009, n. 23.

Requisiti del direttore amministrativo di Azienda sanitaria regionale.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 54 del 2 dicembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge, in attuazione dell'articolo 3, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce i requisiti necessari per il conferimento della nomina a direttore amministrativo, di cui all'articolo 11, comma 3, lettera a) della legge regionale 20 gennaio 1998, n. 3 (Ordinamento del sistema sanitario regionale) delle Aziende sanitarie regionali.

Art. 2.

Requisiti del direttore amministrativo delle Aziende sanitarie regionali

1. L'incarico di direttore amministrativo delle Aziende sanitarie regionali è conferito a soggetti in possesso di laurea magistrale o diploma di laurea del vecchio ordinamento in discipline giuridiche o economiche che non abbiano compiuto il sessantacinquesimo anno di età e che abbiano svolto per almeno cinque anni una qualificata attività di direzione tecnica o amministrativa in enti pubblici o privati o in strutture sanitarie pubbliche o private di media o grande dimensione.

2. Nella stessa struttura ospedaliera o unità sanitaria locale non possono comunque coesistere un direttore generale e un direttore amministrativo proveniente entrambi da strutture non a carattere sanitario: uno dei due deve provenire da enti o strutture non a carattere sanitario.


La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria

Perugia, 24 novembre 2009

LORENZETTI

10R1203



LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2009, n. 24.

Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio di previsione per l'anno 2010.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Umbria
n. 56 del 16 dicembre 2009)

(Omissis).

10R1204

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 28 dicembre 2009, n. 19.

Misure urgenti per il rilancio economico, per la riqualificazione del patrimonio esistente, per la prevenzione del rischio sismico e per la semplificazione amministrativa.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Campania
n. 80 del 29 dicembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Obiettivi della legge

1. La presente legge è finalizzata:

a) al contrasto della crisi economica e alla tutela dei livelli occupazionali, attraverso il rilancio delle attività edilizie nel rispetto degli indirizzi di cui alla legge regionale 13 ottobre 2008, n. 13 (Piano territoriale regionale), e al miglioramento della qualità architettonica ed edilizia;

b) a favorire l'utilizzo di fonti di energia rinnovabile ed al miglioramento strutturale del patrimonio edilizio esistente e del suo sviluppo funzionale nonché alla prevenzione del rischio sismico e idrogeologico;

c) a incrementare, in risposta anche ai bisogni abitativi delle famiglie in condizioni di particolare disagio economico e sociale, il patrimonio di edilizia residenziale pubblica e privata anche attraverso la riqualificazione di aree urbane degradate o esposte a particolari rischi ambientali e sociali assicurando le condizioni di salvaguardia del patrimonio storico, artistico, paesaggistico e culturale;

d) all'abbattimento delle barriere architettoniche.

2. A questi fini sono disciplinati interventi di incremento volumetrico e di superfici coperte entro i limiti di cui agli articoli successivi e interventi di riqualificazione delle aree urbane degradate di cui all'articolo 7, da attuare con procedure amministrative semplificate e sempre nel rispetto della salute, dell'igiene e della sicurezza dei luoghi di lavoro.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente legge si fa riferimento alle seguenti definizioni:

a) per aree urbane degradate si intendono quelle compromesse, abbandonate, a basso livello di naturalità, dismesse o improduttive in ambiti urbani ed in territori marginali e periferici in coerenza al Piano territoriale regionale (PTR) di cui alla legge regionale 13/2008;

b) per edifici residenziali si intendono gli edifici con destinazione d'uso residenziale prevalente nonché gli edifici rurali anche se destinati solo parzialmente ad uso abitativo;

c) la prevalenza dell'uso residenziale fuori dall'ambito delle zone agricole e produttive è determinata nella misura minima del settanta per cento dell'utilizzo dell'intero edificio;

d) per superficie lorda dell'unità immobiliare si intende la somma delle superfici delimitate dal perimetro esterno di ciascuna unità il cui volume, fuori terra, abbia un'altezza media interna netta non inferiore a metri 2,40;

e) per volumetria esistente si intende la volumetria lorda già edificata ai sensi della normativa vigente alla data di entrata in vigore della presente legge;

f) la volumetria lorda da assentire non comprende le cubature, da definirsi con linee guida nel termine perentorio di trenta giorni, necessarie a garantire il risparmio energetico e le innovazioni tecnologiche in edilizia;

g) per aree urbanizzate si intendono quelle dotate di opere di urbanizzazione primaria;

h) per distanze minime e altezze massime dei fabbricati si intendono quelle previste dagli strumenti urbanistici generali o, in assenza, quelle definite dal decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 (Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765).

Art. 3.

Casi di esclusione

1. Gli interventi edilizi di cui agli articoli 4, 5 e 7 non possono essere realizzati su edifici che al momento della presentazione della Denuncia di inizio di attività di edilizia (DIA) o della richiesta del permesso a costruire risultano:

a) realizzati in assenza o in difformità al titolo abitativo;

b) collocati all'interno di zone territoriali omogenee di cui alla lettera A) dell'articolo 2 del decreto ministeriale n. 1444/1968 o ad esse assimilabili così come individuate dagli strumenti urbanistici comunali;

c) definiti di valore storico, culturale ed architettonico dalla normativa vigente, ivi compreso il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), dagli atti di governo del territorio o dagli strumenti urbanistici comunali e con vincolo di inedificabilità assoluta;

d) collocati nelle aree di inedificabilità assoluta ai sensi delle vigenti leggi statali e regionali, ivi compreso il decreto legislativo n. 42/2004, e nelle aree sottoposte a vincoli imposti a difesa delle coste marine, lacuali, fluviali, a tutela ed interesse della difesa militare e della sicurezza interna;

e) collocati in territori di riserve naturali o di parchi nazionali o regionali, nelle zone A e B, oltre i limiti imposti dalla legislazione vigente per dette aree;

f) collocati all'interno di aree dichiarate a pericolosità idraulica elevata o molto elevata, o a pericolosità geomorfologica elevata o molto elevata, dai piani di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo), o dalle indagini geologiche allegare agli strumenti di pianificazione territoriale, agli atti di governo del territorio o agli strumenti urbanistici generali dei comuni;

g) collocati all'interno della zona rossa di cui alla legge regionale 10 dicembre 2003, n. 21 (Norme urbanistiche per i comuni rientranti nelle zone a rischio vulcanico dell'area Vesuviana).

2. Oltre che nei casi di cui al comma 1, le disposizioni di cui al comma 5 dell'articolo 7 non si applicano nelle zone agricole o nelle Aree di sviluppo industriale (ASI) e nei Piani di insediamenti produttivi (PIP).



Art. 4.

Interventi straordinari di ampliamento

1. In deroga agli strumenti urbanistici vigenti è consentito l'ampliamento fino al venti per cento della volumetria esistente degli edifici residenziali uni-bifamiliari, e comunque degli edifici di volumetria non superiore ai mille metri cubi e degli edifici residenziali composti da non più di due piani fuori terra, oltre all'eventuale piano sottotetto.

2. L'ampliamento di cui al comma 1 è consentito:

a) su edifici a destinazione abitativa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), la cui restante parte abbia utilizzo compatibile con quello abitativo;

b) per interventi che non modificano la destinazione d'uso degli edifici interessati, fatta eccezione per quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b);

c) su edifici residenziali ubicati in aree urbanizzate, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati;

d) su edifici residenziali ubicati in aree esterne agli ambiti dichiarati in atti formali a pericolosità idraulica e da frana elevata o molto elevata;

e) su edifici ubicati in aree esterne a quelle definite ad alto rischio vulcanico;

f) per la realizzazione di opere interne non incidenti sulla sagoma e sui prospetti delle costruzioni e comunque non successivamente frazionabili.

3. Per gli edifici a prevalente destinazione residenziale è consentito, in alternativa all'ampliamento della volumetria esistente, la modifica di destinazione d'uso da volumetria esistente non residenziale a volumetria residenziale per una quantità massima del venti per cento.

4. Per la realizzazione dell'ampliamento sono obbligatori:

a) l'utilizzo di tecniche costruttive, anche con utilizzo di materiale eco-compatibile, che garantiscano prestazioni energetico-ambientali nel rispetto dei parametri stabiliti dagli atti di indirizzo regionali e dalla vigente normativa. L'utilizzo delle tecniche costruttive ed il rispetto degli indici di prestazione energetica fissati dalla Giunta regionale sono certificati dal direttore dei lavori con la comunicazione di ultimazione dei lavori. Gli interventi devono essere realizzati da una ditta con iscrizione anche alla Cassa edile comprovata da un regolare Documento unico di regolarità contributiva (DURC). In mancanza di detti requisiti non è certificata l'agibilità, ai sensi dell'articolo 25(R) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n.380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia -Testo A), dell'intervento realizzato;

b) la conformità alle norme sulle costruzioni in zona sismica;

c) il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui agli articoli 8 e 9 del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n.236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche), al fine del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche.

5. Per gli edifici residenziali e loro frazionamento, sui quali sia stato realizzato l'ampliamento ai sensi della presente legge, non può essere modificata la destinazione d'uso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.

6. L'ampliamento non può essere realizzato su edifici residenziali privi del relativo accatastamento ovvero per i quali al momento della richiesta dell'ampliamento non sia in corso la procedura di accatastamento. L'ampliamento non può essere realizzato, altresì, in aree individuate, dai comuni provvisti di strumenti urbanistici generali vigenti, con provvedimento di consiglio comunale motivato da esigenze di carattere urbanistico ed edilizio, nel termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

7. Nelle zone agricole sono consentiti i mutamenti di destinazione d'uso, non connessi a trasformazioni fisiche, di immobili o di loro parti, regolarmente assentiti, per uso residenziale del nucleo familiare del proprietario del fondo agricolo o per attività connesse allo sviluppo integrato dell'azienda agricola.

Art. 5.

Interventi straordinari di demolizione e ricostruzione

1. In deroga agli strumenti urbanistici vigenti è consentito l'aumento, entro il limite del trentacinque per cento, della volumetria esistente degli edifici residenziali per interventi di demolizione e ricostruzione, all'interno della stessa unità immobiliare catastale e delle pertinenze esterne asservite al fabbricato.

2. L'aumento di cui al comma 1 è consentito:

a) su edifici a destinazione abitativa ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), la cui restante parte abbia utilizzo compatibile con quello abitativo;

b) per interventi che non modificano la destinazione d'uso prevalente degli edifici interessati;

c) su edifici residenziali ubicati in aree urbanizzate, nel rispetto delle distanze minime e delle altezze massime dei fabbricati;

d) su edifici residenziali ubicati in aree esterne agli ambiti dichiarati in atti formali a pericolosità idraulica e da frana elevata o molto elevata;

e) su edifici ubicati in aree esterne a quelle definite ad alto rischio vulcanico.

3. Il numero delle unità immobiliari residenziali originariamente esistenti può variare, purché le eventuali unità immobiliari aggiuntive abbiano una superficie utile lorda non inferiore a sessanta metri quadrati.

4. È consentito, nella realizzazione dell'intervento di cui al comma 1, l'incremento dell'altezza preesistente fino al venti per cento oltre il limite previsto all'articolo 2, comma 1, lettera h).

5. Per la realizzazione dell'aumento è obbligatorio:

a) l'utilizzo di tecniche costruttive, anche con utilizzo di materiale eco-compatibile, che garantiscano prestazioni energetico-ambientali nel rispetto dei parametri stabiliti dagli atti di indirizzo regionali e dalla normativa vigente. L'utilizzo delle tecniche costruttive ed il rispetto degli indici di prestazione energetica fissati dalla Giunta regionale sono certificati dal direttore dei lavori con la comunicazione di ultimazione dei lavori. Gli interventi devono essere realizzati da una ditta con iscrizione anche alla Cassa edile comprovata da un regolare DURC. In mancanza di detti requisiti non è certificata l'agibilità, ai sensi dell'articolo 25(R) del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, dell'intervento realizzato;

b) il rispetto delle prescrizioni tecniche di cui al decreto ministeriale n. 236/1989, attuativo della legge 9 gennaio 1989, n. 13 (Disposizioni per favorire il superamento e l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati);

c) la conformità alle norme sulle costruzioni in zona sismica.


6. Per gli edifici residenziali e loro frazionamento, sui quali sia stato realizzato l'aumento ai sensi della presente legge, non può essere modificata la destinazione d'uso se non siano decorsi almeno cinque anni dalla comunicazione di ultimazione dei lavori.

7. L'aumento non può essere realizzato su edifici residenziali privi di relativo accatastamento ovvero per i quali al momento della richiesta dell'ampliamento non sia in corso la procedura di accatastamento. L'aumento non può essere realizzato, altresì, in aree individuate, dai comuni provvisti di strumenti urbanistici generali vigenti, con provvedimento di consiglio comunale motivato da esigenze di carattere urbanistico ed edilizio, nel termine perentorio di sessanta giorni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 6.

Prima casa

1. In deroga alla previsione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), gli interventi di cui agli articoli 4 e 5 della presente legge possono essere realizzati sugli edifici contenenti unità abitative destinate a prima casa dei richiedenti, intendendosi per prima casa quella di residenza anagrafica, per i quali sia stata rilasciata la concessione in sanatoria o l'accertamento di conformità, ai sensi degli articoli 36 e 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001, ovvero per i quali sia stata presentata, nei termini previsti dalla legislazione statale vigente in materia, istanza di condono dagli interessati, se aventi diritto, e siano state versate le somme prescritte.



Art. 7.

Riqualficazione aree urbane degradate

1. La risoluzione delle problematiche abitative e della riqualficazione del patrimonio edilizio e urbanistico esistente, in linea con le finalità e gli indirizzi della legge regionale n. 13/2008, può essere attuata attraverso la promozione dello sviluppo sostenibile della città e con strategie per la valorizzazione del tessuto urbano, la riduzione del disagio abitativo, il miglioramento delle economie locali e l'integrazione sociale.

2. Al riguardo possono essere individuati dalle amministrazioni comunali, anche su proposta dei proprietari singoli o riuniti in consorzio, con atto consiliare da adottare entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga agli strumenti urbanistici vigenti, ambiti la cui trasformazione urbanistica ed edilizia è subordinata alla cessione da parte dei proprietari, singoli o riuniti in consorzio, e in rapporto al valore della trasformazione, di aree o immobili da destinare a edilizia residenziale sociale, in aggiunta alla dotazione minima inderogabile di spazi pubblici o riservati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi di cui al decreto ministeriale n. 1444/1968. Nella identificazione dei suddetti ambiti devono essere privilegiate le aree in cui si sono verificate occupazioni abusive.

3. In tali ambiti, al fine di favorire la sostituzione edilizia nelle aree urbane da riqualficare di cui al comma 2, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti, è consentito l'aumento, entro il limite del cinquanta per cento, della volumetria esistente per interventi di demolizione, ricostruzione e ristrutturazione urbanistica degli edifici residenziali pubblici vincolando la Regione all'inserimento, nella programmazione, di fondi per l'edilizia economica e popolare, indicando allo scopo opportuni stanziamenti nella legge di bilancio, previa individuazione del fabbisogno abitativo, delle categorie e delle fasce di reddito dei nuclei familiari in emergenza.

4. Se non siano disponibili aree destinate a edilizia residenziale sociale, le amministrazioni comunali, anche in variante agli strumenti urbanistici vigenti, possono individuare gli ambiti di cui al comma 2 contenenti solo aree da utilizzare per edilizia residenziale sociale, da destinare prevalentemente a giovani coppie e nuclei familiari con disagio abitativo.

5. Nelle aree urbanizzate e degradate, per immobili dismessi, con dimensione di lotto non superiore a quindicimila metri quadrati alla data di entrata in vigore della presente legge, in deroga agli strumenti urbanistici generali, sono consentiti interventi di sostituzione edilizia a parità di volumetria esistente, anche con cambiamento di destinazione d'uso, che prevedano la realizzazione di una quota non inferiore al trenta per cento per le destinazioni di edilizia sociale di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto ministeriale 22 aprile 2008 (Definizione di alloggio sociale ai fini dell'esenzione dell'obbligo di notifica degli aiuti di stato, ai sensi degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea). La volumetria derivante dalla sostituzione edilizia può avere le seguenti destinazioni: edilizia abitativa, uffici in misura non superiore al dieci per cento, esercizi di vicinato, botteghe artigiane. Se l'intervento di sostituzione edilizia riguarda immobili già adibiti ad attività manifatturiere industriali, artigianali e di grande distribuzione commerciale, le attività di produzione o di distribuzione già svolte nell'immobile assoggettato a sostituzione edilizia devono essere cessate e quindi non produrre reddito da almeno tre anni antecedenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

6. Nelle aree urbanizzate, ad esclusione delle zone agricole e produttive, delle aree e degli interventi individuati all'articolo 3, per edifici non superiori a diecimila metri cubi destinati prevalentemente ad uffici, è consentito il mutamento di destinazione d'uso a fini abitativi con una previsione a edilizia convenzionata in misura non inferiore al venti per cento del volume dell'edificio, nel rispetto delle caratteristiche tecnico-prestazionali di cui al comma 4 dell'articolo 4 ovvero del comma 5 dell'articolo 5.

7. I comuni provvisti di strumenti urbanistici generali vigenti possono individuare, con provvedimento del consiglio comunale motivato da esigenze di carattere urbanistico ed edilizio, entro il termine perento-

rio di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aree nelle quali non sono consentiti gli interventi di cui al comma 5.

8. Per le finalità di cui al presente articolo, la Giunta regionale approva linee guida con particolare riguardo all'uso dei materiali per l'edilizia sostenibile e può, in ragione degli obiettivi di riduzione del disagio abitativo raggiunti, determinare le modalità delle trasformazioni possibili anche promuovendo specifici avvisi pubblici entro e non oltre trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 8.

Misure di semplificazione in materia di governo del territorio

1. La legge regionale 22 dicembre 2004, n. 16 (Norme sul governo del territorio) e successive modificazioni, è così modificata:

a) al comma 2 dell'articolo 7 le parole «nei patti territoriali e nei contratti d'area.» sono sostituite con le seguenti «nei Sistemi territoriali di sviluppo, così come individuati dal PTR e dai PTCP.»;

b) il comma 2 dell'articolo 10 è sostituito dal seguente: «2. Le sospensioni di cui al comma 1 non possono essere protratte per oltre dodici mesi decorrenti dalla data di adozione dei piani o per oltre quattro mesi dalla data di adozione delle varianti. Decorsi inutilmente tali termini si procede ai sensi dell'articolo 39 della presente legge.»;

c) al comma 9 dell'articolo 23 dopo le parole «il territorio comunale» sono aggiunte le seguenti «ove esistenti»;

d) al comma 6 dell'articolo 25 le parole «di cui alla legge 11 febbraio 1994, n. 109, articolo 14.» sono sostituite dalle seguenti «così come previsto dalla normativa nazionale vigente.»;

e) il comma 1 dell'articolo 30 è sostituito dal seguente: «1. Gli elaborati da allegare agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica, generale ed attuativa previsti dalla presente legge sono individuati con delibera di Giunta regionale.»;

f) i commi 2 e 3 dell'articolo 30 sono abrogati;

g) al comma 1 dell'articolo 38 sono aggiunte le seguenti parole «Tale scadenza si applica anche per le disposizioni del PUC che destinano determinate aree alla costruzione di infrastrutture di interesse pubblico.»;

h) al comma 4 dell'articolo 38 le parole «entro il termine di sei mesi» sono sostituite con le seguenti «entro il termine di tre mesi»;

i) al comma 1 dell'articolo 39 le parole «entro il termine perentorio di sessanta giorni» sono sostituite con le seguenti «entro il termine perentorio di quaranta giorni»;


l) al comma 3 dell'articolo 39 le parole «entro il termine perentorio di sessanta giorni» sono sostituite con le seguenti «entro il termine perentorio di quaranta giorni»;

m) all'articolo 39 è aggiunto il seguente comma: «4. Gli interventi, di cui ai commi 1, 2 e 3 si concludono entro sessanta giorni con l'adozione del provvedimento finale.»;

n) al comma 1 dell'articolo 40 le parole «degli uffici regionali competenti nelle materie dell'edilizia e dell'urbanistica» sono sostituite con le seguenti «presenti presso l'AGC 16 Governo del Territorio».

2. Per i sottotetti realizzati alla data di entrata in vigore della presente legge, e per diciotto mesi a decorrere dalla stessa data, sono applicabili gli effetti delle norme di cui alle leggi regionali 28 novembre 2000, n. 15 (Norme per il recupero abitativo dei sottotetti esistenti), e 28 novembre 2001, n. 19 (Procedure per il rilascio dei permessi di costruire e per l'esercizio di interventi sostitutivi - Individuazione degli interventi edilizi subordinati a denuncia di inizio attività - Approvazione di piani attuativi dello strumento urbanistico generale nei comuni obbligati alla formazione del programma pluriennale di attuazione - Norme in materia di parcheggi pertinenziali - Modifiche alla legge regionale 28 novembre 2000, n. 15 e alla legge regionale 24 marzo 1995, n. 8).

3. Per i fabbricati adibiti ad attività manifatturiere, industriali ed artigianali, ubicati all'interno delle aree destinate ai piani di insediamenti produttivi, in produzione alla data di entrata in vigore della presente legge, e per diciotto mesi a decorrere dalla stessa data, il rapporto di copertura di cui all'articolo 1 della legge regionale 27 aprile 1998, n. 7 (Modifica legge regionale 20 marzo 1982, n. 14, recante: «Indirizzi



programmatici e direttive fondamentali relative all'esercizio delle funzioni delegate in materia di urbanistica ai sensi dell'articolo 1, secondo comma, della legge regionale 1 settembre 1981, n. 65) e all'articolo 11 della legge regionale n. 15/2005 è elevabile da 0.50 a 0.60.

4. I comuni che non hanno adeguato gli standard urbanistici di cui alla legge regionale 5 marzo 1990, n. 9 (Riserva di standard urbanistici per attrezzature religiose), possono provvedervi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 9.

Valutazione della sicurezza e fascicolo del fabbricato

1. L'efficacia del titolo abilitativo edilizio di cui all'articolo 9, comma 1, è subordinata alla valutazione della sicurezza dell'intero fabbricato del quale si intende incrementare la volumetria. La valutazione deve essere redatta nel rispetto delle norme tecniche delle costruzioni approvate con decreto del Ministro delle infrastrutture 14 gennaio 2008 (Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni) e deve essere presentata al Settore provinciale del Genio Civile competente per territorio, che ne dà comunicazione al comune.

2. Ogni fabbricato oggetto di incremento volumetrico o mutamento d'uso di cui alla presente legge deve dotarsi, ai fini dell'efficacia del relativo titolo abilitativo, di un fascicolo del fabbricato che comprende gli esiti della valutazione di cui al comma 1 e il certificato di collaudo, ove previsto. Nel fascicolo sono altresì raccolte e aggiornate le informazioni di tipo progettuale, strutturale, impiantistico, geologico riguardanti la sicurezza dell'intero fabbricato.

3. Con successivo regolamento sono stabiliti i contenuti del fascicolo del fabbricato nonché le modalità per la redazione, la custodia e l'aggiornamento del medesimo. Fino alla data di entrata in vigore del regolamento, il fascicolo si compone della valutazione di cui al comma 1 e del certificato di collaudo, ove previsto.

Art. 10.

Modifiche alla legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9

1. L'articolo 2 della legge regionale 7 gennaio 1983, n. 9 (Norme per l'esercizio delle funzioni regionali in materia di difesa del territorio dal rischio sismico), è così modificato:

a) i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«2. La denuncia è effettuata presentando il preavviso scritto dei lavori che si intendono realizzare, corredato da progetto esecutivo asseverato, fermo restando l'obbligo di acquisire pareri, nulla osta, autorizzazioni, permessi, titoli abilitativi comunque denominati, previsti dalla vigente normativa per l'esecuzione dei lavori.

3. La denuncia dei lavori di cui al comma 1, in caso di lavori relativi ad organismi strutturali in conglomerato cementizio armato o a struttura metallica, comprende anche le dichiarazioni che la normativa statale vigente pone in capo al costruttore.»;

b) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. La valutazione della sicurezza di una costruzione esistente, effettuata nei casi obbligatoriamente previsti dalle vigenti norme tecniche per le costruzioni, che non comporta l'esecuzione di lavori, deve essere presentata al Settore provinciale del Genio Civile competente per territorio. Nelle more dell'attestazione dell'avvenuta presentazione, la costruzione è inagibile ovvero inutilizzabile.»;

c) dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:

«8. Per l'istruttoria e la conservazione dei progetti di lavori da denunciare ai sensi del comma 1 è prevista la corresponsione di un contributo nella misura indicata con deliberazione della Giunta regionale. Sono esentati dal contributo le denunce di lavori necessari per riparare danni derivanti da eventi calamitosi di cui alla legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile).

9. I contributi versati ai sensi del comma 8 alimentano un apposito fondo previsto nell'ambito dell'UPB 11.81.80 finalizzato a

garantire, anche in outsourcing, lo svolgimento delle attività di cui alla presente legge.

10. La denuncia dei lavori è finalizzata ad ottenere l'autorizzazione sismica ovvero il deposito sismico, di cui all'articolo 4. Nel procedimento finalizzato al deposito sismico il competente Settore provinciale del Genio Civile svolge un'istruttoria riguardante la correttezza amministrativa della denuncia dei lavori; nel procedimento finalizzato alla autorizzazione sismica verifica, altresì, la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti.

11. Il dirigente della struttura preposta al coordinamento dei Settori provinciali del Genio Civile emana direttive di attuazione dei procedimenti nelle more dell'emanazione del regolamento di attuazione della presente legge.».

2. L'articolo 4 della legge regionale n. 9/1983, è sostituito dal seguente: «Art. 4 (*Autorizzazione sismica e deposito sismico*). — 1. I Settori Provinciali del Genio Civile curano i procedimenti autorizzativi e svolgono le attività di vigilanza, di cui alla presente legge, nel rispetto della normativa statale e regionale. Sono sempre sottoposti ad autorizzazione sismica, anche se ricadenti in zone a bassa sismicità:

a) gli edifici di interesse strategico e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, la cui funzionalità durante gli eventi sismici assume rilievo fondamentale per le finalità di protezione civile;

b) gli edifici e le opere infrastrutturali, di interesse statale e regionale, che possono assumere rilevanza in relazione alle conseguenze di un loro eventuale collasso;

c) i lavori che interessano abitati dichiarati da consolidare ai sensi della legge 9 luglio 1908, n. 445 (Provvedimenti a favore della Basilicata e della Calabria);

d) le sopraelevazioni di edifici, nel rispetto dell'articolo 90, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 380/2001; l'autorizzazione, in tal caso, ha valore ed efficacia anche ai fini della certificazione di cui all'articolo 90, comma 2, del citato decreto n. 380/2001;

e) i lavori che hanno avuto inizio in violazione dell'articolo 2.

2. In tutte le zone sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità, l'inizio dei lavori è subordinato al rilascio dell'autorizzazione sismica.

3. Nelle zone classificate a bassa sismicità, fatta eccezione per i casi di cui al comma 1, i lavori possono iniziare dopo che il competente Settore provinciale del Genio Civile, all'esito del procedimento di verifica, ha attestato l'avvenuto e corretto deposito sismico. Sono effettuati controlli sulla progettazione con metodi a campione, finalizzati a verificare la correttezza delle impostazioni progettuali in relazione alle norme tecniche vigenti.

4. Con successivo regolamento sono disciplinati i procedimenti di cui alla presente legge ed in particolare l'attività istruttoria, i termini di conclusione e le modalità di campionamento dei controlli di cui al comma 3.»

3. All'articolo 5 della legge regionale n.9/1983, i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:

«3. Fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente, i comuni:

a) accertano che chiunque inizi lavori di cui all'articolo 2 sia in possesso della autorizzazione sismica, ovvero del deposito sismico;

b) accertano che il direttore dei lavori abbia adempiuto agli obblighi di cui all'articolo 3, comma 5;

c) effettuano il controllo sulla realizzazione dei lavori, ad eccezione di quanto previsto dal comma 4.

4. Il Settore provinciale del Genio Civile competente per territorio effettua il controllo sulla realizzazione dei lavori, nei casi di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b). Il regolamento di cui all'articolo 4, comma 4, disciplina i procedimenti di controllo, definendone anche le modalità a campione. I controlli così definiti costituiscono vigilanza per l'osservanza delle norme tecniche, come prevista dalla normativa vigente per la fase di realizzazione dei lavori».

4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettera c), del presente articolo si applicano dalla data di entrata in vigore della presente legge.



Art. 11.

Adeguamento urbanistico delle strutture di allevamento animale nell'Area sorrentino-agerolese

1. Le strutture di allevamento animale insistenti nel territorio dei comuni facenti parte dell'area di produzione del formaggio «Provolone del Monaco DOP», indicati nel relativo disciplinare di produzione, realizzate precedentemente alla data di entrata in vigore della legge regionale 27 giugno 1987, n. 35 (Piano urbanistico territoriale dell'Area sorrentino-amalfitana), in deroga alla normativa stessa ed agli strumenti urbanistici vigenti nei predetti comuni, possono essere adeguate ai criteri previsti dalle direttive n. 91/629/CEE e n. 98/58/CE e successive modificazioni e integrazioni, nonché alle vigenti norme igienico-sanitarie, indipendentemente dalla Zona territoriale di cui alla precitata legge regionale n. 35/1987 su cui insistono, sempre che vi sia stata continuità nell'attività zootecnica, da comprovare con certificazione rilasciata dalle competenti autorità sanitarie locali, oltre che da dichiarazione sostitutiva di atto notorio resa dall'allevatore interessato.

2. Con apposito regolamento, da emanarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i vincoli cui soggiacciono le strutture di allevamento oggetto di interventi di adeguamento ai sensi del comma 1 nonché i criteri per la realizzazione di ricoveri per bovini allevati allo stato brado.

3. I comuni di cui al comma 1 sono tenuti ad adeguare i propri strumenti urbanistici in relazione ai contenuti del presente articolo.

Art. 12.

Norma finale e transitoria

1. Le istanze finalizzate ad ottenere i titoli abilitativi, denuncia inizio attività o permesso a costruire, richiesti dalla vigente normativa nazionale e regionale per la realizzazione degli interventi di cui agli articoli 4, 5, 7 e 8 devono essere presentate entro il termine perentorio di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Gli interventi di cui agli articoli 4, 5, 7 e 8 avviati entro il termine perentorio di cui al comma 1 si concludono entro il termine previsto dai rispettivi titoli abilitativi.

3. Gli interventi di ampliamento di cui agli articoli 4 e 5 non sono cumulabili con gli ampliamenti eventualmente consentiti da strumenti urbanistici comunali sugli stessi edifici.

4. Al fine di consentire il monitoraggio degli interventi realizzati, i soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione degli interventi previsti dalla presente legge devono comunicare alla regione Campania l'oggetto e la consistenza degli interventi stessi, secondo gli indirizzi stabiliti dalle linee guida. Le linee guida previste dalla presente legge sono emanate dalla Giunta regionale nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge stessa.

Art. 13.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania. È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

BASSOLINO

10R1264

LEGGE REGIONALE 29 dicembre 2009, n. 20.

Seconda variazione al bilancio di previsione della Regione Campania per l'anno finanziario 2009.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Campania* n. 80 del 29 dicembre 2009)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. È autorizzata l'iscrizione nell'unità previsionale di base 7.28.64 denominata «Fondi di riserva per spese obbligatorie e per il pagamento dei residui passivi colpiti da perenzione amministrativa e reclamati dai creditori» dello stato di previsione della spesa della ulteriore somma di euro 150.000.000,00 per il pagamento degli impegni di spesa di parte corrente ed in conto capitale regolarmente assunti negli esercizi precedenti, caduti in perenzione alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui la presente legge si riferisce, che si prevede di pagare entro il termine dell'esercizio 2009. Per la copertura finanziaria si fa fronte con quota parte del risultato di avanzo di amministrazione per euro 100.000.000,00 e per euro 50.000.000,00 mediante prelievo dall'unità previsionale di base 15.49.89 denominata «Economie di spesa per la reinscrizione di residui perenti».

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della regione Campania.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania.

È fatto obbligo a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Campania.

BASSOLINO

10R1265

REGIONE SICILIA

LEGGE 7 luglio 2009, n. 8.

Norme sulle ineleggibilità ed incompatibilità dei deputati regionali.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Sicilia* n. 32 del 10 luglio 2009)

L'ASSEMBLEA REGIONALE

HA APPROVATO

Nessuna richiesta di *referendum* ai sensi dell'art. 17-bis dello statuto regionale è stata avanzata;

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA


la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei deputati regionali

1. Il comma 1 dell'art. 10-sexies della legge regionale 20 marzo 1951, n. 29, introdotto dall'art. 1 della legge regionale 5 dicembre 2007, n. 22, è sostituito dai seguenti:

«1. I ricorsi o i reclami relativi a cause di ineleggibilità o di incompatibilità, ove presentati all'assemblea, sono decisi secondo le norme del suo regolamento interno.



1-bis. Nel caso in cui venga accertata l'incompatibilità, dalla definitiva deliberazione adottata dall'assemblea, decorre il termine di dieci giorni entro il quale l'eletto deve esercitare il diritto di opzione a pena di decadenza. Ove l'incompatibilità sia accertata in sede giudiziale, il termine di dieci giorni per esercitare il diritto di opzione decorre dal passaggio in giudicato della sentenza.

1-ter. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 1-bis si applicano anche ai giudizi in materia di incompatibilità in corso al momento di entrata in vigore della presente legge e non ancora definiti con sentenza passata in giudicato».

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Sicilia.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 7 luglio 2009.

LOMBARDO

10R1190

LEGGE 6 agosto 2009, n. 9.

Norme in materia di aiuti alle imprese.

(Pubblicata nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 38 del 14 agosto 2009)

L'ASSEMBLEA REGIONALE
HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 33
della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32*

L'art. 33 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è sostituito dal seguente:

«Art. 33 (*Aiuti per la valorizzazione, la gestione innovativa e la fruizione dei beni culturali, nonché il potenziamento e completamento delle filiere produttive*). — 1. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta integrata tra la valorizzazione dei beni culturali e le dinamiche del turismo, potenziare e completare le filiere produttive connesse al patrimonio e alla produzione culturale, sostenere i processi di gestione innovativa delle risorse culturali, nonché sperimentare e sviluppare azioni volte alla produzione, divulgazione e fruizione delle nuove forme artistiche legate all'arte e all'architettura contemporanea, l'assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a concedere contributi e ad attivare, anche nell'ambito del proprio obiettivo specifico 3.1 e dei propri obiettivi operativi, in coerenza con il Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il 2007-2013 (PO FESR 2007-2013), approvato con decisione C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, e secondo le modalità in esso previste, regimi di aiuti conformi alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 9 agosto 2008 serie L 214.

2. Ai fini del presente articolo, possono essere concessi contributi, in una o più delle forme indicate dall'art. 189, per il recupero, restauro e conservazione del patrimonio culturale di cui agli articoli 10 e seguenti del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche

ed integrazioni, di proprietà pubblica oggetto di valorizzazione ai sensi e secondo le modalità dell'art. 112 e seguenti del citato decreto legislativo, o di proprietà privata, previa verifica positiva dell'interesse culturale, ai sensi dell'art. 12 del citato decreto legislativo, nonché per opere dell'architettura contemporanea dichiarate di importante carattere artistico, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della legge regionale 14 aprile 2006, n. 15. Per i beni di proprietà pubblica regionale l'assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a procedere tramite accordi con gli enti interessati.

3. I contributi possono essere altresì concessi per lo svolgimento di attività e di servizi culturali, nonché di produzione artistica e culturale a prescindere dagli interventi di recupero, a condizione che l'attività concerna immobili di pregio storico-artistico o contesti architettonici, urbanistici e paesaggistici connessi alle attività artistiche contemporanee ovvero finalizzati alla fruizione dei beni culturali. Possono essere concessi, inoltre, contributi per le ulteriori finalità individuate con decreto dell'assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione, ai sensi del successivo comma 4, nell'ambito dell'obiettivo specifico 3.1 e dei corrispondenti obiettivi operativi del PO FESR 2007-2013 e del documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione", approvato dal comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

4. I contributi di cui al presente articolo possono essere concessi anche alle condizioni e limiti previsti dalla disciplina comunitaria per gli aiuti "de minimis".

5. L'assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione fissa con proprio decreto le modalità, le procedure, anche di velocizzazione, e gli ambiti di intervento per la concessione dei contributi, nonché l'individuazione dell'intensità degli aiuti e la tipologia delle spese ammissibili e ogni altra disposizione necessaria all'attuazione degli interventi, in esecuzione di quanto previsto nei corrispondenti obiettivi e linee di intervento del PO FESR 2007-2013 e del citato documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione".

6. Per la concessione dei contributi di cui al presente articolo l'assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione può avvalersi delle procedure previste dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, e di un soggetto selezionato ai sensi dell'art. 185, comma 5, sulla base di un'apposita convenzione, predisposta dallo stesso assessorato, al fine di evitare duplicazione dell'attività istruttoria ed assicurare snellezza e rapidità procedurale. Gli oneri derivanti dalla convenzione sono a carico dell'asse 7 - Governance, capacità istituzionali e assistenza tecnica del PO FESR 2007-2013.

7. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative agli obiettivi specifici 3.1 e 7.1 del PO FESR 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.»


Art. 2.

*Modifiche all'art. 34
della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32*

1. L'art. 34 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è sostituito dal seguente:

«Art. 34 (*Finanza di progetto e recupero dei beni di interesse storico artistico*). — 1. Al fine di valorizzare o di recuperare o di gestire i beni pubblici di interesse artistico, architettonico, etnoantropologico, archivistico, bibliografico ed archeologico, con particolare riferimento a quelli che si trovano in stato di degrado o abbandono, i soggetti pubblici di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, titolari dei beni possono affidarli in concessione a soggetti privati, anche su loro iniziativa, per l'esercizio di attività di impresa, in forma singola o associata. I soggetti aggiudicatari possono beneficiare degli aiuti previsti dall'art. 33 a condizione che non vi sia stato apporto finanziario pubblico in sede di concessione. Le amministrazioni titolari dei beni di cui al presente articolo possono attuare interventi di valorizzazione anche affidandoli in concessione per il loro recupero e gestione.

2. Le concessioni di cui al presente articolo possono essere affidate a condizione che il soggetto concessionario sia scelto mediante procedura di evidenza pubblica e comunque sulla base delle normative vigenti in materia.»



Art. 3.

*Modifiche all'art. 47
della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32*

1. L'art. 47 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è sostituito dal seguente:

«Art. 47 (*Progetti editoriali per la valorizzazione del patrimonio culturale*). — 1. La regione promuove progetti editoriali organici volti alla valorizzazione e divulgazione scientifica del patrimonio dei beni archeologici, monumentali, letterari e culturali regionali compreso il patrimonio culturale contemporaneo.

2. L'assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione è autorizzato a concedere a ciascuna delle case editrici e fondazioni, aventi sede in Sicilia ed ivi operanti da almeno un quinquennio alla data di entrata in vigore della presente legge, un contributo a fondo perduto pari al 35 per cento delle spese sostenute per la ricerca, trascrizione e/o traduzione, produzione, distribuzione e commercializzazione delle opere, finalizzate agli obiettivi di cui al comma 1, ivi comprese le opere letterarie originali e/o inedite quali romanzi, novelle e racconti di autori siciliani che parlino della Sicilia e quivi siano ambientate nonché di ristampa, anche attraverso una specifica collana, delle opere edite di autori siciliani di chiara fama. Detto contributo nel caso di progetti promossi da grandi imprese, così come individuate dalle vigenti normative, si riduce al 30 per cento delle spese sostenute. L'aiuto di cui ciascuna impresa editoriale beneficia è concesso alle condizioni e non può comunque superare i limiti stabiliti per gli aiuti "de minimis" dalla normativa comunitaria.

3. Le agevolazioni sono concesse dall'assessorato regionale dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione previo parere di una commissione presieduta dal dirigente generale del dipartimento regionale dei beni culturali ed ambientali, dell'educazione permanente e dell'architettura e dell'arte contemporanea o suo delegato e composta dai dirigenti dei servizi beni bibliografici delle soprintendenze per i beni culturali e ambientali regionali e dal direttore della Biblioteca centrale per la Regione siciliana. La commissione è nominata con decreto dell'assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione.

4. Il comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 16 agosto 1975, n. 66, è soppresso.»

Art. 4.

*Interventi a favore delle imprese di distribuzione locale
della stampa quotidiana e periodica*

1. Dopo l'art. 30 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è inserito il seguente:

«Art. 30-bis (*Interventi a favore delle imprese di distribuzione locale della stampa quotidiana e periodica*). — 1. Al fine di incentivare la diffusione delle opere editoriali nell'intero territorio regionale l'assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare a favore delle imprese di distribuzione della stampa, non gestite o partecipate a qualsiasi titolo da aziende editoriali, che operano in Sicilia da almeno cinque anni, un contributo per spese di funzionamento che nel triennio non può superare i limiti previsti dalla normativa comunitaria per gli aiuti *de minimis*.

2. L'assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato, altresì, ad erogare contributi e finanziamenti a favore delle imprese di cui al comma 1, per investimenti e per l'innovazione tecnologica alle condizioni ed entro i limiti previsti dal regolamento (CE) 800-2008 della Commissione del 6 agosto 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 9 agosto 2008, serie L 214.»

2. Con decreto, da emanarsi entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione stabilisce le modalità di applicazione dell'art. 30-bis della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dal comma 1 del presente articolo.

Art. 5.

Interventi a favore delle imprese editoriali

1. Dopo l'art. 31 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è inserito il seguente:

«Art. 31-bis (*Interventi a favore delle imprese editoriali che stampano quotidiani in Sicilia*). — 1. A valere sulle risorse comunitarie 2007-2013 al fine di perequare i costi di trasporto e deposito della carta utilizzata dalle imprese editoriali che stampano quotidiani in Sicilia da almeno cinque anni, l'assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione è autorizzato ad erogare a favore di dette imprese, un contributo per spese di funzionamento che nel triennio non può superare i limiti previsti dalla normativa comunitaria per gli aiuti *de minimis*, commisurato alla differenza tra i costi di trasporto e deposito sostenuti dalle imprese operanti in Sicilia e quelli sostenuti da analoghe aziende operanti nell'area settentrionale del paese.»

2. Con decreto, da emanarsi entro centoventi giorni dalla pubblicazione della presente legge, l'assessore regionale per i beni culturali, ambientali e per la pubblica istruzione stabilisce le modalità di applicazione dell'art. 31-bis della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dal comma 1 del presente articolo.

TITOLO II

AIUTI ALLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE
DELL'ARTIGIANATO E DEL COMMERCIO

Art. 6.

Aiuti in favore dei distretti produttivi

1. Dopo l'art. 26 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è inserito il seguente:

«Art. 26-bis (*Aiuti in favore dei distretti produttivi*). — 1. Allo scopo di favorire i processi di sviluppo dei distretti produttivi riconosciuti ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, l'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato ad attivare, in conformità agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il 2007-2013 (PO FESR 2007-2013), approvato con decisione C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, regimi di aiuti conformi alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (CE) (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 9 agosto 2008 serie L 214. Gli aiuti possono essere concessi per i programmi e le tipologie di investimento di cui all'art. 12, lettera a), del citato regolamento (CE) n. 800/2008, in favore di piccole e medie imprese, di consorzi di imprese e di società consortili aderenti a distretti produttivi riconosciuti ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni.

2. Possono inoltre essere concessi, alle condizioni e limiti previsti per gli aiuti *de minimis* dalla disciplina comunitaria, contributi alle piccole e medie imprese, in forma singola o associata, appartenenti ai distretti produttivi riconosciuti ai sensi dell'art. 56 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17 e successive modifiche ed integrazioni, al fine di promuovere lo sviluppo e il rafforzamento dei distretti.

3. L'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca stabilisce, con proprio decreto, le modalità per la concessione delle agevolazioni, inclusi i criteri per l'individuazione dei soggetti, delle attività, delle spese ammissibili, la percentuale massima d'intervento, la misura massima del finanziamento concedibile, le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall'art. 189, i parametri per l'attribuzione, a ciascun progetto, del punteggio utile per la collocazione in graduatoria e ogni altra disposizione necessaria all'attivazione degli interventi, in esecuzione di quanto previsto nei citati obiettivi specifici 5.1 e 7.1 e nei corrispondenti obiettivi operativi e linee d'intervento contenuti nel PO FESR 2007-2013 e nel documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione", approvato dal comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.



4. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere attivati anche nell'ambito di Accordi di programma quadro (APQ) per lo sviluppo delle attività produttive.

5. Per la gestione degli interventi del presente articolo, l'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca può avvalersi delle procedure previste dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, e di un soggetto selezionato ai sensi dell'art. 185, comma 5, con oneri a carico dell'asse 7 - Governance, capacità istituzionali ed assistenza tecnica del PO FESR 2007-2013.

6. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del PO FESR 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del controllo comunitario sugli aiuti, per il periodo di programmazione 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di 200 milioni di euro.»

2. All'art. 56 della legge regionale 28 dicembre 2004, n. 17, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 8 è abrogato;

b) al comma 9 è aggiunto il seguente periodo: «I soggetti di cui al comma 4 possono aderire al distretto anche successivamente all'approvazione del patto di cui al comma 3».

Art. 7.

Aiuti nel settore dell'artigianato e del commercio

1. Dopo l'art. 27 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è inserito il seguente:

«Art. 27-bis (*Aiuti nel settore dell'artigianato e del commercio*). — 1. Allo scopo di favorire i processi di sviluppo dei settori produttivi dell'artigianato, del commercio e dei servizi connessi, l'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato ad attivare, in conformità agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il 2007-2013 (PO FESR 2007-2013), approvato con decisione C (2007), 4249 del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, regimi di aiuti conformi alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (CE) (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 9 agosto 2008 serie L 214. Gli aiuti possono essere concessi per i programmi e le tipologie di investimento di cui all'art. 12, lettera a), del citato regolamento (CE) n. 800/2008, promossi da piccole e medie imprese, secondo la definizione comunitaria, del settore dell'artigianato, del commercio e dei servizi connessi.

2. L'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca stabilisce, con proprio decreto, le modalità per la concessione delle agevolazioni, inclusi i criteri per l'individuazione dei soggetti, delle attività, delle spese ammissibili, la percentuale massima d'intervento, la misura massima del finanziamento concedibile, le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall'art. 189, i parametri per l'attribuzione, a ciascun progetto, del punteggio utile per la collocazione in graduatoria, e ogni altra disposizione necessaria all'attivazione degli interventi, in esecuzione di quanto previsto nei citati obiettivi specifici 5.1 e 7.1 e nei corrispondenti obiettivi operativi e linee d'intervento contenuti nel PO FESR 2007-2013 e nel documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione", approvato dal comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

3. Per la gestione degli interventi di cui al presente articolo, l'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca può avvalersi delle procedure previste dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, oltre che di enti pubblici, anche di un soggetto selezionato ai sensi dell'art. 185, comma 5, sulla base di un'apposita convenzione, predisposta dallo stesso assessorato, diretta ad evitare duplicazione dell'attività istruttoria ed assicurare snellezza e rapidità procedurale, con oneri a carico dell'asse 7 - Governance, capacità istituzionali ed assistenza tecnica del PO FESR 2007-2013.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del PO FESR 2007-

2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del controllo comunitario sugli aiuti, per il periodo di programmazione 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di 500 milioni di euro.

5. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere attivati anche nell'ambito di Accordi di programma quadro (APQ) per lo sviluppo delle attività produttive.»

Art. 8.

Modifiche all'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32

1. L'art. 39 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è sostituito dal seguente:

«Art. 39 (*Aiuti a finalità regionale per l'internazionalizzazione delle imprese*). — 1. Allo scopo di promuovere l'ampliamento e il rafforzamento dei processi di internazionalizzazione del settore produttivo in Sicilia, l'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato ad attivare, in conformità agli obiettivi specifici 5.2 e 7.1 del Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il 2007-2013 (PO FESR 2007-2013), approvato con decisione C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, regimi di aiuti, alle condizioni e limiti previsti per gli aiuti "de minimis" dalla disciplina comunitaria, per l'acquisizione di servizi di assistenza e consulenza specialistica a favore di piccole e medie imprese operanti in Sicilia, singole o associate, secondo la definizione comunitaria, diretti a supportare lo sviluppo dei sistemi produttivi siciliani nei mercati internazionali di riferimento. Gli aiuti possono essere concessi in misura non superiore al 50 per cento dei costi ammissibili, intesi quali costi dei servizi di consulenza che esulano dagli ordinari costi di gestione dell'impresa prestati da consulenti esterni.

2. L'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca stabilisce, con proprio decreto, le modalità per la concessione delle agevolazioni, inclusi i criteri per l'individuazione dei soggetti, delle attività, delle spese ammissibili, la misura massima del finanziamento concedibile, le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall'art. 189, i parametri per l'attribuzione, a ciascun progetto, del punteggio utile per la collocazione in graduatoria, e ogni altra disposizione necessaria all'attivazione degli interventi, in esecuzione di quanto previsto nei citati obiettivi specifici 5.2 e 7.1 e nei corrispondenti obiettivi operativi e linee d'intervento contenuti nel PO FESR 2007-2013 e nel documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione", approvato dal comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative agli obiettivi specifici 5.2 e 7.1 del PO FESR 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del controllo comunitario sugli aiuti, per il periodo di programmazione 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di 70 milioni di euro.


4. Gli interventi di cui al presente articolo possono essere attivati anche nell'ambito di Accordi di programma quadro (APQ) per lo sviluppo delle attività produttive.»

Art. 9.

Modifiche all'art. 62 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e norme riguardanti i centri commerciali naturali

1. L'art. 62 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è sostituito dal seguente:

«Art. 62 (*Aiuti ai consorzi e alle PMI insediate nei centri commerciali naturali*). — 1. Al fine di promuovere azioni volte alla riqualificazione delle aree interessate alla realizzazione di servizi comuni alle imprese, alla promozione di produzioni locali nell'ambito dei centri commerciali naturali, così come definiti dall'art. 9 della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10 e successive modificazioni, e delle strutture delle imprese commerciali, artigianali e di servizi operanti nei mede-



simi contesti, l'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato ad attivare, in conformità agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il 2007-2013 (PO FESR 2007/2013), approvato con decisione C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, regimi di aiuti a favore di piccole e medie imprese (PMI) commerciali, artigianali e di servizi insediati nei centri commerciali naturali e di consorzi di PMI commerciali insediati nei predetti centri.

2. Le imprese commerciali di cui al comma 1 sono quelle di cui al decreto assessoriale dell'11 febbraio 1997 e successive modificazioni, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione siciliana n. 21 del 26 aprile 1997.

3. I contributi, sia a favore di consorzi di PMI commerciali insediati in centri commerciali naturali che delle piccole e medie imprese commerciali, artigianali e di servizi insediati nei predetti centri, possono essere concessi nella misura massima del 50 per cento della spesa sostenuta e comunque alle condizioni ed entro i limiti previsti per gli aiuti de minimis dalla disciplina comunitaria.

4. L'assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca stabilisce, con proprio decreto, le modalità per la concessione delle agevolazioni, inclusi i criteri per l'individuazione dei soggetti, delle attività, delle spese ammissibili, la misura massima del finanziamento concedibile, le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall'art. 189, i parametri per l'attribuzione, a ciascun progetto, del punteggio utile per la collocazione in graduatoria, e ogni altra disposizione necessaria all'attivazione degli interventi, in esecuzione di quanto previsto nei citati obiettivi specifici 5.1 e 7.1 e nei corrispondenti obiettivi operativi e linee d'intervento contenuti nel PO FESR 2007-2013 e nel documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione", approvato dal comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

5. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del PO FESR 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del controllo comunitario sugli aiuti, per il periodo di programmazione 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di 60 milioni di euro.»

2. All'art. 9, comma 2, della legge regionale 15 settembre 2005, n. 10, dopo le parole "l'insieme di attività terziarie private" sono aggiunte le parole: "e imprese artigiane in forma di consorzi di piccole e medie imprese»».

Art. 10.

Aiuti per la commercializzazione di prodotti siciliani e servizi di qualità nei mercati extraregionali e nei confronti della grande distribuzione

1. Dopo l'art. 62 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è inserito il seguente:

«Art. 62-bis (Aiuti per la commercializzazione di prodotti siciliani e servizi di qualità nei mercati extraregionali e nei confronti della grande distribuzione). — 1. Al fine di promuovere azioni volte a migliorare l'offerta e la commercializzazione di prodotti siciliani e servizi di qualità nei mercati extraregionali e nei confronti della grande distribuzione, l'assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato ad attivare, in conformità agli obiettivi specifici 5.2 e 7.1 del Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il 2007-2013 (PO FESR 2007-2013), approvato con decisione C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, regimi di aiuti, alle condizioni e limiti previsti per gli aiuti de minimis dalla disciplina comunitaria, per finanziare progetti integrati tra piccole e medie imprese siciliane e grande distribuzione.

2. I progetti integrati di cui al comma 1 possono essere finalizzati alla diffusione dei prodotti siciliani nei circuiti commerciali interessati, con esclusione dei prodotti elencati nell'Allegato I del Trattato (CE), anche attraverso la costituzione di joint venture.

3. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca stabilisce, con proprio decreto, le modalità per la concessione delle agevolazioni, inclusi i criteri per l'individuazione dei

soggetti, delle attività, delle spese ammissibili, la percentuale massima d'intervento, la misura massima del finanziamento con-cedibile, le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall'art. 189, i parametri per l'attribuzione, a ciascun progetto, del punteggio utile per la collocazione in graduatoria e ogni altra disposizione necessaria all'attivazione degli interventi, in esecuzione di quanto previsto nei citati obiettivi specifici 5.2 e 7.1 e nei corrispondenti obiettivi operativi e linee d'intervento contenuti nel PO FESR 2007-2013 e nel documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione", approvato dal Comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative agli obiettivi specifici 5.2 e 7.1 del PO FESR 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del controllo comunitario sugli aiuti, per il periodo di programmazione 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di 60 milioni di euro.»

Art. 11.

Aiuti per insediamenti produttivi

1. Dopo l'art. 57 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è inserito il seguente:

«Art. 57-bis (Aiuti per insediamenti produttivi). — 1. Al fine di promuovere azioni volte a favorire il rapido sviluppo degli insediamenti artigianali e commerciali all'ingrosso, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato ad attivare, in conformità agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il 2007-2013 (PO FESR 2007-2013), approvato con Decisione C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, regimi di aiuti conformi alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (CE) (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 9 agosto 2008 serie L 214.

2. Gli aiuti possono essere concessi in favore di:

a) consorzi di imprese costituiti per la realizzazione delle opere previste dall'art. 78 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, in possesso della titolarità dell'area oggetto dell'intervento; a tali consorzi può essere concesso un apposito finanziamento;

b) piccole e medie imprese o consorzi di piccole e medie imprese per l'acquisto, la costruzione o la ristrutturazione e il riuso di insediamenti abbandonati da destinare ad attività produttiva e di commercio all'ingrosso o per l'acquisto di terreni con specifica destinazione urbanistica artigianale legati all'investimento produttivo o per attività produttive su cui insediare opifici artigianali;

c) piccole e medie imprese di nuova costituzione o già esistenti che vogliono insediarsi nelle aree artigianali o provvedere alla realizzazione di servizi all'interno delle medesime aree o costituire in forma associata mercati commerciali all'ingrosso o per l'acquisto di opifici all'interno di aree artigianali di proprietà comunale anche per imprese ivi insediate.

3. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca stabilisce, con proprio decreto, le modalità per la concessione delle agevolazioni, inclusi i criteri per l'individuazione dei soggetti, delle attività, delle spese ammissibili, la percentuale massima d'intervento, la misura massima del finanziamento con-cedibile, le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall'art. 189, i parametri per l'attribuzione, a ciascun progetto, del punteggio utile per la collocazione in graduatoria e ogni altra disposizione necessaria all'attivazione degli interventi, in esecuzione di quanto previsto nei citati obiettivi specifici 5.1 e 7.1 e nelle corrispondenti linee operative contenute nel PO FESR 2007-2013 e nel documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione", approvato dal Comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

4. Per la gestione degli interventi di cui al presente articolo, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca può servirsi delle procedure previste dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20, e ad avvalersi di un sog-



getto selezionato ai sensi dell'art. 185, comma 5, sulla base di un'apposita convenzione, predisposta dallo stesso Assessorato, diretta ad evitare duplicazione dell'attività istruttoria ed assicurare snellezza e rapidità procedurale, con oneri a carico dell'asse 7-Governance, capacità istituzionali ed assistenza tecnica del PO FESR 2007-2013.

5. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative agli obiettivi specifici 5.1 e 7.1 del PO FESR 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini del controllo comunitario sugli aiuti, per il periodo di programmazione 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di 150 milioni di euro.»

Art. 12.

Modifiche all'art. 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32

1. L'art. 60 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è sostituito dal seguente:

«Art. 60(Aiuti all'investimento). — 1. Al fine di agevolare l'accesso al credito delle piccole e medie imprese commerciali è istituito previa stipula di apposita convenzione, presso una società o ente in possesso dei necessari requisiti tecnici ed organizzativi, un fondo a gestione separata per la concessione delle seguenti agevolazioni, conformemente alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato (CE) (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 9 agosto 2008 serie L 214, per i programmi e le tipologie di investimento di cui all'art. 12, lettera a), del citato regolamento (CE) n. 800/2008:

1) finanziamenti fino al 75 per cento della spesa realizzata per un importo comunque non superiore ad euro 500 mila della durata massima di 15 anni di cui sino a due di preammortamento, a fronte di programmi di investimento che abbiano per oggetto, congiuntamente o alternativamente:

a) l'acquisto, la costruzione, ivi compresa l'acquisizione della relativa area, il rinnovo, la trasformazione, l'adattamento e l'ampliamento dei locali adibiti o da adibire all'esercizio dell'attività commerciale;

b) l'acquisto delle attrezzature e il rinnovo degli arredi necessari per l'esercizio dell'attività commerciale;

c) per un importo non superiore al 25 per cento dell'investimento ammissibile, costi immateriali relativi alla certificazione di qualità, alla tutela ambientale, all'innovazione tecnologica, all'acquisto di programmi gestionali per l'informatizzazione e agli oneri derivanti dai contratti di franchising;

2) contributi in conto interessi sui mutui contratti con gli istituti di credito per un importo superiore a 100.000,00 euro e fino a 516.458,90 euro e, comunque, entro il limite del 75 per cento dell'investimento diretti al finanziamento di spese di cui alle lettere a), b), c) del punto 1) del presente comma;

3) finanziamenti fino al 75 per cento della spesa necessaria per investimenti di cui alle lettere b) e c) del punto 1) del presente comma e per un importo comunque non superiore a euro 25.000,00 della durata massima di anni tre;

4) in alternativa ai finanziamenti per gli investimenti di cui alle lettere a) e b) del punto 1) del presente comma, contributi in conto canoni sulle operazioni di locazione finanziaria di durata massima di quindici anni, per i beni immobili, e di cinque anni per quelli mobili, di importomassimo non superiore a euro 500 mila e non inferiore a euro 30 mila.

2. Nel caso in cui gli investimenti da realizzare attengano soltanto alle spese indicate alle lettere b) e c) del punto 1) del comma 1, i limiti massimi dei finanziamenti ammissibili ai beneficiari nello stesso comma previsti sono ridotti del 40 per cento.

3. Per operazioni di locazione finanziaria si intendono le operazioni di locazione rientranti nei programmi di investimento di cui al comma 1, di beni mobili ed immobili acquistati nuovi di fabbrica o fatti costruire dal locatore, su scelta e indicazione del conduttore, con facoltà per quest'ultimo di divenire proprietario dei beni locati al termine della locazione, dietro versamento di un prezzo stabilito.

4. Alle operazioni creditizie di cui al presente articolo si applicano le disposizioni generali previste dall'art. 16.

5. Alla gestione del fondo istituito dal presente articolo sovrintende un comitato amministrativo, nominato con decreto del Presidente della Regione, presieduto dal direttore generale dell'ente o della società di gestione o, in caso di assenza o impedimento di questi, da chi ne fa le veci, e composto da:

a) cinque componenti designati dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca, scelti su terne proposte dalle associazioni regionali dei commercianti maggiormente rappresentative;

b) due funzionari con qualifica non inferiore a dirigente, rispettivamente in servizio presso l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca e presso l'Assessorato regionale del bilancio e delle finanze, designati dai rispettivi Assessori;

c) un componente designato dall'Associazione bancaria italiana;

d) due esperti in materia creditizia designati dall'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca.

6. Svolge le funzioni di segretario un dipendente dell'ente gestore nominato dal suo presidente. I componenti ed il segretario durano in carica quattro anni.

7. Ai fini della determinazione dei compensi da corrispondere ai componenti ed al segretario del comitato, il cui onere è a carico del fondo, si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 11 maggio 1993, n. 15.

8. Ai fini del controllo comunitario sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di 100 milioni di euro.»

Art. 13.

Modifiche all'art. 63 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32

1. All'art. 63, comma 1, della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:

«a) credito di avviamento e credito di esercizio, sotto forma di apertura di credito concesso dalle banche operanti in Sicilia a fronte delle esigenze della gestione aziendale. L'apertura di credito deve essere utilizzata per acquisti di beni non duraturi e necessari all'esercizio dell'attività, nonché per emolumenti e compensi a terzi per servizi acquisiti. L'apertura di credito deve avere un importo minimo di 10 mila euro e non può comunque superare l'importo di euro 200 mila;

b) operazioni di anticipazione effettuate da banche società finanziarie a partecipazione bancaria operanti in Sicilia, a fronte della cessione di crediti commerciali, per un importo minimo di euro 10 mila e non superiore ad euro 200 mila;

c) contributi in conto interessi per il ripianamento delle esposizioni debitorie per un minimo di euro 30 mila e un massimo di euro 500 mila, maturate alla data del 30 giugno 2009, tramite piani di risanamento concordati con istituti di credito. Il contributo in conto interessi è concesso per una sola volta alle imprese che non abbiano già usufruito del medesimo beneficio»;

b) la lettera d) è abrogata.

Art. 14.

Aree artigianali

1. All'art. 78 della legge regionale 6 maggio 1981, n. 96, dopo il settimo comma è aggiunto il seguente:

«7-bis. Il finanziamento può essere accordato anche per la costruzione di capannoni all'interno delle aree artigianali.»

Art. 15.

Modifiche all'art. 65 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32

1. L'art. 65 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è sostituito dal seguente:

«Art. 65(Aiuti ai consorzi di produttori). — 1. Allo scopo di favorire la vendita diretta delle produzioni regionali artigianali e agricole, nonché dei prodotti della pesca e dei loro relativi trasformati, l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato della



pesca è autorizzato ad attivare, in conformità agli obiettivi specifici 5.2 e 7.1 del Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il 2007-2013 (PO FESR 2007-2013), approvato con Decisione C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, regimi di aiuti alle condizioni e limiti previsti per gli aiuti "de minimis" dalla disciplina comunitaria. Gli aiuti possono essere concessi ai consorzi di produttori, appartenenti anche a settori merceologici diversi, per la costituzione di appositi spacci consortili per la vendita al dettaglio dei propri prodotti, o di uffici di rappresentanza con deposito anche in mercati extraregionali, comunitari ed extracomunitari.

2. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca stabilisce, con proprio decreto, le modalità per la concessione delle agevolazioni, inclusi i criteri per l'individuazione dei soggetti, delle attività, delle spese ammissibili, la percentuale massima d'intervento, la misura massima del finanziamento concedibile, le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall'art. 189, i parametri per l'attribuzione, a ciascun progetto, del punteggio utile per la collocazione in graduatoria e ogni altra disposizione necessaria all'attivazione degli interventi, in esecuzione di quanto previsto nei citati obiettivi specifici 5.2 e 7.1 nelle corrispondenti linee operative contenute nel PO FESR 2007-2013 e nel documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione", approvato dal Comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

3. Ai fini del controllo comunitario sugli aiuti per il periodo di programmazione 2007-2013 le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di 30 milioni di euro.»

Art. 16.

*Modifiche all'art. 52
della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32,
in materia di interventi della CRIAS*

1. L'art. 52 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 52 (Credito di gestione). — 1. L'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca è autorizzato a concedere, per il tramite della CRIAS, le seguenti agevolazioni a favore delle imprese artigiane:

a) finanziamenti per la formazione di scorte di materie prime e/o prodotti finiti pari al 25% del volume di affari, da un minimo di euro 5.164,57 fino ad un massimo di euro 103.291,37, e con durata di 36 mesi;

b) finanziamento per credito d'esercizio per una durata massima di 36 mesi e per un importo minimo di euro 5.164,57 ed un massimo di euro 51.645,69;

c) finanziamenti a medio termine, assistiti da idonea garanzia reale per la durata massima di anni venti, per acquisto, costruzione e ristrutturazione del laboratorio e/o acquisto di macchinari, attrezzature ed arredi funzionali allo svolgimento dell'attività, per un importo pari al 75% della spesa ammessa, non inferiore ad euro 15.493,70 e non superiore ad euro 516.456,89.

2. I tassi di interesse riguardanti i finanziamenti agevolati ed i prestiti di cui al comma 1 sono applicati nella misura stabilita dalla presente legge per le operazioni di credito agevolato.

3. Gli aiuti previsti dal presente articolo sono concessi alle condizioni e limiti previsti per gli aiuti de minimis dalla disciplina comunitaria.»

Art. 17.

*Modifiche all'art. 55
della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32,
in materia di finanziamenti concessi dall'Artigianocassa*

1. L'art. 55 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni è così modificato:

a) al comma 1, dopo le parole de minimis sono aggiunte le parole: "alle condizioni e limiti previsti dalla disciplina comunitaria";

b) alla lettera a) del comma 2, dopo le parole "formazione di scorte" sono aggiunte le parole: "e per le altre destinazioni individuate in adeguamento alla legge 25 luglio 1952, n. 949 ovvero dalla Regione con propri provvedimenti";

c) la lettera c) del comma 2 è sostituita dalla seguente:

«c) il riconoscimento di un contributo in conto capitale pari al 15 per cento del valore dell'investimento alle imprese che effettuano le operazioni ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949.»;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. L'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca stabilisce, con proprio decreto, le modalità per la concessione delle agevolazioni e delle spese ammissibili.

2 ter. Le disposizioni, contenenti anche l'indicazione degli Organi preposti a deliberare, relative agli interventi agevolativi previsti dalle leggi 25 luglio 1952, n. 949 — credito agevolato —, 21 maggio 1981, n. 240 — leasing agevolato —, 14 ottobre 1964, n. 1068 — fondo di garanzia —, sono emanate con decreto dell'Assessore regionale per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca su proposta del comitato tecnico regionale istituito presso l'Artigianocassa.»

TITOLO III

AIUTI ALLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DEL TURISMO

Art. 18.

*Modifiche all'art. 75 della legge regionale 23 dicembre
2000, n. 32, in materia di imprese turistiche*


1. L'art. 75 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 e successive modifiche ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 75 (Contributi a favore delle imprese appartenenti alla filiera turistica). — 1. L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato ad attivare, attraverso appositi bandi, a favore delle piccole e medie imprese operanti in Sicilia nel settore turistico, un regime di aiuti all'investimento iniziale conforme alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione (regolamento generale di esenzione per categoria), del 6 agosto 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 9 agosto 2008, serie L 214, consistente nella erogazione di contributi in conto impianti di intensità pari al 50 per cento dell'importo delle spese ammissibili dei progetti presentati dalle piccole imprese, ed al 40 per cento dell'importo delle spese ammissibili dei progetti presentati dalle medie imprese. Gli aiuti di cui al presente articolo possono essere altresì concessi conformemente alle condizioni e ai limiti previsti dagli Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013 pubblicati nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea C 54 del 4 marzo 2006. Gli aiuti non possono riguardare gli investimenti finalizzati semplicemente a sostituire macchinari, attrezzature o fabbricati esistenti, o parte degli stessi, con edifici o macchinari o attrezzature nuovi o aggiornati, senza aumentare la capacità di produzione di oltre il 25 per cento o senza modificare sostanzialmente la natura della produzione o la tecnologia utilizzata.

2. Beneficiari dei contributi di cui al presente articolo sono le piccole e medie imprese, così come definite dalla disciplina comunitaria, che gestiscono o intendono intraprendere la gestione di attività economiche appartenenti alla filiera turistica da individuarsi con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, sulla base degli obiettivi contenuti nei documenti di programmazione elaborati dalla Regione per il periodo di programmazione comunitaria 2007-2013.

3. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti sono definite le modalità di presentazione delle domande di contributo, i criteri di ammissibilità e di selezione delle stesse, la copertura geografica dei vari bandi, i settori e le tipologie di attività ammissibili per ciascun bando in conformità a quanto previsto nei corrispondenti obiettivi specifici, operativi e linee di interventi contenuti nel PO FESR 2007-2013 e nel documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione", approvato dal Comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni. Con decreto dell'Assessore sono altresì stabilite le modalità di istruttoria e di redazione delle graduatorie di ammissione a finanziamento, le modalità di rendicontazione e di erogazione delle rate di contributo nonché le circostanze che danno luogo alla revoca o all'annullamento in autotutela dei provvedimenti concessori ulteriori rispetto a quelle indicate ai commi 5 e 6.

4. Gli aiuti concessi ai sensi del presente articolo non sono cumulabili con altre agevolazioni, derivanti da normativa regionale, nazionale e comunitaria, relative alle stesse opere.



5. Gli aiuti di cui al presente articolo sono subordinati alla condizione che l'impresa beneficiaria si impegni a gestire direttamente l'attività relativa all'investimento agevolato per un periodo minimo di cinque anni dopo la data di entrata a regime dell'investimento. La violazione di tale impegno comporta l'obbligo in capo all'amministrazione di revocare i contributi concessi e recuperare le quote materialmente erogate. La cessione, nel periodo di cinque anni successivo alla data di entrata a regime dell'investimento, dei beni agevolati ai sensi del presente articolo, comporta la revoca parziale dei contributi concessi in proporzione alla spesa ammissibile riconosciuta in relazione all'acquisto dei beni ceduti, a meno che la cessione sia motivata dalla necessità di sostituzione dei beni stessi previamente autorizzata dall'amministrazione regionale.

6. Gli aiuti di cui al presente articolo sono concessi esclusivamente a condizione che il beneficiario, prima dell'avvio dell'investimento, abbia presentato istanza di contributo ed abbia ottenuto, con successiva apposita comunicazione, conferma da parte dell'amministrazione, che il progetto soddisfa, in linea di principio le condizioni di ammissibilità stabilite dal regime, pur con riserva di una verifica particolareggiata. Ai fini del presente articolo, per data di avvio dell'investimento si intende la data di stipula del primo contratto relativo all'acquisizione di beni o alla realizzazione delle opere edilizie relative all'investimento. L'eventuale accertamento a posteriori dell'avvenuto avvio dell'investimento in data antecedente alla conferma dell'amministrazione circa la sussistenza delle condizioni di ammissibilità, comporta l'obbligo della revoca dei contributi concessi ed il recupero delle quote di contributo eventualmente erogate.

7. Per la selezione e gestione degli interventi di cui al presente articolo, l'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato ad avvalersi di un soggetto selezionato ai sensi dell'art. 185, comma 5, con oneri a carico dell'asse 7 - Governance, capacità istituzionali ed assistenza tecnica del PO FESR 2007-2013. In tale ipotesi si applicano le procedure previste dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20.

8. Anche successivamente all'entrata in vigore delle disposizioni contenute all'art. 7 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19, resta ascritta alla competenza dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti l'individuazione delle aree geografiche sedi degli investimenti agevolabili con relativa priorità e la indicazione delle tipologie di attività e di investimento prioritarie.

9. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PO FESR 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Ai fini della comunicazione sull'ammontare degli aiuti prevista dal regolamento comunitario di esenzione, le risorse finanziarie concedibili sotto forma di aiuti in forza del presente articolo per il periodo di programmazione 2007-2013 non possono superare complessivamente l'importo di 490 milioni di euro.»

Art. 19.

*Modifiche all'art. 90
della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32,
in materia di destagionalizzazione turistica*

1. L'art. 90 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è sostituito dal seguente articolo:

«Art. 90 (*Contributi per la promozione, commercializzazione e destagionalizzazione dell'offerta turistica*). — 1. L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato a concedere, alle condizioni ed entro i limiti previsti per gli aiuti de minimis dalla disciplina comunitaria, contributi alle piccole e medie imprese appartenenti alla filiera turistica per la realizzazione di iniziative a sostegno della commercializzazione dell'offerta turistica regionale, finalizzate alla destagionalizzazione dei flussi turistici.

2. Il contributo è fissato nella misura massima del 50 per cento dei costi complessivi ammissibili e documentati.

3. Sono ammesse al contributo le spese sostenute per le seguenti attività:

a) realizzazione di materiale pubblicitario esclusivamente riferito alla offerta siciliana commercializzata;

b) organizzazione nella Regione di eventi congressuali, nei periodi da individuarsi con il decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti, di cui al comma 5, al fine della destagionalizzazione;

c) la locazione, installazione e gestione di stand in occasione della partecipazione dell'impresa ad una fiera o mostra in Italia o all'estero;

d) la realizzazione nella Regione di educational tour rivolti ad operatori e giornalisti;

e) la realizzazione di progetti volti a favorire l'integrazione tra le imprese della filiera turistica, promossi da società a partecipazione pubblica o mista pubblica/privata;

f) organizzazione e offerta di pacchetti promozionali integrati per la fruizione delle risorse turistiche dell'Isola e l'accoglienza nelle strutture ricettive.

4. L'Assessorato regionale del turismo, delle comunicazioni e dei trasporti è autorizzato a concedere, alle condizioni ed entro i limiti previsti per gli aiuti de minimis dalla disciplina comunitaria e dei fondi stanziati, allo scopo di favorire la destagionalizzazione della offerta turistica, un contributo di euro 800 mensili, alle piccole e medie imprese appartenenti alla filiera turistica localizzate nel territorio della Regione, per ciascun lavoratore a tempo indeterminato in forza nel periodo 1° gennaio 2009 - 31 dicembre 2009. Il contributo è erogato nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, relativo agli aiuti de minimis, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 379 del 28 dicembre 2006, in misura proporzionale tra l'importo delle richieste che perverranno all'Assessorato e le risorse disponibili, nonché a condizione che:

a) il livello di occupazione, relativamente ai rapporti di lavoro a tempo indeterminato, raggiunto alla data del 31 dicembre 2008, non subisca riduzione nel corso del 2009;

b) siano osservati i contratti collettivi nazionali di lavoro;

c) siano rispettate le prescrizioni sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori previste dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

5. Con decreto dell'Assessore regionale per il turismo, le comunicazioni ed i trasporti sono determinate le modalità di presentazione delle domande di contributo, i criteri di ammissibilità e selezione delle stesse, le spese ammissibili e ogni altra disposizione necessaria all'attuazione degli interventi.»

Art. 20.

*Contributi alle imprese turistico-alberghiere
per il consolidamento delle passività onerose*

1. Le agevolazioni alle imprese concesse ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 sono estese alle imprese turistico-alberghiere, come definite dalla vigente legislazione regionale.

TITOLO IV

AIUTI ALLE IMPRESE OPERANTI NEI SETTORI TERRITORIO ED AMBIENTE

Art. 21.

*Modifiche all'art. 42
della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32*

1. L'art. 42 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è sostituito dal seguente:

«Art. 42 (*Aiuti agli investimenti*). — 1. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente è autorizzato ad attivare, in attuazione degli obiettivi specifici 3.2 e 7.1 del Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il 2007-2013 (PO FESR 2007-2013), approvato con Decisione C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni, al fine di rafforzare la rete ecologica siciliana, favorendo la messa a sistema e la promozione delle aree ad alta naturalità e conservando la biodiversità in un'ottica di sviluppo economico e sociale sostenibile e duraturo, regimi di aiuti conformi alle condizioni e limiti previsti dal regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 9 agosto 2008, serie L 214.

2. L'Assessore regionale per il territorio e l'ambiente stabilisce con proprio decreto le tipologie di aiuti, le modalità e procedure per la concessione delle agevolazioni, inclusi i criteri per l'individuazione dei soggetti, delle attività, delle spese ammissibili, la percentuale massima d'intervento, la misura massima del finanziamento con-cedibile, le modalità di erogazione dei benefici in una o più delle forme indicate dall'art. 189, i parametri per l'attribuzione, a ciascun progetto, del punteggio utile per la collocazione in graduatoria e ogni altra disposizione necessaria all'attivazione degli interventi, in esecuzione di quanto pre-



visto nei citati obiettivi specifici 3.2 e 7.1 e nei corrispondenti obiettivi operativi e linee d'intervento contenuti nel PO FESR 2007-2013 e nel documento "Requisiti di ammissibilità e criteri di selezione", approvato dal Comitato di sorveglianza del 12 dicembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

3. L'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente, per assicurare la migliore definizione delle procedure, attiva con i soggetti beneficiari interventi di comunicazione e animazione territoriale al fine di promuovere processi partecipativi, finanziati con le risorse relative all'assistenza tecnica del PO FESR 2007-2013.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative agli obiettivi specifici 3.2 e 7.1 del PO FESR 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».

Art. 22.

Promozione della nuova imprenditoria e sviluppo dell'imprenditoria giovanile e femminile nei territori della Rete Ecologica Siciliana

1. Dopo l'art. 42 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è inserito il seguente:

«Art. 42-bis (*Promozione della nuova imprenditoria e sviluppo dell'imprenditoria giovanile e femminile nei territori della Rete Ecologica Siciliana*). — 1. Al fine di incentivare la nuova imprenditorialità, l'Assessorato regionale del territorio e dell'ambiente è autorizzato a concedere alle piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria, di nuova costituzione o a prevalente partecipazione giovanile o femminile, nei territori della Rete Ecologica Siciliana (RES), gli aiuti di cui all'articolo 14 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 9 agosto 2008, serie L 214, nell'ambito delle finalità degli obiettivi specifici 3.2 e 7.1 del Programma operativo regionale del Fondo europeo per lo sviluppo regionale per il 2007-2013 (PO FESR 2007-2013), approvato con Decisione C (2007) 4249 del 7 settembre 2007 e successive modifiche e integrazioni.

2. Possono essere concessi contributi, in una o più delle forme indicate dall'articolo 189, sui costi sostenuti nei primi cinque anni dalla costituzione, nel rispetto delle condizioni stabilite dal citato regolamento generale di esenzione (CE) n. 800/2008 ovvero alle condizioni e limiti previsti per gli aiuti de minimis dalla disciplina comunitaria.

3. Per il ciclo di programmazione 2007-2013, le risorse finanziarie non possono superare complessivamente l'importo di 200 milioni di euro.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative agli obiettivi specifici 3.2 e 7.1 del PO FESR 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del Fondo aree sottoutilizzate istituito con l'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.».

TITOLO V

PSR 2007-2013 E AIUTI ALLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELL'AGRICOLTURA

Art. 23.

Programma di sviluppo rurale

1. Dopo l'art. 141 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è inserito il seguente:

«Art. 141-bis (*Programma di sviluppo rurale*). - 1. Per favorire e sostenere i processi di sviluppo del settore agro-alimentare e dei territori rurali, l'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad attivare, per il periodo di programmazione 2007-2013, gli interventi previsti dal regolamento (CE) n. 1698/2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), e successive modifiche e integrazioni, in conformità alle misure del programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013 e al predetto regolamento CE n. 1698/2005, e successive modifiche e integrazioni, per la competitività del sistema agricolo e forestale regionale, per la tutela, salvaguardia e valorizzazione dell'ambiente, per la diversificazione economica e la crescita dell'occupazione nelle aree rurali, anche con il metodo Leader.

2. La proposta di PSR è adottata con delibera della giunta regionale, su proposta dell'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste. Con delibera della giunta regionale sono, altresì, adottate le proposte di revisione e le relative modifiche del PSR approvate dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 19 del regolamento (CE) n. 1698/2005, e successive modifiche e integrazioni, e dell'art. 7 del regolamento (CE) n. 1974/2006, e successive modifiche e integrazioni.

3. L'assessore regionale per l'agricoltura e le foreste determina, con proprio decreto, nel rispetto delle procedure stabilite dalla disciplina comunitaria di settore, gli indirizzi per la concessione delle agevolazioni previste dalle singole misure del PSR Sicilia 2007-2013.

4. L'autorità di gestione del PSR 2007-2013 adotta, con proprio decreto, le disposizioni relative alle riduzioni, esclusioni e sanzioni ai sensi del regolamento (CE) n. 1975/2006.

5. Gli atti di cui ai commi 2 e 3 sono trasmessi all'assemblea regionale siciliana entro quindici giorni dall'approvazione.».

Art. 24.

Diversificazione verso attività non agricole

1. Dopo l'art. 141-bis della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 141-ter (*Diversificazione verso attività non agricole*). — 1. L'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, al fine di consolidare e accrescere l'occupazione nelle aree rurali, anche attraverso forme di diversificazione delle attività delle aziende agricole e di sostegno allo sviluppo delle attività non agricole ad integrazione del reddito dell'impresa agricola, è autorizzato ad attivare gli aiuti di cui agli articoli 52, lettera a), punto i) e 53 del regolamento (CE) n. 1698/2005, e successive modifiche e integrazioni, nonché all'art. 35 del regolamento (CE) n. 1974/2006, e successive modifiche e integrazioni, conformemente alla misura 311 del programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013.

2. Il regime di aiuti di cui al comma 1 è attuato conformemente agli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013", pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C54 del 4 marzo 2006, ovvero in esenzione dall'obbligo di notifica di cui all'art. 88 paragrafo 3 del trattato, nei limiti di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008.

3. Il sostegno può, inoltre, essere concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato, sugli aiuti di importanza minore de minimis, secondo le modalità indicate nella misura.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del fondo aree sottoutilizzate istituito con l'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo di programmazione 2007-2013 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di 90 milioni di euro.».

Art. 25.

Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese

1. Dopo l'art. 141-ter della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 141-quater (*Sostegno alla creazione e allo sviluppo di microimprese*). — 1. L'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste al fine di sviluppare e sostenere le iniziative volte alla creazione e al rafforzamento di microimprese nelle aree rurali, è autorizzato ad attivare gli aiuti di cui agli articoli 52, lettera a), punto ii) e 54 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni, conformemente alla misura 312 del programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013.

2. Il sostegno è concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato, sugli aiuti di importanza minore de minimis, secondo le modalità indicate nella misura.



3. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del fondo aree sottoutilizzate istituito con l'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo di programmazione 2007-2013 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di 33 milioni di euro.».

Art. 26.

Incentivazione di attività turistiche nelle aree rurali

1. Dopo l'art. 141-*quater* della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 141-*quinqies* (*Incentivazione di attività turistiche nelle aree rurali*). — 1. L'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, allo scopo di incentivare le attività turistiche nelle aree rurali, è autorizzato ad attivare gli aiuti di cui agli articoli 52, lettera *a*), punto *iii*) e 55 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni, conformemente alla misura 313 del programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013.

2. Per i beneficiari privati il regime di aiuti di cui al comma 1 è attuato:

a) nel caso di investimenti, conformemente agli «Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C54 del 4 marzo 2006, ovvero in esenzione dall'obbligo di notifica di cui all'art. 88 paragrafo 3 del trattato, nei limiti di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008. Il sostegno può, inoltre, essere concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sugli aiuti di importanza minore de minimis secondo le modalità indicate nella misura;

b) nel caso di servizi, ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato, sugli aiuti di importanza minore de minimis, secondo le modalità indicate nella misura.

3. Per i beneficiari pubblici che svolgono attività a finalità pubblica senza scopo di lucro, il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale fino al 100 per cento. Qualora i beneficiari pubblici svolgano attività economica il sostegno è concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato, sugli aiuti di importanza minore de minimis, secondo le modalità indicate nella misura.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del fondo aree sottoutilizzate istituito con l'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo di programmazione 2007-2013 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di 25 milioni di euro.».

Art. 27.

Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale

1. Dopo l'art. 141-*quinqies* della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 141-*sexies* (*Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale*). — 1. L'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, allo scopo di favorire lo sviluppo di servizi essenziali funzionali al miglioramento della qualità della vita e dell'attrattività delle aree rurali per le imprese e per la popolazione, è autorizzato ad attivare gli aiuti di cui agli articoli 52, lettera *b*), punto *i*) e 56 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni conformemente alla misura 321 del programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013.

2. Per i beneficiari privati il regime di aiuti di cui al comma 1 è attuato conformemente agli «Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C54 del 4 marzo 2006, ovvero in esenzione dall'obbligo di notifica di cui all'art. 88 paragrafo 3 del trattato, nei limiti di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della commissione del 6 agosto

2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008. Il sostegno può, inoltre, essere concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato, sugli aiuti di importanza minore de minimis, secondo le modalità indicate nella misura.

3. Per i beneficiari pubblici che svolgono attività a finalità pubblica senza scopo di lucro, il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale fino al 100 per cento. Qualora i beneficiari pubblici svolgano attività economica il sostegno è concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato, sugli aiuti di importanza minore de minimis, secondo le modalità indicate nella misura.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del fondo aree sottoutilizzate istituito con l'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo di programmazione 2007-2013 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di 28 milioni di euro.».

Art. 28.

Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale

1. Dopo l'art. 141-*sexies* della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 141-*septies* (*Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale*). - 1. L'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, allo scopo di innalzare l'attrattività delle aree rurali per le imprese e per la popolazione, intervenendo su una maggiore e migliore fruibilità dei vari elementi del patrimonio rurale, attraverso la loro tutela e riqualificazione, è autorizzato ad attivare gli aiuti di cui agli articoli 52, lettera *b*), punto *iii*) e 57 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni conformemente alla misura 323 del Programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013.

2. Per i beneficiari privati il regime di aiuti di cui al comma 1 è attuato conformemente agli «Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013», pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. C 54 del 4 marzo 2006, ovvero in esenzione dall'obbligo di notifica di cui all'art. 88 paragrafo 3 del trattato, nei limiti di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008. Il sostegno può, inoltre, essere concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato, sugli aiuti di importanza minore de minimis, secondo le modalità indicate nella misura.

3. Per i beneficiari pubblici che svolgono attività a finalità pubblica senza scopo di lucro, il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale fino al 100 per cento. Qualora i beneficiari pubblici svolgano attività economica il sostegno è concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti di importanza minore de minimis secondo le modalità indicate nella misura.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del fondo aree sottoutilizzate istituito con l'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.


5. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo di programmazione 2007-2013 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di 20 milioni di euro.».

Art. 29.

Indennità compensativa

1. Dopo l'art. 141-*septies* della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 141-*octies* (*Indennità compensativa*). - 1. L'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad accordare agli agricoltori aiuti supplementari per la parziale compensazione dei mancati



redditi netti indicati nelle misure 211 e 212 del programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013, conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1698/2005.

2. Gli aiuti supplementari di cui al comma 1 possono essere erogati in conformità a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1783/2003 fino all'entrata in vigore degli articoli 37 e 88, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1698/2005. A seguito dell'entrata in vigore dei predetti articoli 37 e 88, paragrafo 3 del regolamento (CE) n. 1698/2005, gli aiuti supplementari sono concessi conformemente a quanto previsto dai medesimi articoli del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni.

3. Gli aiuti supplementari di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse regionali nonché sulle risorse finanziarie del fondo aree sottoutilizzate istituito con l'art. 61 della legge del 27 dicembre 2002, n. 289.

4. Per il periodo di programmazione 2007-2013 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di 53 milioni di euro.

5. L'attuazione degli aiuti di cui al presente articolo è subordinata al rispetto della vigente normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato, nonché alla definizione delle procedure autorizzative degli stessi.».

Art. 30.

Formazione e informazione degli operatori economici

1. Dopo l'art. 141-*octies* della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 141-*nonies* (*Formazione e informazione degli operatori economici*). - 1. L'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste allo scopo di migliorare il profilo professionale degli operatori economici nelle aree rurali, e di offrire strumenti formativi e informativi a supporto di un'efficace attuazione degli interventi previsti dalle misure del programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013, è autorizzato ad attivare gli interventi di cui agli articoli 52, lettera c) e 58 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni, conformemente alla misura 331 del PSR Sicilia 2007-2013.

2. Per i soggetti pubblici il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale fino al 100 per cento. Per i soggetti privati il sostegno è concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sugli aiuti di importanza minore "de minimis" secondo le modalità indicate nella misura.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del fondo aree sottoutilizzate istituito con l'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo di programmazione 2007-2013 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di 22 milioni di euro.».

Art. 31.

Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali fuori allegato I del trattato CE

1. Dopo l'art. 141-*nonies* della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 141-*decies* (*Accrescimento del valore aggiunto dei prodotti agricoli e forestali fuori allegato I del trattato CE*). - 1. L'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste allo scopo di sostenere la crescita e lo sviluppo delle imprese nel settore della trasformazione e della commercializzazione, favorendo la ristrutturazione e l'ammodernamento del sistema produttivo agro-industriale ai fini di un miglioramento del rendimento economico delle attività e del riposizionamento delle imprese sui mercati, è autorizzato ad attivare gli interventi di cui agli articoli 20, lettera b), punto iii) e 28 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'art. 19 del regolamento (CE) n. 1974/2006, e successive modifiche ed integrazioni, relativamente alla trasformazione di prodotti compresi nell'allegato I del trattato in prodotti non compresi nel medesimo allegato I del trattato, conformemente alla misura 123 del programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013.

2. Il regime di aiuti di cui al comma 1 è attuato conformemente agli "Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2007-2013", pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea C54

del 4 marzo 2006, ovvero in esenzione dall'obbligo di notifica di cui all'art. 88 paragrafo 3 del trattato, nei limiti di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008.

3. Il sostegno può, inoltre, essere concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sugli aiuti di importanza minore de minimis secondo le modalità indicate nella misura.

4. Nel settore della silvicoltura, il sostegno è limitato alle microimprese ed è concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sugli aiuti di importanza minore de minimis secondo le modalità indicate nella misura.

5. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del fondo aree sottoutilizzate istituito con l'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

6. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo di programmazione 2007-2013 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di 50 milioni di euro.».

Art. 32.

Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale

1. Dopo l'art. 141-*decies* della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 141-*undecies* (*Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nei settori agricolo e alimentare e in quello forestale*). - 1. L'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste allo scopo di garantire al settore agricolo, alimentare e forestale maggiori vantaggi in termini di opportunità di mercato attraverso approcci innovativi per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, anche nell'ottica della sostenibilità ambientale, nonché per la promozione e lo scambio della conoscenza tecnica, economica, gestionale e scientifica, previsti dalle misure del PSR Sicilia 2007-2013, è autorizzato ad attivare gli interventi di cui agli articoli 20, lettera b), punto iv) e 29 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'art. 20 del regolamento (CE) n. 1974/2006 e successive modifiche e integrazioni, conformemente alla misura 124 del programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013 con particolare riguardo per il settore vitivinicolo, per il settore olio d'oliva e arboricoltura da legno.

2. Per gli investimenti riguardanti i prodotti non compresi nell'allegato I del trattato (CE), il sostegno è concesso ai sensi del regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato sugli aiuti di importanza minore de minimis secondo le modalità indicate nella misura.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del fondo aree sottoutilizzate istituito con l'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.


4. Ai fini dell'autorizzazione comunitaria sugli aiuti previsti dal presente articolo, per il periodo di programmazione 2007-2013 le risorse finanziarie non possono superare l'importo di 46 milioni di euro.».

Art. 33.

Sviluppo e rinnovamento dei villaggi

1. Dopo l'art. 141-*undecies* della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 141-*duodecies* (*Sviluppo e rinnovamento dei villaggi*). - 1. L'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste allo scopo di promuovere il recupero, la tutela e la valorizzazione del patrimonio immobiliare e storico-culturale del mondo rurale, con finalità collettive, turistico-culturali e di servizio, è autorizzato ad attivare gli interventi di cui all'art. 52, lettera b), punto ii) del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni, conformemente alla misura 322 del programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013.



2. Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ammissibile in quanto attività a finalità pubblica senza scopo di lucro.

3. I beneficiari sono l'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste, gli enti locali territoriali in forma singola o associata, i soggetti privati proprietari di edifici inseriti in contesti di pubblica fruizione.

4. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del fondo aree sottoutilizzate istituito con l'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

5. Ai fini comunitari le risorse per il periodo di programmazione 2007-2013 non possono superare 34 milioni di euro.».

Art. 34.

Acquisizione di competenze ed animazione in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di strategie di sviluppo locale

1. Dopo l'art. 141-*duodecies* della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, come introdotto dalla presente legge, è inserito il seguente:

«Art. 141-*terdecies* (*Acquisizione di competenze ed animazione in vista dell'elaborazione e dell'attuazione di strategie di sviluppo locale*). - 1. L'assessorato regionale dell'agricoltura e delle foreste allo scopo di consentire la definizione e l'attuazione di strategie di sviluppo locale per la costituzione di partenariati fra soggetti pubblici e privati, attraverso l'animazione territoriale e lo sviluppo delle competenze necessarie alla valorizzazione delle opportunità degli assi III e IV del programma di sviluppo rurale (PSR) Sicilia 2007-2013 è autorizzato ad attivare gli interventi di cui agli articoli 52, lettera *d*) e 59 del regolamento (CE) n. 1698/2005 e successive modifiche ed integrazioni, nonché all'art. 36 del regolamento (CE) n. 1974/2006 e successive modifiche e integrazioni, conformemente alla misura 341 del PSR Sicilia 2007-2013.

2. Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale fino al 100 per cento della spesa ammissibile in quanto attività a finalità pubblica senza scopo di lucro.

3. Gli interventi di cui al presente articolo sono attivati a valere sulle risorse relative al PSR Sicilia 2007-2013 e sulle risorse finanziarie del fondo aree sottoutilizzate istituito con l'art. 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

4. Ai fini comunitari le risorse per il periodo di programmazione 2007-2013 non possono superare 22 milioni di euro.».

Art. 35.

Norme sul deposito di carburanti agricoli

1. Per il deposito di carburanti utilizzati a fini agricoli trovano applicazione i commi 13-*bis* e 13-*ter* dell'art. 14 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99 e successive modifiche ed integrazioni.

TITOLO VI

AIUTI AL LAVORO

Art. 36.

Soggetti destinatari degli interventi

1. Destinatari degli interventi di cui al presente titolo sono i soggetti di cui all'art. 2, punti 18, 19 e 20 del regolamento (CE) n. 800 del 2008 della commissione del 6 agosto 2008 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea del 9 agosto 2008 serie L 214, e segnatamente:

a) i lavoratori svantaggiati, ossia rientranti in una delle seguenti categorie:

- 1) chi non ha un impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi;
- 2) chi non possiede un diploma di scuola media superiore o professionale;
- 3) lavoratori che hanno superato i 50 anni di età;
- 4) adulti che vivono soli con una o più persone a carico;

5) lavoratori occupati in professioni o settori caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25 per cento la disparità media uomo-donna in tutti i settori economici dello Stato membro interessato, se il lavoratore interessato appartiene al genere sottorappresentato;

6) membri di una minoranza nazionale che hanno necessità di consolidare le proprie esperienze in termini di conoscenze linguistiche, di formazione professionale o di lavoro, per migliorare le prospettive di accesso ad una occupazione stabile;

b) i lavoratori molto svantaggiati, ossia senza lavoro da almeno ventiquattro mesi;

c) i lavoratori disabili, ossia chiunque sia:

- 1) riconosciuto disabile ai sensi dell'ordinamento nazionale;
- 2) caratterizzato da impedimenti accertati che dipendono da un handicap fisico, mentale o psichico.

2. Sono altresì destinatari degli aiuti di cui al presente titolo, in quanto categorie assimilabili ai lavoratori svantaggiati di cui al punto 1) della lettera *a*) del comma 1 del presente articolo, fermo restando il limite temporale di almeno sei mesi ivi previsto, i seguenti soggetti:

a) apprendisti di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché quelli avviati in forza della disciplina previgente in materia;

b) lavoratori fruitori di trattamenti previdenziali o di ammortizzatori sociali, ovvero iscritti nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223;

c) soggetti assunti con contratto di inserimento di cui all'art. 54 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

d) soggetti di cui all'art. 61 e seguenti del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

3. I trattamenti previdenziali, i sussidi e gli assegni erogati per prestazioni di welfare, per attività socialmente utili, per tirocini formativi o di orientamento non costituiscono trattamento economico assimilabile a retribuzione.

Art. 37.

Contributi per le assunzioni

1. Gli interventi di cui al presente titolo hanno carattere aggiuntivo rispetto a quelli di analoga natura, ove spettanti, disposti dallo Stato, e consistono nello sgravio totale dei contributi previdenziali ed assistenziali nonché dei premi assicurativi obbligatori, a carico del datore di lavoro - nei limiti di cui all'art. 39 - per le assunzioni a tempo indeterminato dei soggetti di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 36.

Art. 38.

Individuazione dei datori di lavoro e campo di applicazione

1. Ai fini dell'applicazione del presente titolo sono individuati i seguenti datori di lavoro beneficiari dei contributi:

a) imprese individuali, societarie e cooperative nonché consorzi di imprese individuali, societarie e cooperative che abbiano una sede operativa nel territorio della Regione ed operanti in qualsiasi settore produttivo, commerciale o di servizi;

b) lavoratori autonomi, compresi gli iscritti negli albi, ordini e collegi professionali;

c) organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus);

d) associazioni, con o senza personalità giuridica, di cui al libro I del codice civile, e fondazioni.

2. Le imprese cooperative possono beneficiare dei contributi anche per le assunzioni dei soci.

3. Gli incentivi di cui al presente titolo non trovano applicazione per i settori esclusi dagli aiuti in favore dei lavoratori svantaggiati e disabili ai sensi dell'art. 1, comma 3, del regolamento (CE) n. 800/2008 della commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008.

4. I benefici di cui al presente titolo sono concessi per le attività che trovano attuazione nel territorio della Regione.



Art. 39.

Misure e decorrenze degli incentivi

1. L'assessorato regionale del lavoro, della previdenza sociale, della formazione professionale e dell'emigrazione è autorizzato a concedere ai datori di lavoro di cui all'art. 38 che, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 40, comma 1, procedono alle assunzioni a tempo indeterminato dei soggetti di cui all'art. 36, commi 1 e 2, gli incentivi di cui all'art. 37, sotto forma di sgravi contributivi, entro i limiti d'intensità d'aiuto e di ammissibilità dei costi salariali, fissati dagli articoli 40 e 41 del regolamento (CE) n. 800/2008, della commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008, rispettivamente per i soggetti svantaggiati, molto svantaggiati e disabili.

2. Per costo salariale si intende l'importo totale effettivamente pagabile dal datore di lavoro in relazione ai posti di lavoro considerati, che comprende la retribuzione lorda, i contributi obbligatori e i contributi assistenziali per figli e familiari e i premi assicurativi.

3. I benefici di cui al presente titolo sono cumulabili con altri aiuti di Stato nel rispetto delle disposizioni sul cumulo di cui all'art. 7 del regolamento (CE) n. 800/2008.

4. Gli incentivi di cui al presente titolo decorrono dalla scadenza dei benefici di analoga natura, ove spettanti, disposti dallo Stato.

5. Gli incentivi di cui al presente titolo, in caso di variazione della decorrenza o dell'entità dei benefici statali di analoga natura, sono erogati per i periodi per i quali non è più prevista o è prevista in parte la copertura statale, sino alla concorrenza del totale dello sgravio dei contributi previdenziali ed assistenziali e, comunque, nei limiti d'intensità di cui al comma 1.

6. Nel caso in cui, dopo l'entrata in vigore della presente legge, vengano introdotti regimi di aiuto statale di analoga natura, gli incentivi di cui al presente titolo hanno decorrenza dal primo mese successivo alla scadenza del periodo coperto dall'intervento statale.

7. Per le finalità di cui al presente titolo è autorizzata la spesa fino a mille milioni di euro a valere sulle risorse del fondo sociale europeo, nell'ambito della programmazione comunitaria 2007-2013 relativa alla Regione.

Art. 40.

Condizioni di accesso ai benefici

1. Ai fini dell'accesso ai benefici di cui all'art. 39, comma 1, le assunzioni a tempo indeterminato, riguardanti i lavoratori di cui all'art. 36, sono effettuate nel rispetto delle seguenti condizioni:

a) che, nei casi in cui l'assunzione non rappresenti un aumento netto del numero di dipendenti dell'impresa interessata rispetto alla media dei dodici mesi precedenti, il posto o i posti occupati si siano resi vacanti in seguito a dimissioni volontarie, invalidità, pensionamento per raggiunti limiti d'età, riduzione volontaria dell'orario di lavoro o licenziamento per giusta causa e non in seguito a licenziamenti per riduzione del personale;

b) che i posti di lavoro creati rappresentino un incremento netto del numero dei lavoratori svantaggiati o disabili dipendenti dall'impresa beneficiaria, rispetto alla media dei dodici mesi precedenti l'assunzione;

c) che, salvo il caso di licenziamento per giusta causa, ai lavoratori assunti sia garantita la continuità dell'impiego per il periodo minimo previsto dalla legislazione nazionale o dai contratti collettivi di lavoro. In assenza di tale previsione i posti di lavoro creati sono mantenuti per un periodo minimo di cinque anni o di tre anni, nel caso delle piccole e medie imprese.

2. I datori di lavoro, per fruire dei contributi di cui al presente titolo, applicano nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali o regionali di lavoro del settore di appartenenza.

3. Sono esclusi dagli interventi i datori di lavoro nelle cui aziende, negli ultimi cinque anni, si siano verificati incidenti sul lavoro che, a causa del mancato rispetto delle vigenti norme in materia di sicurezza, accertato con sentenza passata in giudicato, abbiano causato il decesso di uno o più dipendenti.

Art. 41.

Concessione dello sgravio contributivo

1. Il datore di lavoro per beneficiare degli incentivi di cui al presente titolo, è preventivamente autorizzato a seguito di istanza all'assessorato regionale del lavoro, corredata di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, attestante il possesso dei requisiti e il rispetto delle condizioni di accesso ai benefici. Tale istanza è inoltrata in via telematica, sulla scorta delle istruzioni emanate dal predetto assessorato.

2. L'istanza di cui al comma 1 non può riguardare benefici la cui data di decorrenza sia successiva di oltre sei mesi rispetto a quella di presentazione della stessa istanza.

3. Con la presentazione dell'istanza telematica il datore di lavoro è informato sull'ordine cronologico della stessa e sulla disponibilità delle risorse per accedere allo sgravio.

4. Le istanze sono istruite in ordine cronologico di presentazione telematica e sono ammesse a finanziamento, con provvedimento concessorio, sino alla concorrenza delle effettive disponibilità di risorse finanziarie.

5. Il datore di lavoro ammesso a godere degli sgravi richiesti, procede alle assunzioni, ove non già effettuate, entro e non oltre quindici giorni dalla data di notifica del provvedimento concessorio, pena la decadenza dal beneficio.

6. Gli incentivi previsti dal presente titolo non sono concessi con decorrenza anteriore alla data di presentazione dell'istanza di cui al comma 1, anche nel caso di assunzioni già effettuate.

7. Nel caso di trasferimento d'azienda di cui all'art. 2112 del codice civile, l'azienda cessionaria può continuare a fruire dell'importo residuo del beneficio già concesso all'azienda cedente per i lavoratori di cui all'art. 36.

Art. 42.

Modalità di erogazione del contributo

1. L'assessorato regionale del lavoro, previa intesa con gli istituti previdenziali cui sono iscritti i lavoratori, autorizza il conguaglio dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti dal datore di lavoro ai predetti istituti e provvede ad accreditare agli stessi istituti le somme corrispondenti al beneficio concesso.

2. I benefici di cui al presente titolo non sono computabili ad alcun fine nelle partite contabili debitorie e creditorie tra i datori di lavoro e gli istituti previdenziali cui sono iscritti i lavoratori.

3. L'assessorato regionale del lavoro comunica agli istituti previdenziali l'elenco dei datori di lavoro nei confronti dei quali procedere al conguaglio.

4. L'assessorato regionale del lavoro, in caso di mancato perfezionamento dell'intesa di cui al comma 1, può provvedere alla concessione del beneficio attraverso l'erogazione diretta semestrale al datore di lavoro, previa presentazione da parte dello stesso della denuncia semestrale delle retribuzioni agli istituti previdenziali ai quali sono iscritti i lavoratori e delle attestazioni di avvenuto versamento dei relativi oneri.

5. L'assessorato regionale del lavoro è autorizzato ad erogare, agli istituti previdenziali di cui al comma 1, il rimborso delle spese sostenute per l'erogazione, tramite conguaglio, degli incentivi previsti dal presente titolo.

Art. 43.


Controlli e accertamenti

1. L'assessorato regionale del lavoro predisporre un programma annuale di controlli diretto alla verifica dei requisiti e delle condizioni previsti dal presente titolo per l'accesso e/o per il mantenimento degli incentivi.

Art. 44.

Sanzioni

1. L'assessorato regionale del lavoro revoca gli incentivi concessi ai datori di lavoro, qualora si riscontrino in sede di controllo il mancato rispetto anche di uno solo dei requisiti e delle condizioni previsti per l'accesso e/o per il mantenimento dei benefici di cui al presente titolo.



2. Nell'ipotesi prevista al comma 1, il datore di lavoro che abbia già usufruito in tutto o in parte degli incentivi di cui al presente titolo, è tenuto a restituirli secondo modalità stabilite con decreto dell'assessorato regionale del lavoro di concerto con l'assessorato regionale del bilancio e delle finanze, versandoli in un apposito capitolo in entrata nel bilancio della Regione.

3. In caso di indebita fruizione dei benefici di cui al presente titolo da parte dei datori di lavoro, si applicano le sanzioni civili e amministrative previste dalla normativa nazionale in materia di sgravi contributivi a carico dello Stato. I proventi derivanti dall'applicazione delle suddette sanzioni sono a beneficio della Regione.

Art. 45.

Indicatore occupazionale

1. Per i progetti finanziati nell'ambito delle misure del POR Sicilia 2000-2006, la percentuale di scostamento in diminuzione del solo indicatore occupazionale non comporta la revoca del contributo qualora esso ricada entro la percentuale del 50 per cento.

Art. 46.

Discipline specifiche di applicazione e norma di salvaguardia comunitaria

1. Con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato relative alle categorie di soggetti di cui all'art. 36, comma 1, gli aiuti di cui al presente titolo sono concessi in regime di esenzione dall'obbligo di notifica, ai sensi del regolamento (CE) n. 800/2008 della commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato in *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 214 del 9 agosto 2008.

2. Con riferimento alle assunzioni a tempo indeterminato relative alle categorie di soggetti di cui all'art. 36, comma 2, la concessione degli aiuti di cui al presente titolo è subordinata alla positiva definizione della procedura di controllo comunitario di cui all'art. 88, paragrafo 3, del trattato CE nonché al rispetto dei vincoli eventualmente imposti dalla Commissione europea.

3. Ai fini dell'approvazione comunitaria, le risorse finanziarie complessivamente destinate agli aiuti di cui al comma 2 per il periodo 2007-2013, non possono superare l'importo di mille milioni di euro.

4. L'assessore regionale per il lavoro emana, con proprio decreto, da adottarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le necessarie disposizioni per l'attuazione del regime di aiuti di cui al presente titolo.

TITOLO VII

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 16 DICEMBRE 2008, N. 23, IN MATERIA DI AIUTI ALLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DELL'INDUSTRIA

Art. 47.

Modifiche dell'art. 7 della legge regionale n. 23 del 2008 in materia di finanziamenti delle commesse

1. Dopo il comma 1 dell'art. 7 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, sono aggiunti i seguenti commi:

«1-bis. I benefici di cui all'art. 32 della legge regionale 8 novembre 1988, n. 34, già estesi ai soggetti indicati all'art. 7 della legge regionale 18 maggio 1996, n. 33, sono altresì applicabili ai settori previsti al comma 8 dell'art. 69 della legge regionale 16 aprile 2003, n. 4.

1-ter. Sono altresì finanziabili le esecuzioni di commesse di forniture, lavorazioni e costruzioni effettuate anche all'esterno del proprio stabilimento nel territorio della regione purché i relativi costi siano sostenuti direttamente dall'impresa beneficiaria e le lavorazioni non siano affidate in subappalto.»

Art. 48.

Modifiche di norme in materia di impiego di esperti

1. Alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, sono apportate le modifiche di seguito elencate:

a) al comma 4 dell'art. 1 sono sopresse le seguenti parole: «nonché di esperti ai sensi dell'art. 185, comma 6, della medesima legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni»;

b) al comma 5 dell'art. 2 sono sopresse le seguenti parole: «nonché di esperti ai sensi dell'art. 185, comma 6, della medesima legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni»;

c) al comma 4 dell'art. 3 sono sopresse le seguenti parole: «nonché di esperti ai sensi dell'art. 185, comma 6, della medesima legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni»;

d) al comma 3 dell'art. 4 sono sopresse le seguenti parole: «nonché di esperti ai sensi dell'art. 185, comma 6, della medesima legge regionale n. 32 del 23 dicembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni»;

e) al comma 7 dell'art. 6 sono sopresse le seguenti parole: «; ad avvalersi inoltre di esperti ai sensi dell'art. 185, comma 6, della medesima legge regionale n. 32 del 2000 e successive modifiche ed integrazioni, da individuare per i progetti di ricerca, trasferimento tecnologico e sviluppo sperimentale con le modalità indicate all'art. 5, comma 4».

Art. 49.

Contributi alle imprese per pagamento rate di mutuo

1. Dopo il comma 4-bis dell'art. 8 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23 come modificato dall'art. 27 della legge regionale 14 maggio 2009, n. 6, è aggiunto il seguente:

«4-ter. In conformità al regolamento di cui al comma 3, l'assessore regionale per l'industria, nell'ambito delle disponibilità del fondo, è autorizzato a concedere contributi a copertura del 70% degli interessi corrispettivi ed oneri che le piccole e medie imprese (PMI) industriali, ivi comprese le attività turistico-ricettive, devono corrispondere per lo slittamento in coda ai relativi piani di ammortamento, delle rate dei mutui, contratti entro il 31 dicembre 2008 con istituti di credito convenzionati, in scadenza nell'anno 2009 e nel primo semestre 2010. Le modalità e le procedure per la concessione delle agevolazioni sono stabilite con decreto assessoriale.»

TITOLO VIII

ATTUAZIONE DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE UNITARIA E FONDI RELATIVI AD ASSEGNAZIONI DELL'UNIONE EUROPEA, DELLO STATO E DI ALTRI ENTI


Art. 50.

Norme di attuazione della programmazione regionale unitaria

1. Il governo della Regione provvede, per quanto di competenza, sulla base degli indirizzi programmatici espressi dall'assemblea regionale siciliana, alla definizione delle politiche di sviluppo, dei contenuti del documento unitario di programmazione, (DUP) dei programmi operativi regionali, degli strumenti di attuazione della politica regionale e degli altri strumenti di attuazione della programmazione regionale unitaria definita nel documento di programmazione economico-finanziaria (DPEF).

2. Costituiscono attuazione della programmazione regionale unitaria i programmi operativi per l'obiettivo convergenza di cui al regolamento (CE) n. 1083/2006, il programma di sviluppo rurale per l'obiettivo di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005, il programma operativo fondo europeo per la pesca per l'obiettivo di cui al regolamento (CE) n. 1198/2006, il programma di utilizzo delle risorse del fondo per le aree sottoutilizzate come previsto dal CIPE e rientrante nella competenza regionale nonché gli interventi settoriali previsti da particolari norme statali e regionali. Il DUP della Regione è lo strumento strategico di coordinamento di tale programmazione.

3. Gli atti e documenti che attuano la programmazione regionale unitaria, compresi gli atti inerenti alla ripartizione finanziaria di risorse



per i diversi obiettivi e linee di intervento, sono approvati dalla giunta regionale, previo parere della commissione bilancio e della commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività dell'Unione europea, dell'assemblea regionale siciliana, da rendersi nei termini previsti dal regolamento interno, circa la loro coerenza con il quadro finanziario dei documenti di programmazione di cui al comma 1.

4. Le risorse relative alla programmazione integrata sono iscritte nel bilancio di previsione della Regione, di norma in sede di approvazione del bilancio stesso ovvero con le modalità di cui all'art. 8 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.

5. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 11 della legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni le amministrazioni possono assumere obbligazioni giuridicamente vincolanti nei limiti delle risorse finanziarie previste nei documenti che approvano programmi comunitari o nazionali sempreché le relative spese in conto capitale siano riferite ad opere e interventi ripartiti in più esercizi.

6. I provvedimenti amministrativi di cui al comma 4 sono comunicati alla commissione bilancio dell'assemblea regionale siciliana per via telematica.

7. Con cadenza almeno semestrale il governo della Regione riferisce all'assemblea regionale siciliana sullo stato di attuazione dei programmi operativi regionali e degli altri strumenti di attuazione della programmazione regionale integrata.

8. Gli atti relativi agli adempimenti per l'attuazione dei programmi operativi costituiscono obiettivi prioritari per i dirigenti.

Art. 51.

Programmi comuni fra più amministrazioni

1. Ove, per la realizzazione di programmi o di interventi di comune interesse, siano stipulati accordi fra i rami dell'amministrazione, tra la Regione ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, possono essere disposte, per l'attuazione di quanto stabilito dagli accordi, una o più aperture di credito, anche su diversi capitoli di bilancio, a favore di un unico funzionario delegato, titolare di pubbliche funzioni ancorché non dipendente regionale, responsabile dell'attuazione del programma o degli interventi. Analogamente provvedono, nei confronti del medesimo funzionario, le altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici partecipanti all'accordo, secondo le procedure dei rispettivi ordinamenti.

2. Gli accordi di cui al comma 1 individuano il funzionario responsabile, al quale sono accreditate le somme e determinano la durata tassativa dell'accordo.

3. I fondi accreditati al funzionario delegato danno luogo ad una gestione unitaria, per la quale il funzionario delegato presenta il rendiconto annuale alle amministrazioni, enti ed organismi partecipanti all'accordo. Si applicano le procedure contrattuali e di gestione, nonché, in quanto compatibili, le modalità di presentazione dei rendiconti amministrativi dei funzionari delegati.

4. Ove all'accordo partecipino più rami dell'amministrazione regionale, la verifica amministrativa e contabile del rendiconto di cui al comma 3 è effettuata dal ramo dell'amministrazione cui è affidata la gestione diretta dell'intervento.

Art. 52.

Fondi per la realizzazione degli interventi del PO FESR 2007-2013 e del PO FSE 2007-2013

1. Al fine di realizzare l'obiettivo convergenza previsto nel regolamento (CE) n. 1083/2006, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, rubrica dipartimento regionale bilancio e tesoro, sono istituiti un fondo per la realizzazione degli interventi previsti nel Programma operativo del fondo europeo per lo sviluppo regionale (FESR) 2007-2013 ed un fondo per la realizzazione degli interventi previsti nel programma operativo del fondo sociale europeo (FSE) 2007-2013.

2. Ai predetti fondi confluiscono i finanziamenti dell'Unione europea e i cofinanziamenti statali e regionali di rispettiva competenza relativi alla programmazione comunitaria 2007-2013.

3. Per gli interventi relativi al FESR i dipartimenti interessati, prima di assumere gli impegni giuridicamente vincolanti chiedono al dipartimento regionale bilancio e tesoro, per il tramite dell'autorità di gestione, l'iscrizione in bilancio delle somme occorrenti.

4. L'autorità di gestione, verificata la compatibilità con il piano finanziario del programma e con il documento di attuazione, invia la richiesta al dipartimento regionale bilancio e tesoro che provvede ad iscrivere le relative somme in bilancio.

5. Per gli interventi la cui attuazione è prevista tramite organismi intermedi, l'autorità di gestione del programma, previa richiesta del centro di responsabilità delegante, verificata la compatibilità con il piano finanziario, chiede alla ragioneria generale della Regione l'iscrizione, mediante prelevamento dal fondo di cui al comma 1, delle somme necessarie all'organismo intermedio per l'avvio delle procedure e per la conseguente assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti.

6. Le somme relative al FSE sono iscritte nei pertinenti capitoli con decreti del ragioniere generale della Regione, su richiesta dell'autorità di gestione al momento dell'ammissione a finanziamento e nella misura dell'80 per cento dell'importo complessivo di tutti i progetti ammessi, per far fronte al pagamento dell'anticipazione e dell'acconto. L'iscrizione del saldo è effettuata previa verifica dei rendiconti ad opera dell'autorità di gestione.

7. I capitoli sono istituiti per asse, obiettivo operativo e dipartimento competente per il Programma operativo FESR e per asse, obiettivo specifico e dipartimento per il programma operativo FSE.

8. Le somme non utilizzate o le economie comunque realizzate sugli stanziamenti dei pertinenti capitoli per le quali non sussistono obbligazioni vincolanti possono essere trasferite, con decreti del ragioniere generale della Regione, su richiesta dell'autorità di gestione, al fondo di cui al comma 1 per la successiva riassegnazione.

9. Ai fini del monitoraggio è utilizzato un apposito sistema di codificazione denominato «Caronte», sistema di gestione e monitoraggio utilizzato sia per il FESR che per il FSE, nonché per il fondo per le aree sottoutilizzate (FAS).

10. Alla commissione bilancio ed alla commissione per l'esame delle questioni concernenti l'attività della Unione europea, dell'assemblea regionale siciliana, è fornito semestralmente dalle rispettive autorità di gestione lo stato di avanzamento finanziario procedurale e fisico dei programmi operativi.

11. Al fine del coordinamento delle attività di cui al comma 10, nonché della predisposizione e dell'aggiornamento dei documenti economici e finanziari, l'autorità di gestione fornisce semestralmente, con evidenza informatica, alla ragioneria generale della Regione l'aggiornamento finanziario, procedurale e fisico dei relativi programmi. L'autorità di certificazione trasmette alla ragioneria generale copia delle domande di pagamento inoltrate.

12. Per l'assistenza tecnica del programma operativo FESR Sicilia 2007-2013, al fine di migliorare e semplificare le procedure di spesa, pur restando unitaria sotto il profilo organizzativo e funzionale la programmazione delle relative attività nella competenza del dipartimento regionale della programmazione, le risorse finanziarie assegnate alle linee di intervento dell'asse VII in ragione delle specifiche esigenze dei dipartimenti attuatori dell'assistenza tecnica, sono iscritte, su richiesta del dipartimento regionale della programmazione, in capitoli dello stato di previsione della spesa nelle rubriche di pertinenza dei rami dell'amministrazione regionale che richiedono l'assistenza tecnica ed attuano gli interventi.

Art. 53.

Fondo per la realizzazione degli interventi del PSR 2007-2013

1. Al fine di realizzare il programma di sviluppo rurale Sicilia 2007-2013 di cui al regolamento (CE) n. 1698/2005, nello stato di previsione della spesa del bilancio della Regione, rubrica dipartimento regionale interventi strutturali, è istituito un fondo vincolato ove confluiscono i



finanziamenti dell'Unione europea e i cofinanziamenti statali e regionali di rispettiva competenza per essere trasferiti all'organismo pagatore.

2. Per consentire la trasparenza e meglio dettagliare l'attuazione del programma, l'autorità di gestione e l'organismo pagatore forniscono semestralmente alle competenti commissioni dell'assemblea regionale siciliana e alla ragioneria generale della Regione l'aggiornamento finanziario, procedurale, fisico nonché le certificazioni di pagamento del programma.

Art. 54.

Modifiche all'art. 85 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2

1. Al comma 1 dell'art. 85 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni le parole «relativi al periodo di programmazione 2000/2006 non compresi nel programma operativo regionale della Sicilia.» sono sostituite con le parole «non compresi nei programmi operativi dei fondi strutturali destinati alla programmazione 2007-2013».

2. Il comma 2 dell'art. 85 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 2 e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.

TITOLO IX

MODIFICHE DI NORME ED ABROGAZIONI

Art. 55.

Modifiche all'art. 7-bis della legge n. 109 del 1994 introdotto dalla legge regionale n. 7 del 2002 in materia di commissione regionale dei lavori pubblici

1. I commi 15, 16 e 17 dell'art. 7-bis della legge 11 febbraio 1994, n. 109 come introdotto dall'art. 5 della legge regionale 2 agosto 2002, n. 7, e successive modifiche ed integrazioni, sono così sostituiti:

«15. La commissione regionale è composta dal dirigente generale del dipartimento regionale dei lavori pubblici, dal dirigente generale dell'ispettorato regionale tecnico dei lavori pubblici, dall'avvocato generale della Regione o da un suo delegato, dall'Ingegnere capo del Genio civile competente per territorio e da sei consulenti tecnico-giuridici nominati dall'assessore regionale per i lavori pubblici.

16. L'assessore regionale per i lavori pubblici designa il presidente tra i componenti della commissione regionale, a cui è attribuito il potere di convocazione della stessa con le modalità di cui al comma 7 dell'art. 7.

17. Le funzioni di segretario della commissione regionale sono svolte da un dirigente tecnico dell'Assessorato regionale dei lavori pubblici.»

Art. 56.

Modifiche agli articoli 1 e 4 della legge regionale n. 15 del 2005 in materia di concessioni demaniali marittime

1. Al primo capoverso del comma 3 dell'art. 1 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, dopo la parola «concessioni» è soppressa la parola «quadriennali» e le parole «sono alla scadenza rinnovate» sono sostituite dalle parole «sono alla scadenza tacitamente rinnovate».

2. Dopo il comma 2 dell'art. 4 della legge regionale 29 novembre 2005, n. 15, è inserito il seguente:

«2-bis. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione con riferimento alle aree già detenute in concessione al momento di entrata in vigore della presente legge. Nella attività di programmazione le amministrazioni competenti devono tenere conto delle concessioni esistenti al momento di entrata in vigore della presente legge.»

Art. 57.

Modifica alla legge regionale 20 novembre 2008, n. 16

1. All'art. 4 della legge regionale 20 novembre 2008, n. 16, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

«2-bis. Gli aiuti di cui al comma 1 sono concessi in regime di aiuti de minimis nel rispetto dei limiti e delle condizioni previsti dal regolamento (CE) n. 875/2007 della commissione del 24 luglio 2007, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea L 193 del 25 luglio 2007.»

Art. 58.

Modifica all'art. 14 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36

1. Al comma 2 dell'art. 14 della legge regionale 23 maggio 1991, n. 36, le parole «cinque anni» sono sostituite con le parole «otto anni».

Art. 59.

Modifiche agli articoli 11, 13 e 15 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32

1. Il comma 1 dell'art. 11 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, è sostituito dal seguente:


«1. In attuazione dei regolamenti comunitari sulla programmazione dei fondi comunitari e sullo sviluppo rurale e nel rispetto degli orientamenti e dei regolamenti comunitari in materia di aiuti di Stato si applicano le disposizioni della presente legge agli aiuti concessi alle imprese operanti in Sicilia, sia su fondi propri del bilancio della Regione, sia in regime di cofinanziamento, con particolare riguardo agli aiuti alle imprese previsti nel POR 2000/2006 e nei programmi operativi di attuazione dei regolamenti dei fondi strutturali per il periodo di programmazione 2007-2013.»

2. I commi 2, 3, 4 e 5 dell'art. 13 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, sono sostituiti dai seguenti:

«2. Per investimento iniziale si intende un investimento in attivi materiali e immateriali riguardante la creazione di un nuovo stabilimento, l'ampliamento di uno stabilimento esistente, la diversificazione della produzione di uno stabilimento in nuovi prodotti aggiuntivi, un cambiamento fondamentale del processo di produzione complessivo di uno stabilimento esistente. Per attivi materiali si intendono gli attivi relativi a terreni, immobili e impianti o macchinari. In caso di acquisizione di uno stabilimento, vanno presi in considerazione esclusivamente i costi di acquisto di attivi da terzi, purché la transazione sia avvenuta a condizioni di mercato. Per attivi immateriali si intendono gli attivi derivanti da trasferimenti di tecnologia mediante l'acquisto di diritti di brevetto, licenze, know-how o conoscenze tecniche non brevettate. Un investimento di sostituzione che non soddisfa nessuna di queste condizioni non rientra in questa definizione. Anche l'acquisizione degli attivi direttamente collegati ad uno stabilimento può essere considerata un investimento iniziale a condizione che lo stabilimento sia stato chiuso o sarebbe stato chiuso qualora non fosse stato acquisito e venga comperato da un investitore indipendente.

3. Gli aiuti possono essere concessi qualora il beneficiario ne abbia fatto domanda e l'autorità responsabile della gestione del regime abbia successivamente confermato per iscritto che il progetto, con riserva di una verifica particolareggiata, soddisfa in linea di principio le condizioni di ammissibilità stabilite dal regime prima dell'avvio dei lavori del progetto. In caso di aiuti *ad hoc*, l'autorità competente deve aver rilasciato una dichiarazione di intenti circa la concessione degli aiuti prima dell'avvio dei lavori sul progetto, fatta salva l'approvazione della misura da parte della commissione. Qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi di investimento materiali o immateriali o ai costi di acquisizione, onde garantire che l'investimento sia economicamente redditizio e finanziariamente solido e rispettare il massimale di aiuto applicabile, il beneficiario deve apportare un contributo finanziario pari almeno al 25 per cento dei costi ammissibili, o attraverso proprie risorse o mediante finanziamento esterno, in una forma priva di qualsiasi sostegno pubblico.

4. Gli aiuti sono subordinati alla condizione che l'investimento sia mantenuto per un periodo minimo di cinque anni dopo il suo com-



pletamento. Inoltre, qualora gli aiuti vengano calcolati in base ai costi salariali, i posti di lavoro devono essere occupati entro tre anni dal completamento dei lavori. Ciascun posto di lavoro creato attraverso l'investimento deve essere mantenuto per un periodo di cinque anni dalla data in cui è stato occupato per la prima volta. Nel caso delle piccole e medie imprese, i periodi quinquennali di mantenimento di un investimento o dei posti di lavoro creati possono essere ridotti ad un minimo di tre anni.

5. L'intensità degli aiuti non può superare i massimali stabiliti dalla normativa comunitaria per gli aiuti a finalità regionale per le regioni che beneficiano della deroga di cui all'art. 87, paragrafo 3, lettera a) del trattato CE.»

3. Al comma 1 dell'art. 15 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le parole da «pari a» fino a «piccole e medie imprese» sono soppresse.

Art. 60.

Contratti di programma settoriali

1. Dopo l'art. 14 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32 è inserito il seguente:

«Art. 14-bis (*Contratti di programma settoriali*). - 1. Gli aiuti di Stato di cui alla presente legge possono essere concessi, secondo quanto previsto dall'art. 188, anche mediante contratti di programma settoriali per sostenere la realizzazione degli investimenti di cui al regolamento (CE) n. 800/2008 della commissione del 6 agosto 2008 (regolamento generale di esenzione per categoria), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea* L 214 del 9 agosto 2008.

2. Fermo restando quanto previsto dall'art. 118 della legge regionale 6 maggio 2001, n. 6 per gli investimenti legati allo sviluppo integrato del territorio, gli assessori regionali sono autorizzati a stipulare contratti di programma settoriali, finalizzati a sostenere la realizzazione di investimenti diretti allo sviluppo del territorio o aventi contenuto innovativo, in coerenza con le linee di programmazione regionale, anche utilizzando le risorse di propria competenza di derivazione statale o comunitaria.

3. La proposta di contratto di programma ha ad oggetto la realizzazione di un progetto di investimento e può essere presentata da un'impresa di qualsiasi dimensione. Per progetto di investimento, ai fini del presente articolo, si intende un'iniziativa imprenditoriale, eventualmente attuata da più imprese, per la cui realizzazione sono necessari uno o più programmi di spesa strettamente connessi e funzionali tra loro. Il progetto può altresì prevedere la realizzazione di funzionali opere infrastrutturali, materiali ed immateriali, finanziata con risorse pubbliche.

4. I soggetti beneficiari delle agevolazioni previste dal contratto di programma sono l'impresa che propone il contratto ed, eventualmente, altre imprese, di qualsiasi dimensione, che realizzano i programmi di spesa previsti dal progetto.

5. Il contratto di programma settoriale può essere proposto anche ai sensi della lettera b) dell'art. 181 della legge regionale n. 6/2001.

6. L'importo complessivo delle spese ammissibili previste dal progetto non è inferiore a 15 milioni di euro, ad eccezione di quello relativo alle opere infrastrutturali. Fatto salvo quanto stabilito per il programma presentato dal proponente, l'importo delle spese ammissibili di ciascuno degli altri programmi non può essere inferiore a 1,5 milioni di euro.

7. Il proponente, al fine di garantire la semplificazione e l'accelerazione delle procedure di accesso alle agevolazioni, presenta, già in sede di domanda, un business plan nel quale sia dimostrata la sostenibilità tecnica, economica e finanziaria dell'iniziativa, siano indicate le fonti di copertura e sia fornita la garanzia fidejussoria per un importo corrispondente al 5% della quota a carico dell'impresa proponente.

8. Per la gestione degli interventi oggetto del presente articolo, l'assessorato regionale competente è autorizzato a servirsi delle procedure previste dall'art. 4, comma 1, della legge regionale 22 dicembre 2005, n. 20; ad avvalersi di un soggetto selezionato ai sensi dell'art. 185, ovvero di società a totale partecipazione della Regione siciliana, sulla base di un'apposita convenzione, predisposta dallo stesso assessorato, tesa ad evitare duplicazioni dell'attività istruttoria ed assicurare snellezza e rapidità procedurale; ad avvalersi, inoltre, di esperti, ai sensi dell'art. 185, comma 6, con oneri a carico degli stanziamenti cui gli interventi si riferiscono.

9. Con decreto dell'assessore regionale competente sono definiti i criteri, le condizioni e le modalità di concessione delle agevolazioni attraverso la sottoscrizione dei contratti di programma regionali e sono individuate, tra gli stanziamenti relativi agli aiuti previsti al comma 1 le risorse destinate al finanziamento dei contratti di programma.

10. La Regione partecipa a contratti di programma statali con i fondi stanziati per i regimi di aiuto aventi finalità analoghe.

11. I commi 5 e 7 del presente articolo si applicano anche nel caso dei contratti di programma di cui all'art. 6 della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23».

Art. 61.

Modifiche agli articoli 185 e 200 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32

1. Al comma 5 dell'art. 185 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, le parole «dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157» sono sostituite dalle seguenti: «dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ovvero mediante l'affidamento in house secondo i requisiti e le modalità di cui all'art. 113 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche e integrazioni».

2. Al comma 1 dell'art. 200 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32, dopo le parole «POR Sicilia 2000/2006» sono aggiunte le parole «e dei programmi operativi di attuazione dei regolamenti sui fondi strutturali per il 2007-2013, ivi compresi i regimi di aiuti de minimis».

Art. 62.

Abrogazioni di norme

1. Sono abrogati gli articoli 26, 35, 36, 48 e 51 della legge regionale 23 dicembre 2000, n. 32.

TITOLO X

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 63.

Accordo di programma

1. Gli interventi previsti dalla presente legge che abbiano quali soggetti beneficiari enti locali ed enti pubblici, sono sottoposti all'istituto dell'Accordo di programma e dei progetti integrati ai fini della operatività degli obiettivi specifici 2.1, 2.3, 3.1, 3.2, 3.3, 4.2, 5.1, 6.1 e 6.2.

Art. 64.

Decorrenza di norme

1. Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicabili agli interventi i cui bandi o avvisi sono emanati dagli assessorati regionali successivamente all'entrata in vigore della presente legge.

Art. 65.

Parere commissioni di merito

1. I decreti assessoriali previsti dalla presente legge e dalla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, riguardanti i regimi di aiuto, sono emanati previo parere della competente commissione legislativa dell'assemblea regionale siciliana, da rendersi entro dieci giorni dall'assegnazione della relativa richiesta da parte del presidente dell'assemblea. Trascorso tale termine, l'assessore procede all'adozione del decreto.

2. Le delibere della giunta regionale e i decreti assessoriali che stabiliscono disposizioni di carattere generale di attuazione della presente legge e della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, riguardanti le misure dei programmi operativi regionali sono trasmessi all'assemblea regionale siciliana entro quindici giorni dalla loro adozione.



Art. 66.

Norma transitoria

1. Gli interventi relativi al programma operativo per il 2000-2006 «POR Sicilia 2000-2006» continuano ad essere attuati in base alla normativa previgente.

Art. 67.

Progetti di investimento in zone svantaggiate

1. Una quota pari al 20 per cento delle risorse previste dalla presente legge è destinata ai contributi per progetti d'investimento alle imprese, comunque denominate, ubicate in zone svantaggiate.

Art. 68.

Comunicazione commissione 2009/C 16/01

1. Gli aiuti di cui alla presente legge e alla legge regionale 16 dicembre 2008, n. 23, sono concessi anche alle condizioni e limiti previsti nella comunicazione della commissione sugli aiuti di Stato a sostegno

dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica 2009/C 16/01 e successive modifiche ed integrazioni. Gli aiuti sono concessi conformemente a quanto previsto dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 giugno 2009 e successive modifiche ed integrazioni e dagli ulteriori atti di attuazione del medesimo, della predetta comunicazione e delle decisioni di autorizzazione della Commissione europea.

Art. 69.

Entrata in vigore

1. La presente legge sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Sicilia.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Palermo, 6 agosto 2009.

LOMBARDO

10R1191

ITALO ORMANNI, *direttore*

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(GU-2010-GUG-042) Roma, 2010 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 0 1 0 2 3 *

€ 4,00

